GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — **ROMA** — GIOVEDI' 18 LUGLIO — NUM. 170

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento, in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Di Suo moto-proprio

Con decreti del 20 giugno 1889:

A commendatore:

Morin comm. Costantino, sotto segretario di Stato al Ministero della Marina.

A cavaliere:

Pavarini cav. Camillo, segretario particolare di S. E. il Ministro della Marina.

Con decreto del 30 giugno 1889:

A commendatore:

Marghieri cav. prof. Alberto, assessore del comune di Napoli, autore principale del progetto delle opere di risanamento in quella città.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto del 6 giugno 1889:

Ad uffiziale:

Fiori cav. Giovanni Battista, consigliere di Corte d'Appello, collocato a riposo a sua domanda.

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica:

Con decreto del 4 luglio 1889

A cavaliere:

Ferraris cav. Federico Giuseppe, capo sezione del Ministero dell'Istruzione Pubblica, collocato a riposo.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Di Suo moto-proprio

Con decreti del 20 giugno 1889:

Ad uffiziale:

Gerbaix de Sonnaz cav. Giano, tenente colonnello nell'arma di cavalleria, vice governatore di S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele conte di Torino.

Bocconi cav. Ferdinando, industriale.

A cavaliere:

Romano Giacomo, capitano marittimo.

Con decreti del 30 giugno 1889:

A gran cordone:

Amore comm. Nicola, sindaco di Napoli.

A commendatore:

Giambarba cav. Adolfo, ingegnere del municipio di Napoli, autore del progetto delle opere di risanamento di quella città.

Bruno cav. Gaetano, id. id.

Arlotta cav. Enrico, assessore per le opere pubbliche del municipio di Napoli.

Rosenheim cav. Ferdinando, id. id.

Ad uffiziale:

Affaitati marchese Tommaso, vice sindaco della sezione Pendino in Napoli.

Tramontano Nicola id. della sezione Porto id.

De Girardi Ferdinando, marchese di San Marco, id. della sezione Mercato id.

A cavaliere:

Griffa Giuseppe, medico veterinario in Carignano.

Con decreto dell' 11 luglio 1889:

A commendatore:

Grossi cav. avv. Federico, deputato al Parlamento, consigliere provinciale di Caserta.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6217** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1887-88 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *mille novecentotrentaseimilioni settecentoventiquattromila seicentoquarantotto* e centesimi *quarantasei* . L 1,936,724,648 46
delle quali furono riscosse . . . » 1,779,371,145 50

e rimasero da riscuotere . . . L. 157,353,502 96

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1887-88 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *mille novecentonovantatremilioni ottocentosettantacinquemila settecentosessantotto* e centesimi *novantatre* . . . . L. 1,993,875,768 93
delle quali furono pagate . . . » 1,676,514,090 08

e rimasero da pagare . . . . L. 317,361,678 85

Art. 3.

Sono convalidate nella somma di lire *tre milioni duecentosettantamila quattrocentodiciassette* e centesimi *cinque* (lire 3,270,417 05) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1887-88, per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

Entrate e spese residue dell'esercizio 1886-87 ed esercizi precedenti.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1886-87 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *trecentoquarantaduemilioni centotrentunmila novecentododici* e centesimi *novantacinque* . . . . L. 342,131,912 95
della quali furono riscosse . . . » 226,826,221 39

e rimasero da riscuotere . . . L. 115,305,691 56

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1886-87, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *quattrocentosessantunmilioni ottocentoottantaduemila sessantatre* e centesimi *settantatre* . . . . L. 461,882,063 73
delle quali furono pagate . . . » 337,329,255 71

e rimasero da pagare . . . . L. 124,552,808 02
che sotto deduzione dell'ammontare dei biglietti consorziali da cambiare al 30 giugno 1888, a cui corrisponde un equivalente fondo metallico in tesoreria di L. 15,741,452 »

si riducono effettivamente a . . L 108,811,356 02

Art. 6.

Sono convalidate nella somma di lire *ottocentottantatremila novecentoquarantuna* e centes. *ottanta* (L. 883,941 80) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1887-88, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

Resti attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1887-88.

Art. 7.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1887-88 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *trecentoquarantaseimilioni ottocentonovantaduemila duecentocinquantotto* e centesimi *cinquantaquattro*, cioè:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1887-88 (art. 1) . . . . . . L. 157,353,502 96

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate dell'esercizio 1886-87 ed esercizi precedenti (art. 4) . . » 115,305,691 56

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *v* del riassunto generale) . . . . » 74,233,064 02

Residui attivi al 30 giugno 1888 . L. 346,892,258 54

Art. 8.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1887-88 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *quattrocentoquarantunmilioni novecentoquattordicimila quattrocentottantasei* e centesimi *ottantasette*, cioè:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1887-88 (art. 2) . . . . L. 317,361,678 85

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate dell'esercizio 1886-87 ed esercizi precedenti (art. 5) . . . » 108,811,356 02

Residui passivi al 30 giugno 1888 L. 426,173,034 87
Ammontare dei biglietti consorziali rimasti da cambiare al 30 giugno 1888, ai quali corrisponde un equivalente fondo di cassa metallico in tesoreria . » 15,741,452 »

Totale dei residui passivi al 30 giugno 1888 secondo il riassunto generale del conto consuntivo del bilancio . . L. 441,914,486 87

Situazione finanziaria.

Art. 9.

Il *deficit* del conto del Tesoro, ascendente al 30 giugno 1887 a lire *centottantanovemilioni ottocentoventitremila seicentoquarantasette* e cent. *trentacinque* (lire 189,823,647 e cent. 35), è accertato alla fine dell'esercizio finanziario 1887-88 nella somma di lire *duecentosessantatremilioni novecentosessantanovemila ottocentoventi* e centesimi *novantasette* (lire 263,969,820 97), come dalla seguente dimostrazione:

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanz. 1887-88 L. 1,936,724,648 46
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1886-87, cioè:
Accertati al 30 giugno 1887 . . L. 466,454,217 03
Accertati al 30 giugno 1888 . . » 461,882,063 73
» 4,572,153 30
Differenza passiva al 30 giugno 1888 » 263,969,820 97
L. 2,205,266,622 73

PASSIVITÀ.

Differenza passiva al 30 giugno 1887 L. 189,823,647 35
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1886-87, cioè:
Accertati al 30 giugno 1887 . . L. 363,699,119 40
Accertati al 30 giugno 1888 . . » 342,131,912 95
» 21,567,206 45
Spese dell'esercizio finanziario 1887-88 » 1,993,875,768 93
L. 2,205,266,622 73

Amministrazione del Fondo pel culto.

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1887-88 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto del Ministero di grazia e giustizia, in lire *ventinovemilioni cinquecentosedicimila duecentoventitre* e centesimi *trentadue* . . . . L. 29,516,223 32
delle quali furono riscosse . . . . » 18,056,504 23

e rimasero da riscuotere . . . . L. 11,459,719 09

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1887-88 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in lire *ventitremilioni ottocentodiciassettemila duecentoventidue* e centesimi *trentacinque* . . . . L. 23,817,222 35
delle quali furono pagate . . . . » 18,054,684 97

e rimasero da pagare . . L. 5,762,537 38

Art. 12.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1886-87 restano determinate in lire *quarantatremilioni quattrocentosettantacinquemila ottocentosessantanove* e centesimi *settanta* . . . . L. 43,475,869 70
delle quali furono riscosse . . . . » 8,735,348 07

e rimasero da riscuotere . . . L. 34,740,521 63

Art. 13.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1886-87 restano determinate in lire *quarantaduemilioni centottantaquattromila trecentosei* e centesimi *settantotto* . . . . . . L. 42,184,306 78
delle quali furono pagate . . . » 10,922,545 06

e rimasero da pagare . . . . L. 31,261,761 72

Art. 14.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1887-88 sono stabiliti in lire *quarantaseimilioni quattrocentonovantaduemila seicentocinquantanove* e centesimi *trentanove*, cioè:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1887-88 (art. 10) . . . . L. 11,459,719 09
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate dell'esercizio 1886-87 ed esercizi precedenti (art. 12) . . » 34,740,521 63
Somme riscosse e non versate . » 292,418 67
L. 46,492,659 39

Art. 15.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1887-88 sono stabiliti in lire *trentasettemilioni ventiquattromila duecentonovantanove* e centesimi *dieci*, cioè:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1887-88 (articolo 11) . . . . L. 5,762,537 38
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate dall'esercizio 1886-87 ed esercizi precedenti (art. 13) . . . . » 31,261,761 72
L. 37,024,299 10

Art. 16.

E' accertata nella somma di lire *diecimilioni cinquecentotrentaseimila quattro* e cent. *quarantuno* (lire 10,536,004 41) la *differenza attiva del conto finanziario* alla fine dell'esercizio finanziario 1887-88, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Differenza attiva al 30 giugno 1887. L. 8,799,702 35
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1886-87, cioè:
Accertati al 30 giugno 1887 . . L. 43,100,082 52
Accertati al 30 giugno 1888 . . » 42,184,306 78
» 915,775 74
Entrate dell'esercizio finanz. 1887-88 . » 29,516,223 32
L. 39,231,701 41

PASSIVITÀ.

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1886-87, cioè:

Accertati al 30 giugno 1887	L. 48,354,344 35		
Accertati al 30 giugno 1888	» 43,475,869 70		
		L.	4,878,474 65
Spese dell'esercizio finanz. 1887-88		»	23,817,222 35
Differenza attiva al 30 giugno 1888		»	10,536,004 41
		L.	39,231,701 41

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1889.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6219** *(Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire trecentocinquantamila (L. 350,000) per la costruzione di uno stabilimento contumaciale nel porto di Genova da inscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1888-89.

Lo stanziamento del capitolo n. 30 « Sifilicomi » spese di cura e di mantenimento » dell'anzidetto stato di previsione è ridotto a lire settecentoquarantacinquemila e dieci (L. 745,010).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI

Il Numero **6220** *(Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La provincia di Bari è autorizzata a iscrivere nel bilancio 1889 per sovrimposta ai tributi diretti la somma di lire 1,396,278.19, corrispondente a lire 0,367,724,252 per ogni lira d'imposta principale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6221** *(Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato.

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Mussellaro (Chieti) è autorizzato ad applicare per ventiquattro anni, dal 1889 al 1913 inclusivi, la sovrimposta ai tributi diretti nella somma di L. 2218,53 eccedente la media triennale 1884-85-86 per L. 328,07, al fin di soddisfare le delegazioni a favore della Cassa depositi e prestiti per due mutui: di L. 18 mila contratto nel 1884 e di L. 20 mila da contrarsi nel 1889.

Art. 2.

Il comune di Barisciano (Aquila) è autorizzato a sovrimporre fino all'anno 1901 per una somma di L. 3682,32 superiore per L. 530,82 alla media del triennio 1884-85-86 per potere provvedere al pagamento delle delegazioni a favore della Cassa depositi e prestiti pei mutui: di L. 20 mila contratto nel 1886 per le strade obbligatorie.

Art. 3.

Eguale facoltà è concessa al comune di San Buono (Chieti) per la somma di lire 3508,50 occorrente pel pagamento di delegazioni vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti per il mutuo di lire 53 mila contratto nel 1886 ed estinguibili in 25 annualità, cioè nel 1912.

Art. 4.

Il comune di S. Giuliano del Sannio (Campobasso) è autorizzato a sovrimporre per 25 anni dal 1890 al 1915 inclusivi sui tributi diretti la somma di L. 1529,09 occorrenti ad ammortizzare il mutuo passivo di L. 22 mila da contrarre con la Cassa dei depositi e prestiti per fare fronte al pagamento di vari debiti contratti per lo passato con privati.

Art. 5.

Il comune di Muro Lucano (Potenza) è autorizzato ad applicare la sovrimposta ai tributi diretti nella somma di L. 13,023,97 eccedente la media del triennio 1884-85-86, da delegare annualmente alla Cassa depositi e prestiti pel pagamento di due mutui: uno di L. 15 mila contratto nel 1887 pei fabbricati scolastici e scadente nell'anno 1917; l'altro da contrarsi nel 1890 per L. 190 mila per far fronte alle spese per strade obbligatorie, ed estinguibile nel 1920.

Art. 6.

Il comune di Pereto (Aquila) è autorizzato a sovrimporre ai tributi diretti fino all'anno 1910 inclusivo la somma di L. 5210,22 e per l'anno 1911 L. 3298,50 in eccedenza al limite medio triennale 1884-85-86 rispettivamente di L. 2594,58 e di L. 682,86 e ciò per provvedere alla estinzione di quattro mutui; uno di L. 30 mila contratto nel 1881 per trent'anni, uno di L. 12 mila contratto nel 1884 per trent'anni, altro di L. 12 mila contratto nel 1886 pure per trent'anni, ed infine un ultimo di L. 25 mila contratto nel 1886 per trenta anni e tutti per le strade obbligatorie.

Art. 7.

Al comune di Castelpoto (Benevento) è accordata facoltà di applicare la sovrimposta ai tributi diretti a datare dal 1889 e fino al 1907 incluso nella somma di L. 6532,14 e dal 1908 fino all'anno 1918 incluso nella somma di lire 4588,14, destinandole al pagamento delle delegazioni vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti per due mutui da questa accordati: uno di L. 27 mila contratto nel 1877, l'altro di lire 72 mila contratto nel 1889 estinguibile in trent'anni ed assunti per far fronte a spese per strade obbligatorie.

È autorizzato poi, illimitatamente all'esercizio 1889, di stanziare altre L. 343,83 da sovrimporre a tributi diretti per la costruzione del fondo speciale strade obbligatorie.

Art. 8.

Il comune di Castelnuovo di Conza (Salerno) è autorizzato a sovrimporre ai tributi diretti la somma di L. 1930,47 per il periodo di trent'anni a datare dal 1890 per provvedere allo ammortamento di un mutuo di L. 28,700, da contrarre con la Cassa depositi e prestiti per far fronte alle spese della strada consortile obbligatoria Laviano-Santo Menna-Castelnuovo di Conza.

Art. 9.

Eguale facoltà è concessa al comune di Santo Menna per l'ammontare di L. 2564,14 da delegare annualmente, e fino al 1914 a favore della Cassa depositi e prestiti per l'estinzione di quattro mutui estinguibili tutti in anni trenta: il primo contratto nel 1880 per L. 4000, il secondo contratto nel 1885 per L. 2900, il terzo contratto nel 1886 per L. 4500; l'ultimo da contrarsi nel 1890 per L. 27,139.

Art. 10.

Il comune di Silius (Cagliari) è autorizzato a sovrimporre ai tributi diretti per una somma di L. 3978,66, superiore alla media del triennio 1884-85-86 fino all'anno 1917 inclusivo, per far fronte all'ammortamento di tre mutui passivi assunti con la Cassa depositi e prestiti; uno di L. 10,000 contratto nel 1880 per 20 anni, per la costruzione della casa comunale; l'altro di L. 28,400 contratto nel 1888 per 30 anni, per la costruzione della strada obbligatoria Silius-Planusangemi; l'ultimo da contrarsi per L. 21,700, per 30 anni, pel pagamento residuo di debito verso il costruttore della strada stessa.

Art. 11.

È concessa facoltà al comune di Campora (Salerno) di stanziare nei propri bilanci preventivi per il periodo di 30 anni, dal 1890 al 1919 inclusivi, la sovrimposta ai tributi diretti nella somma di L. 318,60 in aggiunta a quella già autorizzata con decreto Reale 29 settembre 1888, convertito in legge in data 4 aprile 1889, di L. 2247,90 e ciò per far fronte al pagamento di un mutuo di L. 10,000 da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti per le condutture dell'acqua potabile.

Lo stesso comune è ancora autorizzato a sovrimporre limitatamente all'esercizio 1889 la somma di L. 219,31 occorrente alla costituzione del fondo speciale strade obbligatorie (cespite *A*).

Art. 12.

Le autorizzazioni predette che vengono date agli effetti degli articoli 50 e 52 della legge del 1° marzo 1886 sul riordinamento dell'imposta fondiaria, non si estendono a quei centesimi addizionali che i menzionati comuni dovessero sovrimporre in eccedenza alla media triennale 1884-1885-86, od al limite legale per sopperire ad oneri normali di bilancio, per i quali all'occorrenza dovranno richiedere uno speciale provvedimento legislativo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero 6176 (*Serie* 3ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I comuni indicati nell'elenco che segue sono autorizzati ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1889 il limite medio rispettivamente raggiunto nel triennio 1884-85-86, applicandola nell'ammontare fissato per ciascun comune nell'elenco medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Num. d'ordine	PROVINCIA	COMUNI	Sovrimposta da autorizzarsi per il 1889 — somme effettive	Sovrimposta da autorizzarsi per il 1889 — aliquota
1	Alessandria	Revigliasco	14,094 12	2.1638320
2	»	Pareto	7,155 »	1.763347
3	»	Monleale	8,887 82	2 5734868
4	»	Sezzè	19,960 61	1.1058942
5	»	Pica	8,829 65	1.3664148
6	»	Moncucco Torinese	15,542 53	1.884845
7	»	Grondona	10,801 65	5 325714
8	»	Rocca d'Arazzo	27,237 06	3.715063
9	Ancona	Castelplanio	9,826 74	1.1870
10	Bari	San Michele	15,296 85	1.03602731
11	»	Grumo Appula	29,185 40	0.706375
12	Bergamo	Almè	4,689 76	1 676
13	»	Cepino	900 »	1.513
14	»	Bonate Sopra	10,863 29	1.087
15	»	Brembate Sopra	7,789 92	1.163
16	»	Calusco	7,760 84	0.837
17	»	Fara Olivana	5,629 38	1.226
18	»	Desenzano	6,318 60	1.606
19	»	Calolzio	3,848 18	1.698
20	»	Mazzoleni	3,221 57	1.964
21	»	Bondo Patello	3,844 82	3.110
22	»	Mornico al Serio	9,800 »	0.892
23	»	Pradalunga	6,486 09	1.573
24	»	Poscante	10,096 86	2.421
25	»	Ponteranica	7,764 81	1.142
26	»	Palosco	10,611 71	0 840
27	»	Sellere	2,908 90	2 743
28	»	Torre de' Busi	8,460 53	2.087
29	»	Torre Pallavicina	7,459 09	0 792
30	»	Telgate	8,530 78	0.919
31	»	Zandobbio	6,717 78	1.427
32	»	Valleve	1,[illegible]25 69	1 913
33	»	Villongo S. Aless.	4,794 66	1 288
34	»	Redona	7,415 86	0.978
35	»	Sotto il Monte	7,716 77	1 675
36	»	Costa Imagna	1,800 89	2.417
37	Bologna	Monte S. Pietro	19,763 61	0.9851
38	Brescia	Polpenazze	8,405 56	1.1261
39	Caltanisssetta	Vallelunga	38,722 91	1.649311
40	Como	Molteno	6,643 82	1.5612
41	»	Valganna	4,843 32	1.5218
42	»	Proserpio	2,176 89	1.4237
43	»	Monticello	12,872 46	1.7045
44	»	Rogeno	5,431 70	1.7106
45	»	Rovagnate	5,565 99	1.7825
46	»	Sala al Barro	3,300 »	2 2017
47	»	S. Giov. alla Cast.	4,956 43	1.1940
48	»	Consiglio Rumo	4,462 57	1.6618
49	»	Torba	1,269 57	1.1260
50	»	S. Nazzaro	1,230 68	1.2225
51	»	Bedero Valcuvia	2,832 81	2.9685
52	»	Brezzo di Bedero	3,474 17	1.0153
53	»	Induno Olona	7,137 43	1.0482
54	»	Bisuschio	7,410 06	1.7166
55	»	Dumenza	2,812 14	1.4359
56	»	Cremia	4,952 36	2 4473
57	»	Brusimpiano	3,324 13	3 1415
58	»	Casciago	4,472 52	8 7854
59	»	Lecco	86,155 01	2 0686
60	Cosenza	Caloveto	8,407 31	0.830987
61	»	Zumpano	5,076 92	1.227839
62	»	Parenti	3,096 28	0 550668
63	Cuneo	Bastia Mondovì	8,228 80	2.5261
64	»	Pianfei	11,555 59	1.9119
65	»	Rossana	11,865 09	2.0098
66	»	Venasca	11,833 96	1 05339
67	Genova	S. Colomb. Cert.	8,710 »	0.91508
68	»	San Ruffino	6,219 29	1 28000
69	»	Nè	5,464 02	0 59466
70	»	Lumarzo	5,923 09	2.49184
71	»	Portofino	6,084 58	1.69200
72	»	Giusvalla	6,325 97	2.97647
73	»	Campomarone	25,317 10	1.66600
74	Macerata	Gualdo	3,898 55	0 8817655
75	Milano	Cesano Maderno	17,939 81	1.5859
76	»	Sesto Calende	15,070 60	1.0521
77	»	Bernar. con Villan.	10,436 17	1 2432
78	»	Jerago	9,104 14	1.1215
79	»	Oggiona	5,226 12	2 0204
80	»	Vizzola Ticino	3,591 99	1.2842
81	»	Pess. con Bornago	18,288 76	1.6985
82	»	Golasecca	10,419 16	2.4273
83	»	Osnago	7,398 26	1.2127
84	»	Cardano al Campo	16,652 93	2.2917
85	»	Gerenzano	12,041 69	0.8942
86	»	Gessate	14 119 32	1 2330
87	»	Cornate e frazioni	15,117 20	0.9795
88	Novara	Crova	7,943 98	0.7529
89	»	Occhieppo Infer.	4,428 95	0.8421
90	»	Valdengo	4,168 12	1.00
91	»	Villa del Bosco	4,678 43	6.5884
92	»	Locarno	4,086 78	7.3475
93	»	Gifflenga	634 17	0.8224
94	»	Bieno	2,321 54	3.9421
95	»	Salasco	9,198 21	0.5491
96	»	Colazza	2,457 »	2.1642
97	»	Rive	12,018 62	0 8217
98	Palermo	Santa Flavia	18,938 39	1.3554
99	Padova	S. Pietro Viminario	17,830 42	1.85
100	»	S. Giorgio in Bosco	26,354 31	1.26
101	»	Massanzago	16,796 27	1.71
102	Pavia	Silvano Pietra	9,094 91	0.85135
103	»	Pisarello fraz. del com di Bereg.	1,476 97	0.89423
104	»	Zelata fraz. id id.	5,461 04	0.66209
105	»	Mezzana Rabattone	7,099 10	1.65302
106	Piacenza	Caorso	32,250 24	0.75224
107	»	Boccolo de' Tassi	7,407 64	2.31858
108	»	Villanova sull'Adda	23,604 05	0.80030
109	»	Vigolzone	22,675 59	0.81546
110	»	Piozzano	14,763 74	0.99871
111	Potenza	Nova Siri	4,629 50	0 669
112	»	Nemoli	1,222 55	0.286
113	Reggio Calabria	Caulonia	33,415 16	1.355
114	»	Cosoleto	11,489 13	0,95
115	»	Maropati	6,263 80	1.00
116	Reggio Emilia	Casina	7,209 50	0.887047
117	Roma	Cerreto Laziale	6,691 99	2.8874
118	»	Montorio Romano	7,185 48	2 58028
119	Salerno	Roscigno	2,501 32	0.56722
120	»	S. Mango Piemonte	2,504 90	0.52913
121	Sassari	Orgosolo	4,531 82	0.98645
122	»	Lodè	5,327 63	2 428316
123	»	Laerru	2,715 62	0.6101707
124	Torino	Vistrorio	6,792 70	4.254
125	»	Monasterolo	3,663 75	6.420
126	»	Bard	1,033 21	1.492
127	»	Vidracco	3,144 48	4.158
128	Treviso	Codognè	15,177 94	1.2965
129	Udine	Majaso, fraz. del com. di Enem.	346 69	1 373
130	»	Quinis, fraz. id. id.	880 96	1 60
131	»	Corno di Rosanzo	4,977 75	0.84169
132	»	Morsano al Tagl.	13,209 41	1 52080
133	»	Canteln. del Friuli	11,237 32	2.9225
134	Verona	Casaleone	14,122 12	0.7124
135	»	S Michele Extra	30,532 28	1.1428
136	»	Legnago	102,526 37	1.4201
137	»	Isola Rizza	18,473 05	1.3304
138	»	Sanguinetto	19,201 29	1.5566
139	Vicenza	Arzignano	58,611 29	1 207
140	»	Fara	17,780 68	1.232

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro dell'Interno: CRISPI.

Il Numero 6151 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In esecuzione dell'incarico affidato al Governo coll'articolo 25 della legge del 30 luglio 1888, n. 5618, serie 3ª, di coordinare e raccogliere in un unico testo le disposizioni della legge stessa e delle leggi anteriori sul servizio postale; il quale incarico si deve intendere però limitato alle leggi relative al servizio vero e proprio della Posta, escluse quelle riferentisi alle Casse postali di risparmio, poichè le casse medesime costituiscono un istituto speciale, collegato anche colla Cassa dei depositi e prestiti;

Viste le leggi del 5 maggio 1862, del 24 novembre 1864, del 4 dicembre 1864, nn. 604, 2006, 2031, del 23 giugno 1873, del 14 giugno 1874, del 21 marzo 1875, del 30 giugno 1876, nn. 1442, 1983, 2410, 3202, serie 2ª, del 10 luglio 1881, e del 30 luglio 1888, nn. 288, 5618, serie 3ª;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro Ministro, Segretario di Stato per le Poste e pei Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente testo unico delle leggi sul servizio postale:

Privativa postale.

Art. 1.

Appartiene all'Amministrazione delle Poste la privativa del trasporto per terra e per mare fra i diversi paesi del Regno e fra questo e l'estero e della distribuzione delle corrispondenze epistolari.

Art. 2.

Il disposto dell'articolo precedente non si applica ai privati, i quali senza fine di lucro sieno latori di qualche lettera.

Sono parimente eccettuate:

1. Le lettere che portino un bollo, il quale provi che sia stato sodisfatto il diritto postale;
2. Le lettere aperte, quando sieno trasportate da individui che non ne facciano professione;
3. Le lettere che una persona spedisce ad un' altra per mezzo di espresso;
4. Le lettere e i pieghi che un individuo, abitante un Comune dove non havvi ufficio di Posta, ritira o fa ritirare, porta o fa portare in altro Comune limitrofo, in cui esiste un ufficio postale; la quale eccezione s'intende estesa ai comuni dove il servizio postale non è giornaliero, per le lettere ed i pieghi che si spediscono nei giorni in cui non vi ha partenza della Posta;
5. Le lettere ed i pieghi che si trasportano sulle linee delle strade ferrate, risguardanti unicamente l'Amministrazione e l'esercizio delle linee medesime.

Nessuno potrà fare incetta di lettere o di pieghi altrui, per spedirli in alcuno dei modi sopraddetti.

Art. 3.

Chiunque trasporti o distribuisca corrispondenze in frode della privativa postale, oltre il pagamento delle tasse dovute, incorre in una pena pecuniaria eguale al decuplo e che non sarà mai minore di lire cinque.

Il diritto postale su cui è misurata la pena è quello stabilito per le corrispondenze non francate.

In caso di recidiva alla pena pecuniaria si potrà aggiungere quella del carcere, estensibile a tre mesi.

Art. 4.

La pena pecuniaria è aumentata di un terzo, quando la frode è commessa da chi è addetto al servizio dell'Amministrazione postale; oltre la pena del carcere da quindici giorni a sei mesi.

Trasporto obbligatorio dei dispacci postali.

Art. 5.

Gl'intraprenditori di vetture periodiche, pei luoghi di loro destinazione, hanno obbligo di trasportare gratuitamente i dispacci postali, per un peso non eccedente i venti chilogrammi; senza pregiudizio delle convenzioni stipulate fra l'Amministrazione postale e gli intraprenditori suddetti.

Art. 6.

I capitani o padroni di bastimenti mercantili, che non fanno servizio per conto dello Stato, ed i loro raccomandatari sono obbligati di ricevere i dispacci loro consegnati dagli agenti dell'Amministrazione delle Poste o dai Consoli italiani all'estero.

Art. 7.

I capitani o padroni di bastimenti, di cui trattasi nell'articolo precedente, riceveranno pel trasporto diretto di corrispondenze dagli Stati o per gli Stati esteri la retribuzione di centesimi 10 per ogni lettera, e di centesimi 5 per ogni altro oggetto, non eccedente il peso di 50 grammi.

Per le corrispondenze interne la retribuzione sarà di centesimi 5 per le lettere e di un centesimo per ogni altro oggetto.

Art. 8.

Le persone obbligate al trasporto dei dispacci postali in virtù degli articoli 5 e 6, rifiutando di trasportarli, o mancando di consegnarli, incorreranno in una pena pecuniaria, estensibile a lire 300; salve le disposizioni del Codice penale pei delitti contro la inviolabilità del segreto epistolare.

Guarentigia delle corrispondenze affidate alla Posta.

Art. 9.

Il segreto delle lettere è inviolabile. Il Governo e i funzionari da lui dipendenti ne sono responsabili e vigilano rigorosamente perchè non sieno aperte da alcuno, nè venga presa in alcun modo cognizione del loro contenuto.

Art. 10.

Potranno per altro, colle norme indicate nel Regolamento, essere aperte dal capo dell'Amministrazione o da un impiegato superiore da lui delegato, in presenza di un ufficiale giudiziario designato dal Presidente della Corte d'appello, che abbia giurisdizione nella località ove si procederà all'apertura:

a) le lettere senza indirizzo o con indirizzo inintelligibile;

b) le lettere non francate, delle quali sia obbligatoria la francatura;

c) le lettere dell' interno dello Stato rifiutate dai destinatari.

Art. 11.

Le lettere indicate nel precedente articolo saranno aperte unicamente per riconoscere le firme dei mittenti e rinviarle loro. Quando per altro, rispetto a quelle di cui nel § *a*, si riconoscano i nomi dei destinatari, verranno spedite di preferenza a questi.

Art. 12.

Le lettere non chieste o dirette a persone sconosciute, e quelle rimaste inesitate, dopo essere state due mesi in distribuzione, saranno comprese nei rifiuti, per essere aperte e distrutte colle formalità e cautele indicate nei precedenti articoli 10 e 11.

Saranno da eccettuarsi le raccomandate od assicurate, e quelle in cui fossero trovati oggetti di valore o carte d'importanza. Queste dovranno conservarsi registrate nell' ufficio dei rifiuti, finchè non sieno compiuti cinque anni dal giorno della loro impostazione; trascorso il quale termine verranno esse pure distrutte, ed il loro contenuto sarà devoluto al tesoro dello Stato.

Art. 13.

Le lettere affidate alla Posta non sono soggette a sequestro, tranne nei casi seguenti:

a) Quando il destinatario sia morto, e ne sia fatta istanza da uno degli eredi o da altri interessati;

b) quando ne sia fatta richiesta dall' autorità giudiziaria, in seguito ad un' azione penale.

In amendue i casi le lettere sequestrate non potranno consegnarsi, tranne alle persone indicate dall' autorità giudiziaria competente.

Nel caso di fallimento del destinatario sarà applicato il disposto dell'art. 749 del Codice di commercio.

Art. 14.

Agli impiegati delle Poste è vietato rispondere a domande sull'impostazione o esistenza di corrispondenze dirette a terze persone, fuorchè per quelle richieste dai mittenti o soggette a sequestro. Non possono rilasciare alcuna dichiarazione scritta, fuorchè per quelle raccomandate od assicurate.

Art. 15.

Agli impiegati delle Dogane ed agli ufficiali di polizia è vietato nelle visite delle vetture e degli oggetti trasportati dai corrieri, conduttori, procacci, pedoni e staffette di aprire le valigie, le ceste, i sacchi e i dispacci, descritti nel *parte* o *volanda* dell'ufficio di Posta.

Trovando corrispondenze trasportate in frode alla privativa, le dovranno sequestrare e consegnare immediatamente all'ufficio postale.

Art. 16.

È proibito, sotto comminatoria della pena pecuniaria indicata nell'articolo 3, di mettere nelle corrispondenze oggetti che possano guastare o recare in qualche modo nocumento ai dispacci; senza pregiudizio delle maggiori pene nelle quali, in caso di dolo, il reo potesse essere incorso secondo il diritto comune.

Francobolli.

Art. 17.

Salvo il disposto dei successivi articoli 22, 24, 26, e 27, le tasse per la francatura parziale o totale delle corrispondenze, comprese le raccomandate e le assicurate, devono essere pagate dai mittenti, mediante l'applicazione sulle rispettive sopracarte di *francobolli* di valore equivalente.

Art. 18.

La fabbricazione della carta pei francobolli e dei francobolli medesimi è riservata allo Stato.

La loro forma e valore saranno determinati con Regi Decreti.

È riservata pure allo Stato la provvista delle cartoline, salvo il disposto del successivo articolo 23, e dei biglietti postali.

Art. 19.

È punito colla pena del carcere non minore di sei mesi chi falsifica la carta pei francobolli.

È punito colla pena del carcere chi scientemente tiene in casa od altrove francobolli, cartoline o biglietti falsificati, oppure le macchine o la carta destinata alla loro fabbricazione.

Tassa delle lettere.

Art. 20.

La tassa di francatura, a carico dei mittenti, delle lettere che circolano da un luogo ad un altro del Regno è di 20 centesimi e quella, a carico dei destinatari, delle non francate è di 30 centesimi, purchè le une e le altre non oltrepassino il peso di 15 grammi; oltre il quale cotali tasse progrediscono rispettivamente in ragione di centesimi 20 o di centesimi 30, ogni 15 grammi o frazioni di 15 grammi di peso maggiore.

La tassa delle lettere da distribuirsi nel distretto dell'ufficio postale d'impostazione è di 5 centesimi se francate e di 10 centesimi se non francate, colla progressione di peso di cui sopra.

Art. 21.

In eccezione al disposto dell'articolo precedente, la tassa delle lettere semplici dirette a sott'ufficiali e soldati in servizio effettivo è di centesimi 10 se francate e di 20 centesimi se non francate.

Cartoline postali.

Art. 22.

Per mezzo degli uffici postali possono essere fatte da un luogo ad altro del Regno comunicazioni, scritte sopra speciali *cartoline*, da essere spedite aperte.

Il prezzo complessivo di acquisto e di tassa postale di quelle emesse dallo Stato è fissato a centesimi 10 per caduna.

Potranno pure essere usate cartoline di corrispondenza duplici, cioè con risposta pagata, al prezzo complessivo di centesimi 15 per la proposta e la risposta.

Art. 23.

Avranno anche corso cartoline postali semplici emesse dalla industria privata, purchè abbiano la forma, le dimensioni ed il peso di quelle dello Stato.

Su ciascuna di tali cartoline il mittente deve applicare un francobollo da centesimi 10.

Le cartoline dell'industria privata non debbono portare lo stemma governativo.

Biglietti postali.

Art. 24.

È ammessa una forma di corrispondenza epistolare chiusa, denominata - *Biglietto postale*. Esso porta impresso il francobollo ed è fornito dall'Amministrazione delle Poste. La tassa è la medesima che per le lettere semplici di 15 grammi. Se il biglietto postale, contenendo fogli od altro, sorpassa il peso di 15 grammi, deve essere francato per il dippiù coll'applicazione dei necessari francobolli, colla progressione fissata per le lettere.

Pieghi di carte manoscritte.

Art. 25.

Le *carte manoscritte* poste sotto fascia, da potersi facilmente verificare, potranno francarsi colla tassa fissa di 20 centesimi fino al peso di 50 grammi. Per quelle che superino il peso di 50 grammi si riscuoterà una tassa fissa di 40 centesimi di 500 in 500 grammi o frazione di 500 grammi. Non essendo francate saranno sottoposte al pagamento del doppio della tassa di francatura.

Giornali e stampe.

Art. 26.

La tassa di spedizione dei giornali quotidiani è di millesimi 6 per esemplare, non eccedente il peso di 50 grammi.

Per essere ammessi a circolare con cotale tassa i giornali dovranno essere consegnati dagli editori alla Posta senza fascia e senza indirizzo, ripartiti in pacchi diretti agli uffici postali di destinazione, cui ne spetterà il recapito ai singoli associati.

Le associazioni saranno fatte esclusivamente per mezzo degli uffici postali e la tassa di spedizione sarà detratta dal prezzo.

Il Regolamento determinerà le altre condizioni, cui è subordinata la spedizione dei giornali quotidiani.

Art. 27.

La tassa di spedizione dei giornali quotidiani, i cui editori non vogliano uniformarsi al disposto dell'articolo precedente o quella degli altri giornali e delle opere periodiche di qualunque genere è di un centesimo per esemplare ed ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi.

Per poter profittare di cotale tassa i giornali e le opere periodiche dovranno essere consegnati agli uffici di Posta ripartiti in pacchi per linee e località, secondo le disposizioni che verranno emanate dall'Amministrazione.

Essi dovranno essere preventivamente francati.

Saranno però ammessi speciali abbuonamenti fra l'Amministrazione delle Poste e gli editori dei giornali.

Art. 28.

I supplementi sono assoggettati alla tassa di cui nell'articolo precedente, purchè di eguale formato dei fogli principali; fatta eccezione soltanto per quelli del *Giornale ufficiale*, che contengano atti del Governo o del Parlamento, i quali saranno esenti da tassa, purchè spediti unitamente al giornale.

Art. 29.

I giornali e le opere periodiche gettati nelle buche postali, od altrimenti consegnati alla Posta isolatamente saranno soggetti alla tassa di francatura di centesimi due per ogni esemplare e per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi.

Art. 30.

Le stampe non periodiche di qualunque specie, le incisioni, litografie, fotografie e disegni, la carta di musica stampata e

manoscritta, gli opuscoli ed i libri anche rilegati pagheranno la tassa di due centesimi ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi.

Il peso di ogni pacco non può superare cinque chilogrammi.

Art. 31.

I giornali e le stampe non periodiche che non fossero francati non avranno corso; ma saranno restituiti possibilmente ai mittenti.

Art. 32.

Le stampe, i libri, le incisioni, le fotografie, le litografie e simili, francati con tariffa ridotta, debbono essere spediti sotto fascia, o in buste aperte o sciolti, col semplice indirizzo scrittovi sopra. In siffatti pieghi non si possono includere lettere ed altre carte scritte a mano, ad eccezione dei manoscritti, che accompagnino e corrispondano alle bozze di stampe, e delle fatture o dei conti, che si riferiscano ai pieghi stessi.

Non può esservi fatta dopo la tiratura veruna aggiunta, oltre l'indirizzo, sulle fascie, sulle buste o nel testo; tranne:

a) sulle fascie, l'indicazione del prezzo, trattandosi di pieghi spediti dal commercio librario o tipografico;

b) sulle fascie, trattandosi di giornali, l'indicazione delle scadenze degli abbonamenti o di residui prezzi da pagarsi;

c) parole di dedica o di omaggio sulle copertine o sul frontispizio di libri e di opuscoli;

d) date, firme, indirizzi ed indicazioni di nomi di viaggiatori nel testo di circolari di commercio;

e) cifre indicanti prezzi o valori nei listini;

f) indicazioni di congratulazione, di augurio, condoglianza o ringraziamento sui biglietti da visita;

g) correzioni sulle bozze di stampa;

h) nomi e cognomi di elettori nei certificati elettorali, diramati dai municipi.

Nel caso di contravvenzione ad uno o ad altro dei divieti espressi nel presente articolo, l'intiero piego è assoggettato alla tassa delle lettere non francate, sotto deduzione del valore dei francobolli appostivi.

Campioni di merci.

Art. 33.

Le mostre e i campioni di merci sono assimilati alle stampe non periodiche. Debbono perciò essere francati al prezzo di centesimi 2 per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi di peso.

Non essendo francati non hanno corso.

Il peso di ogni pacco non può superare 300 grammi.

Corrispondenze francate insufficientemente o con francobolli non ammessibili.

Art. 34.

Le lettere insufficientemente francate sono considerate come non franche e gravate delle tasse normali, di cui negli art. 20 e 21, per porto di 15 grammi, sotto deduzione del valore dei francobolli appostivi.

I pacchi di carte manoscritte, le stampe e i campioni insufficientemente francati sono assoggettati al doppio della tassa di francatura, fatta pure deduzione del valore dei francobolli applicativi.

Art. 35.

Le corrispondenze di qualsiasi natura, su cui fossero apposti francobolli legittimi, ma che avessero già servito alla francatura di altre corrispondenze, saranno considerate come non francate. Gli oggetti di francatura libera saranno sottoposti alle tasse relative; gli altri oggetti non avranno corso.

Qualora però apparisse che qualche francobollo fosse stato lavato o sottoposto a preparazioni tendenti a fare scomparire da esso le traccie del bollo annullatore, la persona che ne avrà fatto uso verrà punita con multa di lire 50, estendibile a 500 in caso di recidiva.

Sovratassa delle corrispondenze cambiate per mezzo di navi non postali.

Art. 36.

La tassa delle corrispondenze cambiate col mezzo di navi non postali nell'interno del Regno e cogli Stati coi quali non vige convenzione sarà quella stessa rispettivamente fissata dagli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 33 e 34; aggiuntavi la retribuzione da pagarsi al capitano o padrone.

Con questo mezzo non si spediscono lettere raccomandate od assicurate.

Corrispondenze raccomandate.

Art. 37.

Le lettere ed i pieghi possono essere spediti con *raccomandazione*, mediante la tassa fissa di centesimi 25, oltre quelle progressive di cui negli articoli precedenti.

La francatura di queste lettere o pieghi è obbligatoria.

Art. 38.

Possono essere spediti raccomandati anche gli altri oggetti di corrispondenza.

Pei pieghi di stampa, libri, incisioni, litografie, fotografie e simili non eccedenti il peso di 500 grammi e pei campioni di merci la tassa fissa di raccomandazione è di centesimi 10.

Pei rimanenti oggetti è uguale a quella delle lettere.

Art. 39.

L'Amministrazione delle Poste non risponde degli oggetti, nè dei valori inclusi nelle corrispondenze raccomandate.

In caso di perdita, non cagionata da forza maggiore, di corrispondenze raccomandate, accorda una indennità di lire 25 per quelle sottoposte alla tassa di centesimi 25 e di lire 5 per quelle sottoposte alla tassa di centesimi 10; nè è tenuta ad altri risarcimenti.

Questo compenso è dovuto al destinatario; se per altro egli non ne abbia fatto reclamo entro due mesi dalla spedizione, può essere corrisposto al mittente.

Lettere assicurate contenenti valori dichiarati.

Art. 40.

Le lettere contenenti biglietti di banca, cartelle del Debito pubblico, azioni di società industriali, od altri valori simili, possono essere *assicurate* in tutti gli uffici di Posta per le somme dichiarate dai rispettivi mittenti, con le norme e nei limiti che saranno stabiliti dal Regolamento; senza ricognizione dei detti valori per parte degli uffizi medesimi.

Per tale assicurazione, oltre alle tasse stabilite dagli articoli 20 e 37, si pagheranno dai mittenti centesimi 20 ogni 100 lire o frazione di 100 lire del valore assicurato, il quale dovrà essere scritto in tutte lettere sulla soprascarte.

L'Amministrazione delle Poste è mallevadrice del valore assicurato, salvo il caso di perdita per forza maggiore.

La sua responsabilità cessa con la consegna ai destinatari, e, quando questa non sia possibile, con la riconsegna ai mittenti delle lettere assicurate, in istato di perfetta integrità esterna.

Art. 41.

Col pagamento del valore assicurato l'Amministrazione subentra nel diritto di proprietà pel relativo rimborso.

Il mittente e il destinatario saranno obbligati a cederle le ragioni ed a somministrarle le notizie necessarie all'esercizio di tale diritto.

Lettere supposte contenere valori, non raccomandate nè assicurate.

Art. 42.

Le corrispondenze circolanti nell'interno del Regno, non raccomandate e non assicurate, nelle quali da segni esterni si giudicasse che contengano denaro, gioie o carte di valori esigibili dal portatore, saranno raccomandate di ufficio e sottoposte al doppio della tassa fissa stabilita per quelle raccomandate a richiesta dei mittenti.

Il destinatario sarà però esonerato dal pagamento della tassa, se proverà che l'oggetto raccomandato di ufficio al suo indirizzo non contenga valori della natura dei sunnominati.

Ricevute di ritorno.

Art. 43.

I mittenti di oggetti raccomandati o assicurati potranno esigere, mediante l'aggiunta di centesimi 20, la contemporanea richiesta ai destinatari e la trasmissione di ufficio di una *ricevuta* detta *di ritorno*.

Reclami per oggetti raccomandati od assicurati.

Art. 44.

I reclami per oggetti raccomandati od assicurati non sono più ammessi, trascorsi due anni dalla loro impostazione.

Franchigia ed esenzioni dalle tasse postali.

Art. 45.

La *franchigia postale* è concessa esclusivamente al carteggio del Re.

Per l'interno tale franchigia è illimitata, tanto per le corrispondenze spedite, quanto per quelle ricevute; per l'estero è regolata dalle convenzioni postali internazionali.

Nulla è innovato nelle disposizioni dell'articolo 12 della Legge 13 maggio 1871, n. 214, sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede.

Art. 46.

Il carteggio ufficiale delle Presidenze del Senato e della Camera dei Deputati e quello degli uffici governativi, tanto in lettere chiuse, quanto in pieghi sotto-fascia, contenenti carte manoscritte, stampe o campioni, ha corso con esenzione di tassa, purchè porti un contrassegno che ne indichi la provenienza; alle condizioni che saranno determinate pei singoli uffici con Decreti Reali.

L'esenzione è estesa a quelle società, istituti od uffici, non a carico del bilancio dello Stato, ai quali fu accordata per contratto la franchigia postale, e ciò limitatamente alle corrispondenze riguardanti il servizio previsto dal contratto e per il tempo da questo stabilito.

Art. 47.

La corrispondenza, di cui negli articoli precedenti, potrà anche essere sottoposta a raccomandazione, con le norme che regolano il trattamento delle corrispondenze private.

Art. 48.

La trasmissione dei fondi dello Stato potrà essere affidata alla Posta, secondo accordi speciali fra i Ministeri competenti.

Art. 49.

Il carteggio ufficiale di Stato non potrà comprendere oggetti materiali non cartacei, nè provviste di stampe od oggetti di cancelleria, salvo speciali eccezioni per necessità di pubblico servizio, da determinarsi nel Regolamento.

Art. 50.

Le corrispondenze di privati dirette alle Presidenze delle Camere legislative, alle autorità ed agli uffici governativi non potranno avere corso, senza essere preventivamente francate.

Le corrispondenze che non fossero francate saranno rinviate dagli uffici postali ai mittenti, quando questi si possano riconoscere da segni esterni. Quelle che non abbiano alcun segno esterno saranno, entro un mese dalla consegna alla Posta, aperte colle norme di cui nel precedente articolo 10, per essere egualmente rimandate ai mittenti.

Art. 51.

Sarà sottoposto al pagamento della metà delle tasse di francatura stabilite per le corrispondenze private il carteggio ufficiale, regolarmente contrassegnato, diretto dai Sindaci alle seguenti autorità, la cui giurisdizione o ingerenza sia esercitata nel territorio dei rispettivi comuni:

Prefetti, sotto-prefetti ed ufficiali di pubblica sicurezza;

Procuratori generali, presidenti di tribunali, procuratori del Re, giudici istruttori e pretori;

Intendenti di finanza ed agenti delle imposte erariali;

Comandanti dei distretti militari e dei carabinieri reali.

Uguale riduzione di tassa sarà applicabile alle corrispondenze sotto-fascia di tutti i Sindaci del Regno fra loro e coi comandanti di Corpo e coll'ufficio centrale di statistica, limitatamente agli affari dello stato civile, della leva e della statistica; il che dovrà risultare da dichiarazione apposta sull'indirizzo.

La francatura delle corrispondenze, di cui nel presente articolo, sarà obbligatoria.

Art. 52.

Chiunque si sarà valso del contrassegno ufficiale per trasmissione di corrispondenze private sarà sottoposto ad una pena pecuniaria equivalente a cento volte la tassa di francatura delle lettere o dei pieghi indebitamente spediti, senza che in alcun caso tale penalità possa essere inferiore a lire 50.

Vaglia postali.

Art. 53.

Ognuno può depositare in qualunque ufficio di Posta una somma di danaro, nei modi e limiti che saranno fissati dal Regolamento e ritirarne un *vaglia* pagabile da un altro ufficio postale.

Art. 54.

La tassa per l'emissione dei vaglia per l'interno è stabilita come segue:

Fino a lire 10				centesimi	10,
Oltre	»	10 fino a lire 25		»	20,
»	»	25	» 50	»	40,
»	»	50	» 75	»	60,
»	»	75	» 100	»	80;

aggiungendo successivamente centesimi 20 di 100 in 100 lire o frazione di 100 lire.

Pei vaglia però di somme non superiori a lire 25 a favore di sotto-ufficiali, caporali o soldati dell'esercito o dell'armata, presenti al corpo, la tassa è di soli centesimi 5.

Art. 55.

Il mittente di un vaglia postale potrà richiedere che ne sia ordinato il pagamento al destinatario per mezzo del telegrafo. Per questi vaglia, oltre la tassa progressiva stabilita dall'articolo precedente e quella telegrafica, dovrà pagarsi dal mittente un diritto fisso di centesimi 20.

Art. 56.

I vaglia per l'interno del Regno sono pagabili all'atto della presentazione all'ufficio postale, durante il mese della loro emissione ed i due mesi successivi.

Quelli tratti su uffici determinati possono, in caso di smarrimento dichiarato, essere duplicati, mediante una sopratassa di centesimi 20.

Trascorso il detto periodo, è necessaria la loro rinnovazione, che è ammessa a favore dei destinatari o dei mittenti. La rinnovazione importa una sopratassa di centesimi 10; fatta eccezione pei vaglia di cui nel capoverso del precedente articolo 54.

Dopo un anno dalla data di emissione, i vaglia non riscossi sono rinnovati d'ufficio a favore dei mittenti, senza loro domanda e senz'altra spesa. Pei vaglia militari questo termine è ridotto a quattro mesi.

L'Amministrazione è responsabile delle somme depositate, finchè non ne abbia eseguito il pagamento o la restituzione ai mittenti, nei modi che saranno determinati dal Regolamento.

L'importare dei vaglia non pagati ai destinatari, nè rimborsati ai mittenti nel periodo di tre anni dalla loro emissione è devoluto all'erario dello Stato.

Art. 57.

I vaglia non sono soggetti a sequestro, pignoramento od opposizione per parte di terzi, tranne con provvedimento dell'autorità giudiziaria in sede penale.

Titoli postali di credito.

Art. 58.

Oltre ai depositi per vaglia, potranno essere depositate somme di danaro, nei limiti che saranno determinati dal Regolamento, contro rilascio di *titoli di credito postali*, valevoli per riscuotere partitamente in qualunque ufficio le somme predette.

Pel rilascio dei titoli di credito dovrà pagarsi una tassa uguale a quella indicata nell'articolo 54 pei vaglia postali.

Art. 59.

I titoli di credito postali sono nominativi. Non può esserne girata ad altri la proprietà, nè accresciuto il valore primitivo.

Sono valevoli per cinque anni, compreso l'anno dell'emissione; trascorsi i quali le somme non riscosse vanno a profitto dell'Erario.

Riscossioni per conto di terzi.

Art. 60.

È affidato all'Amministrazione delle Poste l'incarico di fare *riscossioni per conto di terzi* su titoli da essi presentati, nei modi, con le norme e nei limiti che saranno determinati dal Regolamento.

Art. 61.

Per l'invio e la riscossione dei titoli debbono essere pagate:

a) le tasse di francatura e raccomandazione dei titoli stessi in partenza;

b) un diritto di riscossione di centesimi 10 per titolo;

c) la tassa dei vaglia postali per la spedizione delle somme riscosse.

Le tasse di cui alla lettera *a* sono pagate nell'atto della consegna dei titoli; quelle di cui alla lettera *b* e *c* sono prelevate dalle somme riscosse.

I titoli non riscossi, insieme agli atti di protesto, quando questo sia ammesso, giusta il disposto dell'articolo 63, sono rimandati gratuitamente.

Art. 62.

L'Amministrazione delle Poste è responsabile delle somme che riscuote; non assume invece responsabilità per eventuali ritardi nella presentazione dei titoli, nè per mancata riscossione dei medesimi.

Nel caso di perdita di pieghi, contenenti titoli da riscuotere, corrisponde ai rispettivi proprietari, salvo il caso di forza maggiore, una indennità di lire 25.

Art. 63.

L'Amministrazione stessa potrà con Decreto Reale essere autorizzata ad assumersi pure l'incarico di recapitare, sopra domanda dei mittenti, i titoli non pagati a persone di loro fiducia o ad un ufficiale competente a levarne il protesto.

Dopo tale consegna resterà esonerata da ogni responsabilità ed obbligo ulteriore, salvo le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo 61.

Associazione a giornali.

Art. 64.

Gli uffici postali sono autorizzati a ricevere *associazioni a giornali*, colle tariffe e prescrizioni che saranno determinate col Regolamento.

Pacchi postali.

Art. 65.

È affidato all'Amministrazione delle Poste il servizio di trasporto e di distribuzione nell'interno del Regno *di pacchi* fino al limite di tre chilogrammi di peso, non eccedenti il volume di venti decimetri cubi, con o senza dichiarazione di valore.

I mittenti hanno facoltà di gravarli di assegno.

I pacchi non possono contenere lettere o scritti che abbiano carattere di corrispondenza, salvo indicazioni che si riferiscano strettamente all'invio dei pacchi stessi, nè materie esplodenti od infiammabili, od oggetti la cui spedizione non sia autorizzata da Leggi o Regolamenti doganali o di pubblica sicurezza.

Nei pacchi ordinari non possono essere inclusi oggetti d'oro o d'argento, gioielli, monete, biglietti di banca, titoli al portatore, od altri valori. Contravvenendo a tale divieto, i mittenti perdono il diritto a qualsiasi indennità.

La dichiarazione del contenuto dei pacchi deve indicare esattamente la qualità e quantità degli oggetti in essi acchiusi.

Le altre condizioni, affinchè i pacchi postali sieno ammessi al trasporto, ed i limiti per le dichiarazioni di valore e per gli assegni verranno determinati dal Regolamento.

Art. 66.

La tassa di trasporto dei pacchi ordinari, da pagarsi anticipatamente, è fissata in centesimi 50 per ogni pacco, qualunque sia la distanza da percorrersi.

Questa tassa è aumentata di centesimi 25, da pagarsi pure anticipatamente, per quei pacchi il cui mittente ne richiedesse la consegna a domicilio.

Il pagamento della tassa di recapito a domicilio è obbligatorio pei mittenti di pacchi contenenti commestibili o liquidi, con o senza valore dichiarato.

Art. 67.

Pel trasporto dei pacchi con valore dichiarato, oltre le tasse stabilite dall'articolo precedente, saranno pagati centesimi 20 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire del valore stesso.

Pel trasporto dei pacchi gravati di assegno, oltre le tasse di spedizione e quella di assicurazione, quando ne sia anche dichiarato il valore, sarà pagata una tassa fissa di centesimi 25.

Il rimborso degli assegni sarà fatto ai mittenti mediante vaglia postali, sottoposti alle tasse ordinarie, da essere prelevate dalle somme riscosse.

Art. 68.

Mediante il pagamento anticipato di centesimi 20, il mittente di un pacco potrà richiedere una ricevuta dell'effettuata consegna al destinatario.

Art. 69.

I diritti di Dazio di qualunque specie saranno soddisfatti dai destinatari, nell'atto del ritiro dei pacchi.

Art. 70.

Saranno sottoposti a nuove tasse i pacchi da rispedirsi da una ad altra località del Regno, a richiesta dei destinatari e quelli da rimandarsi ai mittenti, in caso di rifiuto dei destinatari; oltre il rimborso dei diritti di Dazio di qualunque specie.

Non sono soggetti alla tassa di rispedizione i pacchi diretti ad ufficiali, sott'ufficiali, caporali e soldati dell'esercito e dell'armata, quando questi sieno stati trasferiti in località diverse da quelle ove i pacchi stessi erano indirizzati.

I pacchi gravati di assegno, non ritirati entro sette giorni della data dell'arrivo, sono restituiti ai rispettivi mittenti, che dovranno pagare la tassa di rispedizione; salvo pei pacchi contenenti merci deperibili il disposto del § *a* del successivo articolo 73.

Art. 71.

In caso di perdita di pacchi ordinari, non cagionata da forza maggiore, l'Amministrazione delle Poste corrisponde agli speditori, od a richiesta di questi ai destinatari un'indennità di lire 15.

Nel caso di perdita, non cagionata da forza maggiore, di pacchi con valore dichiarato, l'Amministrazione medesima corrisponde agli speditori od, a richiesta di essi, ai destinatari una somma uguale al valore dichiarato.

Nessuna speciale indennità è dovuta, oltre quella ordinaria di lire 15, nel caso di perdita di pacchi gravati di assegno, quando non ne sia stato assicurato il valore.

Nel caso di deficienza o di avaria nel contenuto di pacchi, non cagionata da forza maggiore, l'Amministrazione dovrà pagare:

a) per i pacchi di valore dichiarato un'indennità in proporzione della parte deficiente o avariata, ragguagliata al peso ed al valore dichiarato stesso;

b) per i pacchi ordinari, con o senza assegno, un'indennità in proporzione della parte deficiente o avariata, ragguagliata al peso dichiarato ed all'indennità massima di lire 15.

Oltre gli accennati compensi, l'Amministrazione non sarà obbligata ad altra indennità o risarcimento, nè sarà tenuta responsabile pei casi di ritardo nell'arrivo o consegna dei pacchi.

Art. 72.

Il diritto a reclamo per indennità è prescritto dopo sei mesi dal giorno in cui fu consegnato il pacco alla Posta.

Art. 73.

Possono essere venduti senza preavviso e formalità giudiziarie:

a) i pacchi contenenti merci soggette a deteriorarsi od a corrompersi, non ritirati in tempo utile, e quelli i cui destinatari rifiutassero di pagare i diritti di Dazio, di cui nell'articolo 69;

b) i pacchi rifiutati dal destinatario e dal mittente e quelli che, rifiutati dal destinatario, non potessero essere restituiti al mittente, perchè irreperibile.

La vendita dei pacchi di cui è parola nel § *a* potrà farsi quando l'Amministrazione lo creda necessario; quella dei pacchi contemplati nel § *b* dopo la giacenza di sei mesi dal giorno della loro spedizione.

Il prezzo ricavato da tali vendite resta a disposizione di chi di diritto per cinque anni; trascorso il quale termine è devoluto all'Erario.

Allorquando l'Amministrazione proceda alla vendita di pacchi spediti con dichiarazione di valore o gravati di assegno, è responsabile soltanto delle somme ricavatene, anche nel caso che queste resultino inferiori a quelle dichiarate.

Art. 74.

I pacchi postali contenenti lettere o scritti, in contravvenzione al disposto dell'articolo 65, saranno gravati di una sovratassa pari al decuplo della tassa delle lettere o degli scritti non francati e indebitamente inclusi nei pacchi stessi: la quale sovratassa non potrà mai essere inferiore a lire 5.

La spedizione di altri oggetti, in contravvenzione al disposto del secondo capoverso dello stesso articolo 65, oppure la falsa ed incompleta dichiarazione del contenuto nei pacchi sono punite con ammende da lire 5 a 50; senza pregiudizio, in caso di dolo, delle maggiori pene in cui il colpevole potesse essere incorso, secondo il diritto comune.

Art. 75.

Il Governo ha facoltà di elevare con Decreto Reale il peso dei pacchi postali fino a cinque chilogrammi, quando e dove le condizioni del servizio postale lo consentano; di modificarne le dimensioni, determinate nel precedente articolo 65; di ammettere pacchi voluminosi, colla sopratassa del cinquanta per cento, e recipienti vuoti di ritorno, con la tassa fissa di centesimi 25 per ciascuno.

La tassa di spedizione dei pacchi da tre a cinque chilogrammi sarà di una lira, oltre quella di centesimi 25 per il recapito a domicilio.

Libretti di ricognizione personale.

Art. 76.

L'Amministrazione delle Poste è autorizzata a rilasciare *libretti di ricognizione personale*, ai cui titolari possono essere pagati senza altre cautele vaglia di qualunque specie e fatti rimborsi sopra libretti di risparmio o titoli di credito loro intestati e possono essere consegnati pacchi postali e gli oggetti raccomandati od assicurati loro diretti. Possono infine essere eseguite con loro quietanza tutte le altre operazioni postali, per le quali occorra accertare l'identità del richiedente.

Cessa ogni responsabilità dell'Amministrazione pei pagamenti, le consegne e le altre operazioni fatte col ritiro di cedolette firmate da titolari di libretti intestati a quelle date persone e staccate dai libretti medesimi.

Per la consegna delle lettere ordinarie *ferme in posta* basta la sola presentazione dei libretti, senza che l'ufficio ne stacchi veruna cedoletta.

Art. 77.

I libretti sono distinti con un numero progressivo e contengono dieci biglietti cadauno.

I biglietti non possono essere rilasciati separatamente, ma a libretti o contro ricevuta dell'interessato o di un suo speciale procuratore.

Il prezzo di ogni libretto è di centesimi 50.

Norme relative ai servizi internazionali.

Art. 78.

Le condizioni riguardanti il cambio delle corrispondenze coi paesi esteri e gli altri servizi internazionali sono regolate dalle Convenzioni in vigore.

In mancanza di Convenzioni, sarà provveduto con speciali disposizioni emanate per Decreto Reale, da inserirsi nella raccolta delle Leggi e dei Decreti del Regno.

Relazione annuale intorno al servizio postale.

Art. 79.

Sarà distribuita ogni anno al Parlamento una relazione, corredata di tutti gli elementi statistici riguardanti il servizio postale.

Regolamento generale.

Art. 80.

Un Regolamento generale, approvato con Decreto Reale, provvederà alla esecuzione della presente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1889.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero 6152 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 25 e 26 della legge in data del 30 luglio 1888, n. 5618, serie 3ª, portante modificazioni alle leggi precedenti intorno al servizio postale;

Visto il R. Decreto in data odierna, n. 6151, stessa serie, che approva un testo unico delle leggi in vigore pel detto servizio, tranne in quanto riguarda le Casse postali di risparmio;

Occorrendo di provvedere con un Regolamento generale alla esecuzione del servizio medesimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Veduto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste e pei Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito Regolamento generale, firmato d'ordine Nostro dal Nostro Ministro delle Poste e dei Telegrafi, per la esecuzione del servizio postale; tranne in quanto riguarda le Casse postali di risparmio.

Art. 2.

La legge del 30 luglio 1888, n. 5618, serie 3ª, il R. Decreto in data odierna, n. 6151, stessa serie, che approva il testo unico delle leggi postali ed il presente Regolamento avranno effetto dal 1° agosto 1889; salvo la parte relativa alla francatura dei giornali mediante detrazione della tassa dal rispettivo prezzo, la quale parte avrà effetto soltanto dal giorno che sarà determinato con altro Nostro Decreto.

Art. 3.

Coll'attuazione del detto Regolamento resteranno abrogate tutte le disposizioni precedenti per l'esecuzione del servizio postale; tranne in quanto sia diversamente indicato nel Regolamento stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1889.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

REGOLAMENTO GENERALE *intorno al servizio postale.*

CAPO I.

Delle attribuzioni dell'Amministrazione delle Poste e della privativa alla medesima conferita.

Art. 1.

L'Amministrazione delle Poste ha le seguenti attribuzioni:

a) trasporto e distribuzione di oggetti di corrispondenza di qualsiasi specie (*lettere* e *pieghi*, *cartoline*, *biglietti postali*, *carte manoscritte*, *stampe* e *campioni di merci*), la cui spedizione può essere fatta in via *ordinaria*, o con *raccomandazione*, od anche, limitamente alle lettere ed ai pieghi, con *assicurazione* di valore;

b) esecuzione di pagamenti per conto di terzi, mediante la emissione di appositi recapiti, detti *vaglia postali*;

c) esecuzione di *riscossioni*, pure per conto di terzi, su recapiti dai medesimi presentati;

d) emissione di credenziali, sotto la denominazione di *titoli di credito*, che abilitano i rispettivi titolari a ritirare fondi in altre località;

e) commissione per conto di terzi di *associazioni a giornali* o ad altre pubblicazioni;

f) trasporto e distribuzione di piccoli pacchi di merci o di altro, denominati *pacchi postali*, la cui spedizione può essere fatta con o senza *assicurazione* di valore od essere anche gravata di *assegno*;

g) emissione di libretti, detti di *ricognizione*, per agevolare l'accertamento della identità personale dei rispettivi titolari;

h) servizio di *Cassa di risparmio*.

I servizi di cui nei precedenti §§ *a, b, c, d, e, f, g* sono retti dal testo unico delle leggi postali, approvato con Regio Decreto del 20 giugno 1889, n. 6151 (serie 3ª), e dal presente Regolamento.

Le norme stesse valgono anche nei rapporti internazionali, in quanto sia conciliabile colle Convenzioni in vigore, coi Regolamenti per l'esecuzione di queste e colle tariffe emanate in conformità di tali Convenzioni e Regolamenti.

Il servizio dei risparmi è retto dalla legge organica del 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª), dal Regolamento approvato con Regio Decreto del 9 dicembre 1875, n. 2810 (stessa serie) e da posteriori disposizioni, che rimangono in vigore.

Art. 2.

L'esecuzione del servizio postale in genere è affidata nel Regno a stabilimenti di tre distinte categorie:

a) Direzione provinciale;

b) Uffizi, ripartiti in più classi;

c) Collettorie, ripartite ugualmente in più classi.

Esistono uffizi di posta nazionali anche fuori del Regno; cioè nei dominii italiani in Africa ed in taluni paesi stranieri.

Il servizio delle corrispondenze ordinarie è comune a tutti gli stabilimenti postali, aperti al pubblico. Il presente Regolamento indica a quali categorie di stabilimenti sono affidati gli altri servizi.

La parola — *Uffizi*, adoperata genericamente, comprende le Direzioni, gli uffizi di ogni classe, entro e fuori del Regno e le collettorie di prima classe.

Sotto la denominazione di — *Uffizi fuori del Regno* si intendono tanto quelli dei dominii italiani in Africa, quanto quelli esistenti in paesi stranieri, quando non è diversamente indicato.

Art. 3.

Oltre i servizi accennati nel precedente articolo 1º, gli uffizi postali hanno i seguenti servizi accessori:

a) possono essere incaricati, d'accordo coll'Amministrazione finanziaria, della rivendita di carta bollata e di marche da bollo, nei sensi del Regio Decreto del 30 settembre 1863, n. 1492;

b) possono essere incaricati ugualmente di fare operazioni per conto della *Cassa Nazionale di assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro*, nei sensi del Regolamento approvato con Regio Decreto del 1º settembre 1884, n. 2684 (serie 3ª), e di fare riscossioni e pagamenti per conto delle Casse degli invalidi della marina mercantile;

c) possono essere incaricati inoltre del pagamento di titoli di spese e di altre recapiti per conto delle Tesorerie provinciali, nei sensi dell'articolo 217 del Regolamento approvato con Regio Decreto del 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

d) nelle località ove non esistono uffizi del Registro pagano le spese di giustizia, giusta gli articoli 92 e seguenti del Regolamento approvato con Regio Decreto del 10 dicembre 1882, n. 1103 (serie 3ª);

e) nelle località ove non esistono uffizi del Telegrafo sono costituiti in agenzie telegrafiche, nel senso che accettano telegrammi in partenza, e li inoltrano per posta al prossimo uffizio del Telegrafo, per essere fatti proseguire, giusta i Reali Decreti del 22 dicembre 1869, n. 5412 e del 25 aprile 1889, n. 6059 (serie 3ª);

f) come agenti infine delle Casse postali di risparmio adempiono gli incarichi speciali affidati alle Casse stesse.

Art. 4.

Tranne nei casi e nei limiti indicati nella legge postale (testo unico), non incombe all'Amministrazione delle Poste veruna responsabilità per eventuali errori o ritardi nella spedizione, nel trasporto o nella consegna di oggetti ad essa affidati, per dispersione totale o parziale o per deteriorazione di questi o per altri errori o ritardi in genere.

Non è ammessa la rifusione di tasse già riscosse, salvo nei casi indicati nel presente Regolamento.

Art. 5.

Costituiscono *privativa* dell'Amministrazione delle Poste il trasporto e la distribuzione di *lettere* e di *pieghi*, di *cartoline* e di *biglietti postali*. Non la costituiscono il trasporto o la distribuzione di *carte manoscritte*, di *stampe* e di *campioni di merci*.

Per *lettera* si intende, oltrechè qualsiasi comunicazione chiusa, anche qualsiasi comunicazione aperta, che sia manoscritta in tutto od in parte ed abbia carattere di corrispondenza attuale e personale fra due o più individui.

Per *piego* si intende, nel senso postale, una comunicazione, che abbia gli stessi caratteri della lettera e superi il peso di quindici grammi.

I successivi articoli 55, 60, 63, 68 e 104, dànno la definizione delle cartoline, dei biglietti postali, delle carte manoscritte, delle stampe e dei campioni.

Art. 6.

Non costituiscono contravvenzione alla privativa:

a) la distribuzione di lettere circolari aperte, che pubblici uffizi, corpi morali o case di commercio facciano eseguire per proprio conto e nel proprio interesse nelle località di loro residenza, o col mezzo di propri viaggiatori anche fuori di queste;

b) l'inclusione di fatture o distinte, pure aperte, nei colli di merci, comunque trasportati;

c) il trasporto e la consegna di lettere di vettura, polizze, fatture o note di commissioni per parte di intraprenditori di trasporti pubblici, purchè siano del pari aperte e si riferiscano esclusivamnete alle merci, che eglino abbiano in consegna o che debbano ritirare;

d) il trasporto di corrispondenza di qualsiasi natura per parte di capitani o padroni di navi, o dei rispettivi equipaggi, purchè nell'atto del loro arrivo o di ciascun loro scalo nel Regno consegnino o facciano consegnare all'uffizio di Posta tutte quelle dirette ugualmente nel Regno; per essere distribuite od avviate a destinazione:

e) il trasporto per parte di società ferroviarie nel proprio interesse della corrispondenza riguardante l'amministrazione e l'esercizio delle rispettive linee e di quella della stessa natura di altre società ferroviarie, colle quali abbiano servizio cumulativo.

Art. 7.

Nessuno può fare incetta di corrispondenze altrui, raccoglierne e spedirne quand'anche per mezzo della Posta, distribuirne o farne distribuire; nè può collocare cassette d'impostazione in luoghi aperti al pubblico.

La distribuzione però delle corrispondenze giunte per mezzo postale può essere affidata, nelle località ove non esistano portalettere retribuiti dall'Amministrazione, ad agenti dei Comuni od anche a privati, con facoltà di riscuotere un compenso a carico dei destinatari, nella misura che sia approvata dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

Nessuna impresa di trasporti può assumere l'appellativo — *postale*, nè le denominazioni — *Posta*, *Piccola Posta*, od altre somiglianti.

Art. 8.

Gli agenti postali debbono invigilare che non si commettano contravvenzioni alla privativa.

Uguale obbligo è imposto agli ufiziali ed agli agenti di pubblica sicurezza, i quali debbono inoltre deferire, nei limiti delle rispettive attribuzioni, agli inviti che siano loro fatti da quelli delle Poste, per accertare contravvenzioni.

Salvo il disposto del successivo articolo 14, i detti ufiziali ed agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di procedere a perquisizioni sulle navi, sui veicoli delle strade ferrate e delle tramvie, non che sulle vetture pubbliche, escluse però le persone dei viaggiatori e così pure sui vetturali, mulattieri, barcaioli, sugli agenti che scortano i treni delle dette strade ferrate e delle dette tramvie e simili, con obbligo di sequestrare qualsiasi oggetto trasportato in frode alla privativa.

Art. 9.

La penalità di cui negli articoli 3 e 4 della legge postale (testo unico) è misurata sulle tariffe delle corrispondenze non francate interne od internazionali, a seconda che si tratti di corrispondeze dell'una specie o dell'altra.

Art. 10.

L'importo delle oblazioni, ammende o multe è riscosso dagli ufizi del Registro, sotto deduzione di una quarta parte, che potrà essere accordata agli ufiziali od agli agenti della forza pubblica, i quali abbiano accertato le contravvenzioni.

CAPO II.

Del trasporto obbligatorio per parte di terzi dei dispacci postali.

Art. 11.

Chi è obbligato al trasporto dei dispacci, in forza degli articoli 5 e 6 della legge postale (testo unico), deve notificare all'Amministrazione delle Poste in tempo utile gli itinerari e gli orari delle vetture o delle navi, di cui sia intraprenditore o comandante.

Art. 12.

La retribuzione, di cui nell'articolo 7 della detta legge, per il trasporto di lettere e di pieghi è fissa e si applica anche ai biglietti postali.

La retribuzione pel trasporto degli altri oggetti di corrispondenza è fissa pure per le cartoline e progredisce invece per le carte manoscritte, le stampe ed i campioni in ragione del rispettivo peso, nelle stesse proporzioni che sono stabilite per la progressione delle tasse postali.

CAPO III.

Della guarentigia delle corrispondenze, degli altri oggetti, e dei valori affidati alla Posta.

Art. 13.

Il segreto delle corrispondenze affidate alla Posta è inviolabile.

Ne costituisce violazione, per quelle chiuse, non solo l'apertura che ne sia fatta, ma anche la cognizione che sia presa o lasciata prendere in qualunque modo del loro contenuto.

Per le cartoline ne costituisce violazione soltanto la partecipazione a terzi di comunicazioni scritte sulle medesime.

Per gli oggetti sotto fascia o in buste aperte, francati come carte manoscritte, stampe o campioni, non ne costituisce violazione l'apertura che ne sia fatta, al solo scopo di riconoscere che siano nelle condizioni prescritte dalla legge postale (testo unico) e dal presente Regolamento.

È vietato agli agenti delle Poste, sotto pena di licenziamento dal servizio, oltre le maggiori nelle quali potessero incorrere a seconda del Codice penale, di dare informazioni a terzi intorno all'altrui carteggio, circolante sotto qualsiasi forma, fatta eccezione per le richieste delle autorità giudiziarie, in sede penale.

Art. 14.

Qualora gli impiegati delle Dogane, o gli ufiziali ed agenti di pubblica sicurezza abbiano ragione di sospettare che nei dispacci postali, contenenti corrispondenze o pacchi, siano trasportati oggetti di furtiva provenienza o spediti in frode alle leggi sulle Dogane, sulle Privative, sul Dazio di consumo o ad altre, hanno soltanto facoltà lasciando integri i dispacci stessi, di accompagnarli all'ufizio di Posta più vicino e di esigere che siano aperti e verificati in loro presenza senza però violare le corrispondenze.

È vietato agli impiegati od agli ufiziali ed agenti stessi, salvo il caso di flagrante reato, ed a qualsiasi altra persona di introdursi, per procedere a perquisizioni o per altri motivi, nelle vetture postali sulle ferrovie o negli scompartimenti destinati al servizio delle Poste sulle vetture stesse, su quelle delle tramvie o sui piroscafi, senza un'esplicita autorizzazione del Ministero delle Poste e dei Telegrafi od un'ordinanza dell'autorità giudiziaria.

È riservata però agli impiegati doganali la facoltà di visitare i veicoli provenienti dall'estero, prima che vi sieno incominciate le operazioni postali.

Art. 15.

Gli oggetti di corrispondenza affidati alla Posta possono essere rimessi soltanto ai rispettivi destinatari, salvo il disposto dei successivi articoli 38, 39 e 42; tranne:

a) quelli diretti a commercianti od a case di commercio in istato di fallimento, che debbono essere consegnati, nei sensi dell'articolo 749 del Codice di commercio, ai rispettivi curatori, se già nominati, oppure essere tenuti a disposizione dell'autorità giudiziaria;

b) quelli diretti a persone in istato di demenza, che debbono essere consegnati ai rispettivi tutori, se già nominati, od essere ritenuti, a richiesta di chiunque possa avervi interesse, fino a che l'autorità competente abbia provveduto;

c) quelli diretti a persone defunte, che debbono essere consegnati ai rispettivi eredi, se d'accordo fra loro, oppure essere ritenuti, finchè qualcuno di essi abbia provocato provvedimenti dall'autorità giudiziaria;

d) quelli che sieno sequestrati nei casi previsti nell'articolo 13 della legge postale (testo unico) e, limitatamente ai campioni ed alle stampe, in forza di leggi generali; la consegna dei quali oggetti è fatta alle persone all'uopo delegate nelle ordinanze delle autorità sequestranti;

e) quelli diretti a militari di truppa, che debbono essere rimessi alle persone all'uopo delegate dai rispettivi Comandanti;

f) quelli diretti a detenuti in stabilimenti carcerari od in case di correzione, a ricoverati in istituti di beneficenza, o ad alunni in istituti educativi, che debbono essere del pari rimessi alle persone all'uopo delegate dai rispettivi Direttori;

g) gli oggetti assicurati diretti a minorenni non emancipati, che debbono essere consegnati ai rispettivi rappresentanti legali, quando questi ne facciano formale richiesta:

h) gli altri oggetti di corrispondenza, pure diretti a minorenni non emancipati, che debbono essere consegnati ai loro rappresentanti legali, quando questi sieno muniti di autorizzazione giudiziaria.

Salvo il disposto dei paragrafi precedenti, è vietato agli ufizi di Posta di ritardare, ad istanza di chicchessia, la spedizione o la consegna di qualsiasi oggetto.

Art. 16.

Le corrispondenze che si fossero lacerate o che presentassero tracce di alterazione, o fossero state ritirate ed aperte da terzi per errore od omonimia e poi restituite alla Posta, debbono essere convenientemente riparate per cura degli uffizi postali, coll'aggiunta a tergo di apposite dichiarazioni.

Art. 17.

Gli oggetti diversi da quelli di corrispondenza ed il denaro affidati alla Posta rimangano assoggettati, nei rapporti fra terzi, al diritto comune; in quanto non sia diversamente disposto nella legge postale (testo unico).

Art. 18.

Gli atti di opposizione, di sequestro, di pignoramento o di cessione, nei casi in cui sono ammessi, producono effetto di fronte all'Amministrazione delle Poste dal giorno in cui sono notificati al titolare dell'ufizio che debba consegnare quei dati oggetti od eseguire quei dati pagamenti.

Pei sequestri e per le opposizioni che l'autorità giudiziaria ordini in sede penale basta una semplice lettera dell'autorità stessa.

Art. 19.

Il titolare dell'ufizio, cui sieno notificati od intimati atti di opposizione, sequestro o pignoramento, sospenderà la consegna di quei dati oggetti o l'esecuzione di quei dati pagamenti, finchè sia intervenuto un provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria, ai termini dell'articolo 561 del Codice di procedura civile.

Trattandosi di provvedimenti dati dall'autorità predetta in sede penale, si uniformerà senz'altro ai provvedimenti stessi.

Si uniformerà pure agli atti di cessione, quando non esistono opposizioni, sequestri o pignoramenti.

Art. 20.

Per le dichiarazioni, prescritte dagli articoli 611, 613 e 937 del Codice di procedura civile, il titolare dell'ufizio predetto depositerà o farà depositare nella Cancelleria della competente magistratura, mediante ricevuta, un atto da lui sottoscritto, in carta semplice e munito del bollo d'ufizio, da cui risultino:

a) I nomi e i cognomi dei mittenti e dei destinatari, la data d'impostazione e la provenienza di quei dati oggetti, più il relativo importo, quando trattisi di titoli da pagare;

b) Qualunque opposizione, sequestro, pignoramento o cessione precedentamente intimatigli sugli oggetti o valori stessi, indicando nome, cognome, domicilio e residenza di ciascuno degli altri opponenti, sequestranti, pignoranti o cessionari ed i loro titoli esecutivi.

Il detto titolare potrà anche farsi rappresentare da altro agente postale, munendolo di apposito mandato, nei sensi dell'articolo 48 del Codice di procedura civile.

Art. 21.

I provvedimenti e le decisioni giudiziarie riguardanti opposizioni, pignoramenti o sequestri producono effetto di fronte all'Amministrazione postale dal giorno in cui sono notificati al titolare dell'uffizio, di cui nel precedente articolo 18.

Le rinunzie agli atti anzidetti ed a quelli di cessione, per parte degli opponenti, sequestranti, pignoranti o cessionari, hanno effetto, di fronte all'Amministrazione stessa, solamente in quanto resultino da atti pubblici o da scritture private, le cui firme sieno munite di autenticazione notarile, ed a datare dal giorno in cui sieno state come sopra notificate.

CAPO V.

Norme generali intorno al trattamento delle corrispondenze.

Art. 22.

I singoli oggetti di corrispondenza possono essere indirizzati ad una od a più persone, in qualunque località dell'interno o dell'estero, o ad una persona con surrogazione di un'altra in sua mancanza o ad una persona perchè li rimetta ad un'altra, con o senza indicazione del ricapito rispettivo, oppure—*fermi in posta*.

Sono ammessi indirizzi con nomi supposti, o con semplici lettere iniziali o con cifre; tranne sugli oggetti da raccomandare o da assicurare.

Gli indirizzi possono essere fatti sugli oggetti stessi o sui relativi involucri e, tranne sugli oggetti da assicurare, anche su foglietti da esservi incollati sopra; purchè, trattandosi di cartoline, cotali foglietti non superino le dimensioni di centimetri cinque per due. Sono ammessi a mano, a stampa o con qualsiasi altro mezzo meccanico e sugli oggetti da avere corso in via ordinaria anche a matita.

Art. 23.

Può essere aggiunta sull'indirizzo di qualunque oggetto l'indicazione del mittente, fatta a stampa od a mano, con bolli od altrimenti.

L'applicazione di etichette non è però ammessa sulle cartoline e sulle corrispondenze da assicurare.

Art. 24.

Le corrispondenze indirizzate ad uffizi di Posta per essere consegnate a terze persone o per essere fatte proseguire in altre località sono considerate come corrispondenze non francate, impostate nelle località ove risiedono gli uffizi stessi e sono sottoposte inoltre al trattamento di cui nel successivo articolo 113; apponendovi a tergo analoghe dichiarazioni.

Art. 25.

Tutti gli oggetti debbono essere deposti in apposite buche o cassette, fatta eccezione pei giornali o periodici, pei quali sia provveduto altrimenti dal presente Regolamento, per gli oggetti in genere, che si vogliano raccomandare od assicurare, per quelli che sono ammessi a circolare con esenzione di tassa ed infine quelli che sono troppo voluminosi; i quali oggetti debbono essere consegnati agli agenti postali, autorizzati a riceverli.

Art. 26.

Gli uffizi di Posta, che ritirano i singoli oggetti o li estraggono dalle buche o cassette, debbono imprimervi nella parte dell'indirizzo un bollo, che indichi il luogo e la data della rispettiva impostazione.

Art. 27.

È vietato agli uffizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge postale (testo unico), di dare ricevuta di corrispondenze ordinarie, di rilasciare certificati relativi all'impostazione od alla consegna delle medesime e di dichiarare, anche verbalmente, se un dato oggetto esista od abbia avuto corso.

È permesso invece di rilasciare certificati per le corrispondenze raccomandate od assicurate; ma soltanto a richiesta dei rispettivi mittenti o destinatari.

Art. 28.

Non hanno corso, indipendentemente dal disposto dell'articolo 16 della legge postale (testo unico):

a) gli oggetti che possano cagionare danno alle persone cui spetterebbe maneggiarli od alle rimanenti corrispondenze;

b) quelli la cui circolazione sia vietata da leggi, da Regolamenti o da altre disposizioni generali.

c) quelli che abbiano indirizzi sconci od ingiuriosi o contrari all'ordine pubblico;

d) quelli infine la cui spedizione non sia ammessa dalla detta legge o dal presente Regolamento.

Nei rapporti coll'estero sono esclusi gli oggetti d'oro o di argento, comprese le monete, ed in genere gli oggetti passibili di diritti doganali, quand'anche fossero spediti in raccomandazione o con assicurazione.

Le corrispondenze che non possono aver corso in partenza o che debbono essere ritenute negli uffici di destinazione o di transito, sono trattate a seconda del disposto degli articoli 10, 11 e 12 della succitata legge, quando non possono essere restituite subito ai mittenti e non debbano essere sequestrate o distrutte.

Nei casi previsti dal precedente § *a* debbono essere compilati verbali, indicanti il peso delle corrispondenze contenenti gli oggetti ivi menzionati, per l'applicazione in base al detto peso delle penalità, di cui negli articoli 3 e 16 della legge postale (testo unico).

Art. 29.

La francatura delle lettere, dei pieghi e degli oggetti assimilati alle une ed agli altri, nonchè quella delle carte manoscritte, è libera.

La francatura invece delle stampe è dei campioni è obbligatoria e gli oggetti stessi sono ritenuti, se non sono francati, quanto meno parzialmente.

Gli oggetti ritenuti per mancanza di francatura sono trattati a seconda del precedente articolo 28.

Art. 30.

La francatura di tutti gli oggetti di corrispondenza, tanto per l'interno, quanto per l'estero, deve essere operata mediante francobolli nazionali, applicati sugli oggetti stessi nella parte dell'indirizzo, salvo il disposto dei successivi articoli 55, 60, 80, 85 (§ *b* e *c*) e 103, per le cartoline, i biglietti postali e le stampe.

Nello stesso modo sono pagate le tasse di raccomandazione e di assicurazione delle corrispondenze di ogni specie.

Art. 31.

L'applicazione dei francobolli sulle corrispondenze deve essere fatta dai mittenti; salvo per quelle da raccomandare o da assicurare, sulle quali può essere fatta anche dagli uffizi di Posta.

Gli uffizi d'impostazione li annullano in ogni caso con appositi bolli.

Art. 32.

I francobolli debbono essere adoperati nello stato in cui sono somministrati dall'Amministrazione.

Possono essere traforati, nel senso di riprodurre colla traforatura le iniziali dei nomi e cognomi dei mittenti o determinate cifre, che non superino in grandezza il terzo della dimensione di essi francobolli.

Non sono ammessi francobolli mancanti di qualche pezzetto, che superi un decimo della loro dimensione o formati di più pezzetti.

Così pure non sono ammessi francobolli macchiati o francobolli, sui quali sia stato steso uno strato di qualsiasi materia.

Art. 33.

Gli oggetti di francatura libera, sui quali fossero stati applicati francobolli ritenuti falsi, o già adoperati, od altrimenti non ammissibili, hanno bensì corso, ma senza tener conto dei francobolli stessi; salvo il diritto ai destinatari di reclamare pel debito rimborso, quando cotali francobolli sieno riconosciuti validi.

Trattandosi di francobolli ritenuti falsi o di francobolli stati lavati o sottoposti ad altre operazioni, tendenti a fare scomparire sui medesimi le tracce dei bolli annullatori, i destinatari degli oggetti sui quali sono applicati debbono consegnare le rispettive buste o fasce agli uffizi postali di destinazione e, nel caso di oggetti senza buste o fascie, quella parte degli oggetti stessi che contenga l'indirizzo ed i francobolli, ed indicarne in iscritto i mittenti, per l'applicazione a questi della penalità di cui nell'articolo 35 della legge postale (testo unico).

Se ricusano di ottemperare a cotale prescrizione gli oggetti anzidetti sono rimessi intatti all'autorità giudiziaria.

Gli oggetti invece di francatura obbligatoria, per la cui francatura fossero stati adoperati francobolli riputati non ammissibili, sono ritenuti e rimessi subito al Ministero, che, dopo averli esaminati, li passa, a seconda dei casi, nei rifiuti o li rimette in corso o promuove gli opportuni procedimenti.

Art. 34.

Le disposizioni del succitato art. 35 della legge sono applicabili anche alle cartoline ed ai biglietti postali.

I francobolli impressi sulle cartoline o sui biglietti, che ne fossero staccati, non sono validi per altri usi.

Art. 35.

Le lettere ordinarie francate incompletamente sono gravate di una tassa pari a quella delle non francate, sotto deduzione dell'importare dei francobolli appostivi.

Sono pareggiate alle lettere francate incompletamente le cartoline e così pure i biglietti postali, per cui occorresse qualche supplemento di francatura.

Le carte manoscritte, le stampe ed i campioni francati del pari incompletamente sono sottoposti a tasse doppie di quelle di francatura, sotto deduzione delle già pagate.

Pei giornali la tassa da applicarsi è sempre doppia di quella, di cui nell'articolo 29 della legge postale (testo unico), sotto deduzione delle già pagate.

Le corrispondenze raccomandate od assicurate con francatura incompleta sono sottoposte a loro volta alle tasse di cui sopra, con aggiunta di quelle normali di raccomandazione o di assicurazione, detratto l'importare dei francobolli appostivi.

Art. 36.

Le corrispondenze cambiate mediante navi non postali fra località del Regno o fra queste e le località fuori di esso ove esistono uffizi postali italiani sono sottoposte ad una sopratassa, pari alla retribuzione dovuta ai capitani delle navi stesse, ai sensi dell'articolo 7 della Legge postale (testo unico) e dell'articolo 12 del presente Regolamento.

La sopratassa fa carico ai destinatari, quando non sia stata pagata in precedenza dai mittenti, mediante applicazione di francobolli equivalenti sulle corrispondenze stesse.

Art. 37.

Le tasse e sopratasse che gravano le corrispondenze non francate o francate incompletamente debbono essere rappresentate da segnatasse, applicati sulle medesime dagli uffizi di destinazione.

I destinatari di corrispondenze gravate di tasse o sopratasse debbono astenersi dal pagarle, se queste non sono rappresentate da segnatasse equivalenti.

Art. 38.

Il mittente di qualsiasi oggetto di corrispondenza, tanto ordinaria, quanto raccomandata od assicurata, può ritirarlo o modificarne l'indirizzo o la destinazione, quando non sia per anco partito, purchè ne faccia domanda in iscritto all'uffizio della località ove sia stato impostato, giustifichi la propria identità, esibisca un *fac-simile* dell'indirizzo dell'oggetto medesimo, o la ricevuta corrispondente, dato che sia raccomandato od assicurato, ed assista, quando occorra, all'apertura di esso, per riconoscerne la sottoscrizione

Art. 39.

Indipendentemente dal disposto del successivo articolo 47, il mittente di un oggetto già partito, ma tuttora in possesso della Posta, può farlo richiamare, o farne modificare l'indirizzo o la destinazione per opera di un uffizio di transito o dell'uffizio destinatario, quando non ostino impedimenti, nei sensi della legge o del presente Regolamento, oppure farlo sottoporre a raccomandazione, dato che abbia avuto corso in via ordinaria; facendone domanda colle norme dianzi indicate.

L'ordine di modificarne l'indirizzo o la destinazione, oppure di trattenerlo o rimandarlo o di sottoporlo a raccomandazione può essere spedito per Posta o per Telegrafo, a spese dell'interessato; ma sempre per opera dell'ufficio d'impostazione.

La spesa è quella di una lettera ordinaria o raccomandata, a scelta di lui, se l'ordine deve essere inoltrato per Posta, o del telegramma occorrente, se deve essere inoltrato per Telegrafo.

Trattandosi di sottoporre a raccomandazione corrispondenze spedite in via ordinaria, deve essere pagata inoltre la maggiore tassa dovuta.

Quando le corrispondenze richiamate ritornano all'uffizio di partenza possono essere aperte, se occorre, in presenza del mittente, per accertare che sieno state effettivamente spedite da lui stesso.

Art. 40.

Qualora le corrispondenze, di cui nei precedenti articoli 38 e 39, non fossero francate, chi le ritira deve pagare le tasse che sarebbero andate a carico dei destinatari, ove avessero avuto corso regolare; applicando la tariffa interna per gli oggetti diretti all'estero.

Art. 41.

La distribuzione delle corrispondenze ordinarie in arrivo, sieno francate o sottoposte a tassa, è fatta negli uffizi postali di destinazione, o col mezzo dei portalettere, nelle località ove questi esistono.

Sono distribuite col mezzo dei portalettere, oltre le lettere ed i pieghi, anche le carte manoscritte, le stampe ed i campioni non eccedenti per ciascun destinatario e per ciascuna distribuzione il peso di mezzo chilogramma, che portino la indicazione del recapito o sieno all'indirizzo di persone, il cui recapito sia conosciuto; salvo, nel secondo caso, ordini in contrario delle persone stesse.

Sono distribuite negli uffizi le *ferme in posta*, quelle circolanti con esenzione delle tasse postali e tutte le altre, che per qualunque ragione non possano essere recapitate a domicilio.

Possono essere fatte però recapitare, in via d'eccezione, anche le corrispondenze circolanti con esenzione di tassa, quando sieno in tale quantità che il loro recapito non possa intralciare menomamente il servizio dei privati.

La distribuzione delle corrispondenze è sempre gratuita, salvo il disposto del primo capoverso del precedente articolo 7, nel qual caso però il ricevimento a domicilio non ne è mai obbligatorio.

È in facoltà dell'Amministrazione di far recapitare a domicilio anche le corrispondenze raccomandate ed assicurate. Laddove non ne sia ammessa o non ne sia possibile il recapito, deve essere dato avviso gratuito ai destinatari dell'arrivo delle medesime.

Deve essere dato loro avviso ugualmente dell'esistenza di quelle, che non possono essere recapitate, stante il peso, o per altre cause eccezionali.

Art. 42.

Le corrispondenze ordinarie distribuite in uffizio sono rimesse a chi le chiede, in nome dei destinatari, salvo il disposto del precedente articolo 15 e fatta eccezione per le *ferme in posta*.

Quelle il cui indirizzo consti di sole lettere iniziali o di cifre sono consegnate ugualmente a chi le chiegga, indicando le iniziali o le cifre stesse, nell'ordine in cui sono disposte.

Le *ferme in posta* sono consegnate soltanto ai destinatari, che giustifichino la propria identità, considerando come tali gli esibitori di buste di altri oggetti, ugualmente *fermi in posta*, oppure raccomandati od assicurati, diretti alle stesse persone e ritirati in precedenza, o di indirizzi uguali e di identica scrittura

Le corrispondenze raccomandate od assicurate sono consegnate soltanto ai rispettivi destinatari in persona od a rappresentanti mandatari o delegati di essi, che giustifichino, i primi la propria identità e gli altri anche la propria qualità, colle norme prescritte pel pagamento dei vaglia postali e ne rilascino ricevuta.

Per le raccomandate le delegazioni possono essere fatte a tergo degli avvisi, di cui nel penultimo capoverso del precedente articolo 41, o su altri stampati provveduti dall'Amministrazione; purchè le firme dei destinatari, se non note agli uffizi di Posta, sieno autenticate da pubblici uffiziali o guarantite con quelle ben conosciute di idonei mallevadori.

Per le assicurate occorrono invece mandati di procura regolari.

Non sono ammessi in veruno dei detti casi mandati, che non autorizzino esplicitamente i mandatari a ritirare corrispondenze postali in nome dei mandanti.

Art. 43.

Negli uffizi principali possono essere poste a disposizione di chiunque ne faccia domanda caselle speciali, per la sua corrispondenza in arrivo; mediante il pagamento di una tassa mensile, determinata con Decreto ministeriale.

È ammessa eziandio l'apertura di conti di credito, tanto per la francatura delle corrispondenze in partenza, quanto per la consegna di quelle tassate in arrivo; alle condizioni da essere determinate ugualmente con Decreto ministeriale.

Art. 44.

Le corrispondenze ordinarie recapitate per opera dei portalettere possono essere lasciate alle persone di famiglia dei destinatari, od ai portieri delle case o degli alberghi ove eglino dimorino, o sieno alloggiati, o nei negozi, stabilimenti, uffizi, manifatture o simili cui sieno addetti.

Le corrispondenze raccomandate possono essere rimesse dai portalettere a persone di famiglia dei destinatari e coi medesimi conviventi od a Direttori di alberghi, negozi, stabilimenti, uffizi, manifatture o simili, ove eglino sieno alloggiati, o cui sieno addetti; ma sempre mediante ricevuta.

La consegna delle corrispondenze assicurate deve essere fatta esclusivamente ai destinatari in persona od a loro rappresentanti, muniti di procura.

In nessun caso le corrispondenze in genere sono portate più di due volte ai recapiti designati.

Art. 45.

Nel caso di corrispondenze con un indirizzo, che l'uffizio di Posta sappia essere comune a più persone, le corrispondenze stesse debbono essere aperte in concorso di tutte quelle date persone o di loro mandatari, per riconoscere a chi spettino; tranne che chi le domanda sappia indicarne la provenienza ed il mittente Quando taluna di esse persone, sebbene invitata, non si presenti, l'apertura delle corrispondenze di cui trattasi può essere eseguita col solo concorso di quella o di quelle che si sieno presentate.

Art. 46.

Ciascuno è libero di ritirare le corrispondenze al proprio indirizzo, o di rifiutarle; ma in questo secondo caso non può aprirle, nè prendere notizia altrimenti del loro contenuto.

Le corrispondenze rifiutate sono respinte subito ai rispettivi mittenti, se noti. Altrimenti sono rimesse al Ministero, per essere sottoposte al trattamento prescritto dagli articoli 10, 11 e 12 della legge postale (testo unico), dopo di che sono distrutte, salvo le eccezioni ivi indicate.

I mittenti non possono ricuperarle, senza pagare le tasse di cui sieno gravate.

Art. 47.

Gli oggetti di corrispondenza che non abbiano potuto essere distribuiti e non sieno stati richiamati dai mittenti sono tenuti per un periodo di due mesi negli uflzi di destinazione; dopo di che sono trattati a seconda dell'articolo precedente.

Qualora però risulti chi sia il mittente di taluno di essi oggetti, deve essergli dato avviso della giacenza di quel dato oggetto, affinchè ne disponga.

Gli avvisi e le risposte a questi hanno corso gratuitamente.

Per le stampe, che non sieno *ferme in posta*, il periodo di custodia è limitato a quindici giorni.

Art. 48.

Indipendentemente dal disposto del precedente art. 39, le corrispondenze in arrivo possono essere fatte proseguire in altre località, su richieste scritte dei rispettivi destinatari, presentate agli uflzi di destinazione od indirizzate a questi per Posta o per Telegrafo.

Se cotali richieste non hanno carattere di autenticità, le corrispondenze ordinarie sono avviate alle nuove destinazioni *ferme in posta*.

Sono ammesse pure richieste di terzi, purchè di notoria onestà che sieno presentate in nome dei destinatari agli uflzi di destinazione delle corrispondenze da far proseguire.

Art. 49.

La rispedizione delle corrispondenze da un luogo ad un altro del Regno non è sottoposta a nuove tasse, purchè le corrispondenze stesse non sieno state aperte o non ne sia stato mutato l'indirizzo

È fatta eccezione per le lettere, le cartoline, i biglietti e le carte manoscritte, indirizzate nel distretto dell'uflzio di impostazione e francate come tali, che sieno fatte proseguire fuori distretto; le quali corrispondenze sono sottoposte ad un supplemento di tassa, anche se raccomandate, pari alla differenza fra la tassa già pagata e quella che avrebbe dovuto esserlo, se fossero state indirizzate in origine nelle località di nuova destinazione.

Quelle non francate o francate incompletamente sono sottoposte alle tasse delle corrispondenze circolanti in identiche condizioni fra un uflzio ed un altro.

Le corrispondenze state aperte e poi rimesse in Posta e così pure quelle di cui sia stato mutato l'indirizzo, anche senza aprirle, sono trattate come di nuova impostazione; salvo il disposto del precedente articolo 39.

Non è considerato però come mutazione di indirizzo il cambiamento di destinazione o di recapito o l'aggiunta di questo, o di altre indicazioni atte ad agevolare la ricerca del destinatario.

Art. 50.

Allorquando sorga controversia sulla tassa di francatura da applicarsi a determinati oggetti in partenza, si applica la più elevata, compilando appositi verbali, firmati dagli ufiziali di Posta e dai mittenti, da essere rimessi al Ministero delle Poste e dei Telegrafi, per le sue determinazioni.

I reclami per indebita applicazione di tasse su corrispondenze non francate, in arrivo tanto dall'interno quanto dall'estero, possono essere fatti anche verbalmente agli uflzi di Posta che ne riferiscono al Ministero, per le sue determinazioni, comunicandogli quei dati oggetti od i relativi involucri.

CAPO V.

Delle lettere ordinarie.

Art. 51.

La riduzione di tassa, di cui nell'articolo 21 della legge postale (testo unico), è applicabile alle sole lettere semplici ed agli oggetti pareggiati a queste, all'indirizzo, oltrechè di sotto ufficiali, di caporali o di soldati in servizio attivo o di loro assimilati dell'esercito o dell'armata, compresi quelli appartenenti a corpi irregolari, anche di allievi in istituti di istruzione militare, che abbiano preso ferma e non abbiano grado di ufficiale e di detenuti in istabilimenti militari di pena, finchè rimangano ascritti all'esercito od all'armata, con grado inferiore a quello di ufficiale.

Art. 52.

La riduzione di cui nell'articolo precedente compete anche alle lettere dirette a guardie di finanza mobilizzate in tempo di guerra ed ai loro graduati, in condizioni identiche a quelle degli altri ammessi a cotale beneficio.

Art. 53.

Per distretto postale, nel senso del capoverso dell'articolo 20 della legge postale (testo unico), si intende il territorio servito da un dato uflzio, direttamente o per mezzo di collettorie o di agenti rurali.

Un Comune costituisce un solo distretto, quand' anche vi esistano più uflzi.

Art. 54.

Le lettere ordinarie possono essere spedite in buste di qualunque forma e colore, od essere piegate e chiuse altrimenti. Oltre quanto è disposto nel precedente articolo 28, non debbono contenere denaro, carte od oggetti di valore; sotto la comminatoria di cui nell'articolo 113.

Sono ammesse buste, sulle quali sieno stampati annunzi commerciali.

CAPO VI.

Delle cartoline per corrispondenza.

Art. 55.

Le *cartoline* semplici sono costituite da cartoncini lunghi centimetri 14 e larghi centimetri 8; le doppie da due di essi cartoncini, uniti e ripiegati l'uno sull'altro.

È fatta eccezione per quelle destinate a circolare soltanto nel distretto dell'uflzio d'impostazione, le quali hanno le dimensioni di centimetri 11 per 7.

Le cartoline vendute dall'Amministrazione delle Poste hanno impresso in alto nella parte anteriore il francobollo di francatura.

L'Amministrazione stessa cambia con altre quelle che sieno eventualmente sciupate; mediante però il pagamento per parte degli esibitori di un centesimo per cartolina, in rimborso della spesa di fabbricazione.

Art. 56.

Le cartoline provvedute dall'industria privata, in conformità dell'articolo 23 della Legge postale (testo unico), non possono essere di peso e di dimensioni maggiori di quelle della Posta. Possono differire da queste nel colore.

Oltrechè mediante francobolli, ne è ammessa la francatura mediante bollatura preventiva, per opera dell'Officina delle carte-valori, previo pagamento delle rispettive tasse, ed alle condizioni da essere determinate con Decreto Ministeriale.

Se non sono francate o lo sono incompletamente, sono sottoposte al trattamento delle lettere ordinarie non francate o francate incompletamente.

È considerato come cartolina provveduta dall'industria privata qualsiasi cartoncino, non eccedente il peso e le dimensioni della cartolina postale semplice, che abbia da un lato l'indirizzo e dall'altro contenga comunicazione manoscritte o parte stampate e parte manoscritte; le ultime di natura tale che non consentano di trattare i cartoncini stessi come stampe.

Art. 57.

Le cartoline debbono essere spedite senza buste, nè altri involucri e senza essere piegate in verun modo.

Il lato anteriore è riservato per l'indirizzo, da essere fatto colle norme di cui nei precedenti articoli 22 e 23 e non può contenere altre indicazioni manoscritte.

Il lato posteriore serve per le comunicazioni dei mittenti ai destinatari e può essere riempiuto in qualunque modo, con o senza firma.

È ammesso che sull'uno o sull'altro lato sieno impressi disegni

È ammessa pure l'applicazione di marche da bollo sulle cartoline, che debbano servire come quietanze.

Art. 58.

Salvo il disposto del secondo capoverso del successivo articolo 134, le cartoline con risposta debbono essere impostate con unita la seconda parte in bianco o tutt'al più coll'indirizzo già predispostovi, o con aggiuntivi francobolli per la raccomandazione di essa; giammai riempiute in amendue le parti o colla seconda cucita od incollata colla prima, in modo che lo scritto rimanga chiuso.

La parte riservata alla risposta può essere adoperata separatamente, per corrispondere con qualsiasi persona.

Art. 59.

Le cartoline accluse in buste o spedite sotto fascia sono trattate come lettere non francate; sotto deduzione del rispettivo valore, quando

le buste sieno aperte e le fasce tali da rendere possibile la bollatura delle cartoline stesse.

Le cartoline cui sieno uniti od attaccati campioni od altri oggetti non francati separatamente e quelle nella cui spedizione sia stato contravvenuto a qualsiasi delle disposizioni degli articoli precedenti, sono tassate esse pure come lettere non francate, sotto deduzione ugualmente del rispettivo valore.

Le prime parti però di cartoline con risposta, che sieno spedite senza la seconda, sono assoggettate soltanto ad una sopratassa di cinque centesimi, quando non vi sia stato aggiunto un francobollo equivalente.

Indipendentemente dal disposto del paragrafo *c* del precedente articolo 28, non hanno corso cartoline, che contengano nella parte riservata alle comunicazioni espressioni evidentemente sconcie, ingiuriose o contrarie all'ordine pubblico; dato che gli uffizi di Posta se ne avvedano.

CAPO VII.

Dei biglietti postali.

Art. 60.

Il *biglietto postale* si compone di un foglietto doppio, da potere essere chiuso.

Le sue dimensioni sono di centimetri 14, per centimetri 8.

Ha impresso il francobollo di francatura.

È applicabile a cotali biglietti il disposto dell'ultimo capoverso del precedente articolo 55.

Art. 61.

I biglietti possono essere spediti aperti, riempiuti anche nell'esterno della parte posteriore o senza la parte stessa.

Questa non può essere invece adoperata separatamente.

Può esservi incluso qualsiasi oggetto, salvo il disposto degli articoli 28 e 54.

Art. 62.

I biglietti che superassero il peso di 15 grammi, per avere acclusi fogli od altri oggetti, debbono essere completati nella francatura mediante francobolli, e non essendolo sono trattati come lettere francate incompletamente, nei sensi del precedente articolo 35

Allo stesso trattamento sono sottoposti quelli che avessero attaccati campioni od altri oggetti, non francati separatamente, dato che superino il detto peso.

CAPO VIII.

Delle carte manoscritte.

Art. 63.

Per *carte manoscritte* si intendono gli atti legali, i documenti di qualsiasi natura, i modelli stampati riempiuti a mano e le altre carte in genere scritte in tutto od in parte, che non abbiano carattere di corrispondenza attuale e personale fra mittente e destinatario, ai sensi dell articolo 5 del presente Regolamento, e non possano essere comprese fra le stampe, ai sensi dell'articolo 30 della legge postale (testo unico).

Sono trattate come carte manoscritte anche lettere di antica data, purchè aperte.

Art. 64.

La tassa dei singoli pacchi di carte manoscritte si applica come segue:

a) fino al peso di grammi 50, centesimi 20 se francati e 40 se non francati;

b) oltre grammi 50 fino a 500, rispettivamente centesimi 40 od 80;

c) oltre grammi 500 fino a 1000, centesimi 80 o lire 1,60; aggiungendo in seguito rispettivamente centesimi 40 od 80 ogni 500 grammi o frazione di maggiore peso.

I pacchi stessi sono però sottoposti alla tassa delle lettere, quando questa resulti inferiore.

Art. 65.

Le dette carte debbono essere spedite sotto fasce mobili od in buste aperte od entro involucri di carta, di tela o di altro, ugualmente aperti. Possono anche essere legate; ma in tale caso la legatura deve essere fatta in modo, che possa essere facilmente sciolta.

Altrimenti sono trattate come lettere.

Art. 66

Ciascun pacco può contenere una lettera di accompagnamento, purchè sia semplice, aperta ed indirizzata allo stesso destinatario.

Se fosse chiusa o pure essendo aperta superasse il peso di 15 grammi o fosse indirizzata ad altra persona, il pacco è gravato della tassa della lettera stessa, considerandola come non francata.

Se le lettere fossero più di una, quand'anche all'indirizzo dello stesso destinatario sono tassate ugualmente a parte, lettera per lettera.

I destinatari di pacchi stati tassati per intiero come lettere, ai sensi dell'articolo 65, perchè spediti sotto fasce non intieramente mobili o perchè legati in modo da non poter essere facilmente sciolti, hanno diritto, depositando l'importo della tassa, che i pacchi stessi sieno aperti e verificati in loro presenza. Qualora tutte le carte che contengano sieno riconosciute della natura delle manoscritte o sia loro applicabile il disposto del successivo articolo 107, sono consegnati gratuitamente, se francati, o mediante il pagamento della tassa normale, se non francati; aumentata, quando ne sia il caso, di quella di cui sopra.

Qualora invece contengano carte, le quali abbiano carattere di lettere, salvo il disposto del precedente paragrafo primo, la tassa applicata non può essere ridotta.

È ammessa l'inclusione di vaglia postali nei detti pacchi.

Art. 67.

Ciascun pacco non deve superare cinque chilogrammi di peso e 45 centimetri di dimensione, in veruno dei suoi lati. Quelli di peso o di dimensioni maggiori non hanno corso.

CAPO IX.

Delle stampe in genere.

Art. 68.

Per *stampe* si intendono, nel senso postale, non solo le impressioni o riproduzioni in tipografia, ma anche quelle in litografia, in autografia, e simili, ed in genere tutte le impressioni o riproduzioni su carta, su carta pecora, su tela o su cartone, fatte mediante qualsiasi processo meccanico, escluso il calco ed esclusa la macchina da scrivere.

Le impressioni o riproduzioni fatte in questi ultimi due modi sono trattate come lettere.

Così pure non sono ammesse come stampe le cartelle del Debito pubblico, i biglietti di Banca, i francobolli, le marche da bollo e simili, quand'anche annullati, e le altre carte-valori.

Art. 69.

Sono *stampe periodiche* i giornali, le riviste e simili, qualunque sia l'argomento di cui trattino, purchè escano regolarmente quanto meno una volta per trimestre, contengano materie diverse da un numero all'altro e non costituiscano una o più opere determinate; ma sieno invece tali da poter durare indefinitamente.

Sono compresi in questa categoria anche i listini ed i cataloghi commerciali, che abbiano nella forma e nella sostanza i detti requisiti.

Art. 70.

Sono *stampe non periodiche* tutte quelle non comprese fra le periodiche, ed indicate nel successivo articolo 101, quando anche pubblicate per dispense od in associazione.

Art. 71.

La tassa delle stampe periodiche si computa esemplare per esemplare, anche se spedite in pacchi.

La tassa delle non periodiche si computa invece sul peso complessivo di ciascun pacco, qualunque sia la quantità degli oggetti onde consti, purchè siano tutti allo stesso indirizzo; mentre se sono a più indirizzi sono tassati separatamente.

Art. 72.

Per profittare delle tasse stabilite per le stampe queste debbono essere impostate in buste aperte, in astucci pure aperti o sotto fasce mobili; distese, piegate o disposte in forma di rotoli, isolate od in pacchi.

Sono ammesse anche senza fasce, coll'indirizzo sopra una delle faccie, sulle copertine o nei margini.

Le fasce possono coprirne l'intiera superficie e possono essere afforzate con una legatura esterna, purchè facile ad essere sciolta.

Art. 73.

Sulle stampe in genere e sulle rispettive fasce non sono ammessi scritti di sorta, oltre l'indirizzo, nè sono ammesse aggiunte fattevi dopo la tiratura, mediante caratteri mobili, bolli e simili, salvo le eccezioni di cui nei successivi articoli 78, 101 e 102.

Nel caso di contravvenzione a tali divieti e così pure nel caso di stampe accompagnate da lettere, le stampe stesse sono tassate per intiero come lettere non francate, sotto deduzione delle tasse già pagate.

Art. 74.

Le stampe, francate come tali, che sieno state spedite sotto fasce non mobili, possono essere aperte dagli uffici di Posta, per essere verificate. Se non contengono scritti non ammessi sono poste in corso, senza sopratassa.

I destinatari di quelle, che fossero state tassate invece come lettere, in forza dell'articolo 32 della legge postale (testo unico), hanno diritto, depositando l'importo delle tasse, che siano aperte e verificate in loro presenza.

Se non vi esistono lettere o scritti non ammessi, sono consegnate gratuitamente: mentre se la contravvenzione è accertata, la tassa cui sono state sottoposte non può essere ridotta

CAPO X.

Delle stampe periodiche.

Art. 75.

Sono considerati quali parti integranti dei giornali o dei periodici cui riferisconsi e sono compresi nel rispettivo peso:

a) i fogli distinti dai principali, che costituiscano una continuazione di questi, siano di uguale formato e sieno spediti insieme, anche se contengano leggi, regolamenti, discorsi, relazioni e simili, formanti parte da sè, purchè abbiano carattere d'attualità;

b) i disegni, le incisioni, i modelli, i figurini e simili, che corredino pubblicazioni tecniche, giornali di mode o giornali illustrati in genere, purchè portino stampata l'indicazione delle pubblicazioni cui sono uniti;

c) i foglietti di annunzi, qualunque ne sia il formato e la quantità, attaccati a riviste o ad altri periodici, pubblicati a fascicoli;

d) le copertine di riviste o di altre pubblicazioni pure a fascicoli, quand'anche contengano ugualmente annunzi;

e) i piccoli ritagli di stoffe e simili, uniti quali mostre a giornali od a cataloghi.

Art. 76.

Sono considerati invece quali *supplementi* tutti gli altri fogli distinti dai principali, che siano spediti a parte, abbiano la indicazione di *supplementi* dei fogli stessi, od altra analoga, sieno anch'essi di uguale formato e trattino di materie affini.

I fogli medesimi sono sottoposti alla tassa delle stampe periodiche.

Art. 77.

Sono considerate infine quali stampe non periodiche, quando anche sieno spedite assieme a stampe peridiche ed abbiano uguale formato, tutte quelle, il cui contenuto non abbia verun rapporto con queste, i programmi, i fogli di annunzi, i calandari, le strenne e simili.

Se hanno corso insieme, i fogli principali e quelli annessivi debbono essere francati cumulativamente; applicando le tasse rispettive, se sono spediti dagli editori, nei modi prescritti dagli articoli 26 e 27 della legge postale (testo unico), oppure la tassa di cui nell'art. 107 del presente, se sono spediti dagli editori stessi in altri modi, o da particolari.

Art. 78.

In eccezione al disposto del precedente articolo 73, nel testo o sulle copertine, a seconda dei casi, di giornali o di periodici o mediante sovrapposizione sui medesimi di cartellini, è ammessa l'aggiunta:

a) di indicazioni di scadenze di associazioni o di residui prezzi da pagarsi o della natura degli invii; per esempio - *gratuito* o *per cambio*;

b) di correzioni di errori tipografici;

c) di segni tendenti a richiamare l'attenzione su determinati punti.

Art. 79.

Gli editori di giornali quotidiani, che vogliano profittare della tassa di francatura di cui nell'articolo 26 della legge postale (testo unico), debbono dichiarare all'Amministrazione delle Poste, indicandole per quali periodi di tempo ricevano associazioni ed a quale prezzo per ciascun periodo.

Sono considerati come giornali quotidiani anche quelli pubblicati soltanto sei volte per settimana, purchè si sottopongano alle norme di spedizione dei quotidiani e ad identiche tasse mensili.

L'Amministrazione pubblica un elenco degli uni e degli altri.

Art. 80.

Gli uffizi di Posta, che ricevono *associazioni* ai giornali, di cui nell'articolo precedente, alle condizioni indicate nel successivo articolo 197, ne rimettono l'importo ai rispettivi editori, sotto deduzione della tassa di francatura dei giornali medesimi per quei dati periodi di tempo; tenendo nota, ed informandone gli uffizi di quelle altre località, ove dovranno essere spediti.

Pei giornali il cui peso non superi 50 grammi cotale tassa è di centesimi 18 per mese e per esemplare, qualunque sia il numero delle pagine di cui constino.

Per quelli il cui peso superi 50 grammi si applica tante volte la tassa di 18 centesimi mensili, quante la detta unità di peso stia nel peso totale; computando la frazione di questo come un'unità.

Per quelli infine che, stante la pubblicazione abituale, ma non quotidiana, di numeri doppi, superino soltanto una o più volte per mese il detto peso, si aggiunge la relativa maggiore tassa, elevando ad un centesimo intiero la frazione di centesimo che ne risulti.

Nel caso di associazioni a più edizioni quotidiane dello stesso giornale, la tassa è computata sul numero degli esemplari da essere spediti.

Art. 81.

I pacchi di giornali inviati dagli editori ai singoli uffizi debbono contenere un numero di esemplari dei giornali stessi, che corrisponda a quello delle associazioni in corso in quelle date località, tenendo conto delle variazioni dipendenti da mutazioni di residenza degli associati.

In cotali pacchi possono essere anche compresi esemplari destinati a persone non associate nei modi ordinari, purchè gli editori abbiano pagato essi anticipatamente negli uffizi postali di partenza l'importo delle tasse di spedizione, in ragione di centesimi 18 o più mensili per esemplare, a seconda dell'articolo precedente, osservando le norme che saranno prescritte dall'Amministrazione.

Il numero degli esemplari contenuti in ciascun pacco deve esservi indicato sulla copertina.

I giornali in arrivo sono poi distribuiti, per cura degli uffizi postali di destinazione, non più tardi delle corrispondenze ordinarie.

Qualora ne manchi qualche esemplare, gli uffizi stessi lo reclamano subito, lasciandone intanto privo taluno degli associati, per turno.

Art. 82.

Gli esemplari dei giornali medesimi che siano indirizzati invece a particolari debbono essere francati mediante francobolli, in ragione di uno o più centesimi per esemplare, a seconda del peso, se spediti sotto fascie stampate e di due o più centesimi per esemplare pure a seconda del peso, se spediti sotto fascie manoscritte.

È fatta però eccezione per quelli diretti a rivenditori in quantità variabile da un giorno all'altro, i quali possono essere francati in ragione di sei o più millesimi per esemplare, a seconda del peso, mediante bollatura preventiva della carta destinata a la rispettiva tiratura, a forma del successivo articolo 88 o mediante abbonamento, a forma dei successivi articoli 89 e seguenti.

Art. 83.

I giornali di cui negli articoli precedenti possono contenere supplementi od altri fogli od essere anche accompagnati da altri giornali o da stampati di altra specie, purchè tali supplementi, giornali o stampati sieno francati esclusivamente mediante bollatura preventiva della carta, in ragione di uno o più centesimi per esemplare, a seconda del loro peso e della loro natura.

Quando tali supplementi, giornali o stampati non sono francati nel detto modo, sono ritenuti dagli uffizi postali di destinazione.

I premi che gli editori dei giornali stessi accordino ai rispettivi associati debbono essere spediti per loro cura direttamente a questi, francati nei modi ordinari.

Art. 84.

Nel caso che qualche giornale cessi o sospenda le sue pubblicazioni, le tasse già pagate per le associazioni in corso non sono restituite.

Se le riprende successivamente, prima che sieno scaduti i periodi di tempo pei quali le associazioni stesse erano state prese, queste possono essere fatte rivivere fino alla scadenza di quei dati periodi.

Art 85.

I giornali quotidiani, i cui editori non intendano attenersi alle norme di cui negli articoli precedenti, i giornali non quotidiani ed i periodici in genere, purchè spediti giusta le prescrizioni dell'articolo 27 della legge postale (testo unico), sono sottoposti alla tassa ivi indicata e possono essere francati in uno dei modi seguenti:

a) con francobolli;

b) mediante *bollatura preventiva* della carta destinata alla loro tiratura, limitatamente però alle pubblicazioni che non oltrepassano il peso di 50 grammi e constino di un solo foglio, o delle rispettive fascette;

c) mediante *abbonamenti* fra essi editori e l'Amministrazione delle Poste.

I listini o cataloghi periodici però possono essere francati soltanto nei modi indicati nei §§ *b* e *c*; e quelli che fossero francati invece mediante francobolli sono considerati come stampe non periodiche.

I supplementi di giornali in genere sono sottoposti allo stesso trattamento dei fogli principali; salvo l'eccezione di cui nel precedente articolo 83.

Nessuno dei diversi metodi di francatura autorizza riduzioni delle tasse dovute, in ragione del numero degli esemplari e del peso di questi.

Art. 86.

Anche i giornali e le opere periodiche di data arretrata, riuniti in volumi, sono sottoposti alla tassa di cui nel succitato articolo 27 della legge postale (testo unico); ma debbono essere francati esclusivamente mediante francobolli.

Art. 87.

Gli editori di giornali quotidiani od assimilati a questi, che abbiano dichiarato di voler approfittare del trattamento di cui nell'articolo 26 della detta legge, non possono valersi promiscuamente di altri metodi di francatura per parte delle loro spedizioni; salvo il disposto del precedente articolo 82.

Così pure gli editori dei giornali ammessi al trattamento di cui nell'articolo 27 della legge postale (testo unico) non possono valersi promiscuamente dell'uno e dell'altro dei metodi indicati nei §§ *b* e *c* del precedente articolo 85.

Art. 88.

Nelle sole Direzioni provinciali delle Poste ha luogo la *bollatura preventiva* della carta destinata alla stampa di giornali o di periodici nelle provincie stesse e delle rispettive fascette.

Il bollo deve avere l'indicazione della località ove è impresso, della data della sua impressione e della tassa pagata.

La tassa per la bollatura della carta deve essere sodisfatta, nell'atto che i fogli bollati sono ritirati dalla Posta in ragione di un centesimo, salvo l'eccezione di cui nel capoverso del precedente artico-

lo 82, per ogni foglio o parte di foglio corrispondente in grandezza ad un esemplare di quella data pubblicazione.

Qualora qualche foglio si guasti nella tiratura o non possa per qualunque altro motivo essere più adoperato, è restituita la tassa pagata.

I fogli stampati debbono essere piegati in modo, che il bollo postale rimanga in evidenza.

La tassa per la bollatura delle fascette deve essere sodisfatta ugualmente, in ragione di uno o più centesimi per ciascuna, a seconda dei giornali o dei periodici cui sono destinate.

Le fascette bollate valgano però soltanto pel giorno indicato nel bollo impressovi e pei quattro giorni successivi. È per altro applicabile a quelle non adoperate nel detto termine il disposto del terzo capoverso del presente articolo.

Art. 89.

Gli *abbonamenti*, di cui nel paragrafo *c* del precedente articolo 85, possono essere ugualmente accordati dalle sole Direzioni provinciali delle Poste, anche per giornali, riviste e simili di altre località delle rispettive provincie.

Gli abbonamenti stessi sono fatti per una determinata quantità di esemplari e durano finchè tale quantità non sia stata spedita.

Per le riviste e simili, che variano di peso da una volta all'altra, i detti abbonamenti debbono essere invece rinnovati per ciascuna spedizione.

Le domande per nuovi abbonamenti o per prosecuzione di quelli in corso debbono essere fatte quanto meno un giorno prima che debbano avere effetto, se sono presentate direttamente ad una Direzione provinciale delle Poste o tre giorni prima, se sono presentate ad un uffizio; indicando in ambedue i casi il numero degli esemplari che si vogliano spedire ed il peso di ciascuno di questi.

Il pagamento delle tasse dovute deve essere eseguito per intiero nell'atto delle domande, in ragione di un centesimo o di più centesimi per esemplare, a seconda del peso; salvo l'eccezione di cui nel capoverso dell'articolo 82.

Art. 90.

Per gli abbonamenti continuativi sono rilasciati agli editori appositi libretti di conto-corrente, nei quali sono accreditati delle somme pagate per la spedizione di quelle date quantità di esemplari.

Nell'atto poi di ciascuna spedizione eglino debbono presentare all'uffizio di Posta i libretti medesimi, affinchè vi sieno notate a loro debito le quantità spedite, quali sono da essi indicate; salvo verificazione.

Cotali quantità debbono resultare da dichiarazioni, fatte dagli editori stessi su appositi stampati, provveduti dall'Amministrazione.

È vietato agli uffizi di Posta di dare corso a spedizioni, in quantità superiori a quelle che resultino disponibili dai libretti di conto-corrente cogli editori.

Art. 91.

L'Amministrazione ha diritto di far contare, per opera di Ispettori o di altri suoi funzionari che ne facciano le veci, i giornali ed i periodici, per la cui spedizione sia stato accordato l'abbonamento; oppure di farne pesare prima uno o più esemplari e poi la quantità complessiva, per desumere dal peso totale il numero di quelli compresi in ciascun invio.

Per le riviste e simili, il cui abbonamento sia pagato di volta in volta, se dalla contazione o dalla pesatura risulta una differenza qualunque nel numero degli esemplari, gli editori debbono pagare la somma mancante, oppure sono rimborsati di quella pagata in più.

Se trattasi invece di giornali o di periodici con abbonamento continuativo, il resultato della contazione o della pesatura serve di base per computare le quantità da ritenersi comprese in ciascuna spedizione fattane dopo la contazione o la pesatura precedente, qualora le spedizioni stesse siano state dichiarate in quantità inferiori a quelle riconosciute; operando le opportune rettificazioni nel libretto di cui nell'articolo 90 per le spedizioni già eseguite, ed esigendo, qualora non presenti margine sufficiente, l'immediato pagamento della maggiore somma dovuta; senza però risalire mai oltre un mese in addietro.

Le stesse disposizioni valgono per le differenze nel peso dei singoli esemplari, quando abbiano influenza sulle relative tasse; nel senso che ciascun esemplare si considera come due o più.

Art. 92.

Quando dalla contazione o dalla pesatura di giornali o di periodici resultino eccedenze di oltre il cinque per cento sulle quantità dichiarate, l'Amministrazione ha diritto, indipendentemente dal disposto dell'articolo precedente, di disdire gli abbonamenti in corso, rimborsando quanto resulti già pagato in più delle spedizioni fatte e non ammetterne la rinnovazione. In tali casi i rispettivi editori debbono valersi di uno degli altri metodi ammessi per la francatura delle stampe periodiche.

Art. 93.

I verbali degli Ispettor o di chi ne faccia le veci, intorno alla contazione od alla pesatura di giornali o di periodici, fanno fede, fino a prova in contrario.

Questa condizione e tutte le altre che riguardano gli abbonamenti, si intendono accettate da coloro che preferiscono questo modo di affrancatura.

Art. 94.

È ammesso il rimborso di somme pagate a titolo d'abbonamento per spedizioni che non possano essere più fatte, stante la cessazione dei giornali abbonati.

Art. 95.

I giornali, le riviste e simili, che hanno corso in abbonamento, debbono avere stampata, al disopra degli indirizzi, la indicazione seguente: *Abbonamento postale.*

Art. 96.

La consegna per parte degli editori agli uffizi di Posta dei giornali e dei periodici in partenza, la cui francatura sia operata mediante francobolli, deve essere fatta quanto meno un'ora prima di quella indicata negli orari postali, quale estremo limite per l'impostazione delle corrispondenze da avere corso per quelle date linee.

La consegna dei giornali, la cui tassa di spedizione sia stata detratta dal rispettivo prezzo, ai sensi del precedente articolo 80, e di quelli francati col metodo della bollatura preventiva della carta o delle rispettive fascette o mediante abbonamento, e così pure la consegna dei periodici francati nel secondo, nel terzo o nel quarto modo possono essere fatte fino a quindici minuti prima della partenza dei treni coi quali debbono avere corso, se con essi viaggiano uffizi postali ambulanti e non più tardi di mezz'ora prima della partenza degli altri treni.

Gli oggetti impostati più tardi possono essere ritenuti fino alla corsa successiva.

Art. 97.

Nel caso che a qualche giornale, francato in qualunque dei modi ammessi nel precedente articolo 85, sieno uniti supplementi od altri fogli, non francati a parte come stampe periodiche o non periodiche, a seconda dei casi, l'intiera spedizione è considerata come francata incompletamente ed è sottoposta al trattamento di cui nell'articolo 35.

Art. 98.

I giornali ed i periodici, la cui impostazione non sia fatta dai rispettivi editori, sono sottoposti essi pure alla tassa di cui nell'articolo 27 della legge postale (testo unico), da essere corrisposta esclusivamente in uno dei modi indicati nei §§ *b* e *c* del precedente articolo 85, purchè sieno consegnati alla Posta, ripartiti a seconda delle prescrizioni del succitato articolo della legge postale.

Il termine per l'impostazione dei medesimi è quello accennato nel primo paragrafo del precedente articolo 96.

Gli altri giornali e periodici spediti da particolari, compresi quelli respinti dai rivenditori agli editori, sono sottoposti invece alla tassa indicata nell'articolo 29 della detta legge. I medesimi debbono essere francati esclusivamente mediante francobolli e debbono essere consegnati alla Posta quanto meno due ore prima della partenza delle corrispondenze per quelle date linee od essere immessi nelle buche o cassette in tempo utile, perchè la levata ne possa essere eseguita ugualmente, stando agli orari in vigore, quanto meno due ore prima di siffatta partenza.

Quelli impostati più tardi possono essere ritenuti fino alla corsa successiva.

Non è tenuto conto delle tasse che possano essere state già pagate per gli stessi giornali o periodici.

Art. 99.

Oltre quelli indicati nel primo paragrafo del precedente articolo 82, sono sottoposti al trattamento di cui nel secondo e nel terzo capoverso dell'articolo 98 anche i giornali non ammessi a quello di cui nell'articolo 26 della legge postale (testo unico), le riviste e simili, la cui spedizione sia fatta dai rispettivi editori, quando questi non li consegnino ripartiti nel modo prescritto dall'articolo 27 della detta legge.

Art. 100.

Nei rapporti con Amministrazioni straniere si applicano ai giornali di qualsiasi specie ed ai periodici le norme stabilite dalle Convenzioni in vigore e la rispettiva francatura deve essere fatta mediante l'uso esclusivo di francobolli; salvo accordi in contrario colle singole Amministrazioni corrispondenti.

Quelli impostati nel Regno e diretti pure nel Regno, che dovessero essere inoltrati all'estero, sono sottoposti alle relative tasse, sotto deduzione delle già pagate mediante francobolli o mediante bollatura della carta o delle fascette. Quelli invece la cui tassa di francatura per l'interno fosse stata pagata in altri modi non possono essere inoltrati all'estero, se non sono francati un'altra volta mediante francobolli.

CAPO XI.

Delle stampe non periodiche.

Art. 101.

Nella categoria delle stampe *non periodiche* sono compresi i libri anche rilegati, gli opuscoli, le pubblicazioni fatte a dispense, che non abbiano i caratteri di cui nel precedente articolo 69, le riproduzioni in qualunque modo eseguite di opere già pubblicate, le bozze di stampa, anche accompagnate dal manoscritto corrispondente, le circolari, le partecipazioni, gli avvisi, le fotografie, le oleografie, le immagini di qualsiasi specie, i disegni, anche fatti a mano, le carte geografiche, anche colorate del pari a mano, i piani, le carte di augurio, i biglietti di indirizzo o di visita, la carta di musica, i cartoni lisci od in rilievo, la carta punteggiata, pure in rilievo, ad uso dei ciechi, i listini, prezzi correnti e cataloghi non pubblicati a periodi quanto meno trimestrali, ed in genere tutte le impressioni e riproduzioni, che non possano essere considerate come periodiche, ai sensi del detto articolo.

La musica manoscritta è assimilata a quella stampata, e così pure i biglietti di visita manoscritti in tutto od in parte sono assimilati agli stampati o litografati, purchè la scrittura sia limitata ad indicazioni di nomi, cognomi, titoli, gradi, professioni, abitazioni e simili.

Possono essere ammesse al trattamento delle stampe non periodiche anche quelle periodiche, i cui editori dichiarano di preferire il trattamento stesso per tutte le proprie spedizioni relative ad una stessa pubblicazione.

Art. 102.

Le aggiunte a mano o con mezzi meccanici ammesse sulle stampe non periodiche, in eccezione al disposto del precedente articolo 73, dopo la tiratura delle stampe stesse, sono le seguenti:

a) indicazioni sui listini di Borsa o dei mercati, sui cataloghi, prezzi correnti ed avvisi del corso dei valori, o delle merci cui riferisconsi, e modificazioni di cifre già impressevi;

b) numeri, dediche od omaggi sulle copertine o nel frontispizio di libri o di opuscoli e sulle fotografie;

c) correzioni sulle bozze di stampa, quand'anche fatte su foglietti distinti, e correzioni di errori su fogli già stampati;

d) indicazioni di auguri, congratulazioni, ringraziamenti, condoglianze e simili sui biglietti di visita e sulle carte di augurio, limitate però ad iniziali, o composte di poche parole, p. es. — *con sincere felicitazioni, per ricambio di auguri* e simili;

e) aggiunte di date, nomi, indirizzi, numeri o firme sulle circolari;

f) indicazioni di nomi e cognomi di elettori nei certificati elettorali diramati dai Municipi;

g) sottolineatura o cancellatura di parte dello stampato su offerte o commissioni di libri;

h) segni, nel sensi del paragrafo *c* del precedente articolo 78.

È ammesso che i pacchi di stampe sieno accompagnati da fatture o da conti, manoscritti in tutto od in parte, riferentisi alle stampe medesime, e che sulle relative fasce sieno scritte indicazioni di prezzi.

È ammesso anche che sieno applicate marche da bollo sulle stampe in genere, sulle fatture o sui conti uniti ad esse o che vi sieno predisposti i francobolli, per il rinvio delle stampe medesime.

Gli stampati contenenti scritti non compresi strettamente nelle eccezioni di cui sopra sono ammessi come tali, purchè sieno consegnati agli uffizi di Posta nella quantità di almeno venti esemplari identici, ad altrettanti indirizzi.

Art. 103.

Le stampe non periodiche debbono essere francate per regola mediante francobolli; ma possono esserlo anche mediante bollatura preventiva della carta destinata alla loro tiratura o delle relative fascette, quando si tratti di pubblicazioni in quantità superiori a 500 esemplari, applicando il disposto del precedente articolo 88.

Indipendentemente dal limite di peso, di cui nell'articolo 30 della legge postale (testo unico), ciascun pacco di stampe non periodiche non deve superare la dimensione massima di 45 centimetri in veruno dei suoi lati.

La lunghezza dei pacchi spediti in forma di rotolo può giungere però sino a 75 centimetri.

Gli oggetti impostati in contravvenzione a cotali prescrizioni non hanno corso.

È applicabile all'impostazione delle stampe non periodiche il disposto del secondo e del terzo capoverso dell'articolo 98.

È applicabile pure alle stampe stesse il disposto dell'articolo 100.

CAPO XII.

Dei campioni di merci.

Art. 104.

Sotto la denominazione di *mostre* o *campioni* di merci sono ammessi tutti gli oggetti, che abbiano o possano avere appunto carattere di mostre, purchè non sieno compresi nelle esclusioni di cui nel precedente articolo 28, quali sarebbero gli oggetti infiammabili od esplosivi, che tramandino odori nauseanti, o sieno facili ad imputridire e purchè soddisfino alle seguenti condizioni:

a) che non abbiano da per sè un effettivo valore commerciale, salvo il disposto del terzo capoverso del successivo articolo 110 o la loro spedizione non acquisti, stante la quantità degli oggetti stessi, il carattere di smercio, perdendo quello di mostra;

b) che gli oggetti acuminati o taglienti, i liquidi, le materie grasse e le polveri coloranti sieno disposti in modo da escludere il rischio che possano cagionare danno; cioè, gli acuminati o taglienti sieno involtati in cotone o stoppa e posti in scatole od in cassettine od in astucci, i liquidi ed i grassi, facili a liquefarsi, sieno chiusi in boccette o vasetti, da essere poi collocati entro cassette o tubi di legno o di latta, riempiuti di cotone o di segatura, i grassi infine meno facili a liquefarsi e le polveri coloranti sieno posti entro sacchetti di pelle;

c) che gli altri oggetti sieno spediti in buste aperte, o sotto fasce mobili, o collocati fra cartoncini, od in sacchetti di carta solida o di tela, o nei modi indicati nel paragrafo precedente;

d) che in ogni caso ne sia facile l'apertura, per la verificazione;

e) che ciascun pacco non ecceda il limite di peso indicato nell'articolo 33 della legge postale (testo unico) e le dimensioni di 30 centimetri in lunghezza con 20 in larghezza e 10 in profondità o con 15 tanto in larghezza quanto in profondità, oppure di 20 in ciascuno dei tre lati;

f) che i pacchi stessi non contengano nell'interno o sugli involucri scritti di sorta, oltre l'indirizzo; fatta eccezione soltanto per l'indicazione dei rispettivi mittenti, per numeri d'ordine, o per informazione relative alla natura delle merci di cui constino, alla provenienza, al prezzo, alle dimensioni, al peso di queste od alle quantità disponibili od infine per istruzioni generiche, stampate, litografate od autografate intorno al modo di adoperare le merci stesse e salvo pei campioni accompagnati da lettere il disposto del successivo articolo 106.

Non sono ammessi animali vivi, tranne api regine, chiuse in gabbiette.

Possono essere apposti sui pacchetti di campioni marche di fabbrica e di commercio.

Art. 105.

Nel caso di contravvenzione al disposto dei paragrafi *b* ed *e* dell'articolo precedente quei dati oggetti non hanno corso; nel caso di contravvenzione al disposto dei paragrafi *c*, *d* ed *f* sono trattati come lettere non francate, sotto deduzione dell'importare dei francobolli appostivi, salvo anche per essi oggetti il prescritto dal precedente articolo 71; nel caso infine di contravvenzione al disposto del paragrafo *a* sono trattati a seconda del successivo articolo 113.

È esteso ai campioni il disposto del secondo e del terzo capoverso dell'articolo 98.

Art. 106.

I campioni accompagnati da lettere sono sottoposti essi pure alla tassa di cui all'articolo 33 della legge postale (testo unico), purchè possano essere pesati separatamente e sieno francati del pari separatamente.

Se i due oggetti sono francati soltanto in parte, sono sottoposti del pari separatamente alle tasse di cui nel precedente articolo 35, detraendo dalla somma totale l'importo dei francobolli appostivi.

Se non sono francati neanche in parte o se lettere e campioni non si possono pesare separatamente, sono sottoposti per intiero alla tassa delle lettere; detraendone nel secondo caso l'importo dei francobolli appostivi.

Se però il peso complessivo delle lettere e dei campioni non supera 15 grammi, basta in ogni caso la francatura delle lettere.

Per campioni accompagnati da cartoline o da biglietti postali valgono le disposizioni dei precedenti articoli 59 e 62.

CAPO XIII.

Delle spedizioni miste di carte manoscritte, campioni e stampe.

Art. 107.

Sono ammesse spedizioni miste di *carte manoscritte, campioni* o *stampe*, con o senza lettere di accompagnamento; ma sono sottoposte per intiero alla tassa delle carte manoscritte.

Sono ammesse ugualmente spedizioni miste di *stampe periodiche* e *non periodiche*, colla francatura in ragione di 2 centesimi per esemplare, ogni 50 grammi o frazione, salvo il disposto dei precedenti articoli 77 ed 83 per le spedizioni fatte da editori di giornali o di periodici, purchè ciascun pacco non superi il peso di cui nello articolo 30 della legge postale (testo unico) e le dimensioni di cui nel precedente articolo 103.

Sono ammesse infine spedizioni miste di *campioni e stampe*, purchè il peso dei campioni non superi 300 grammi e quello complessivo di ciascun pacco non superi cinque chilogrammi; applicando separatamente la tassa di francatura per ognuna delle due categorie di oggetti.

Art. 108.

Le spedizioni miste di stampe e campioni o di stampe di più categorie non hanno corso, se non sono francate, almeno in parte.

Quelle francate insufficientemente sono sottoposte al trattamento di cui nel precedente articolo 35, considerando le stampe ed i campioni come spedizioni distinte.

Art. 109.

In eccezione alle precedenti disposizioni, i piccoli ritagli di stoffe e simili uniti quali mostre a giornali od a cataloghi sono considerati come parti integranti di essi cataloghi o giornali, e sono sottoposti complessivamente, a seconda dei casi, alla tassa delle stampe periodiche o delle non periodiche.

CAPO XIV.

Della raccomandazione delle corrispondenze.

Art. 110.

Qualunque oggetto può essere ammesso in *raccomandazione*, senza dichiarazione di contenuto, quando debba essere sottoposto al trattamento delle lettere e dei pieghi e sia presentato chiuso.

Oltre quella delle lettere e dei pieghi, è ammessa la raccomandazione di cartoline, di biglietti postali, di carte manoscritte, di stampe e di campioni.

Nei pacchi sotto fascia però non possono essere spedite carte-valori.

Così pure non possono aver corso, colla francatura dei campioni, gioiellerie ed altri oggetti preziosi. Sono ammessi soltanto oggetti in genere, che, avendo un certo valore, non potrebbero essere spediti come campioni ordinari.

I campioni e gli altri oggetti indicati nel primo capoverso dell'articolo 38 della legge postale (testo unico) possono essere raccomandati colla tassa di 25 centesimi, anzichè con quella di 10 centesimi di cui nel predetto articolo, quando i mittenti ne facciano domanda, per poter conseguire, nel caso di smarrimento, l'indennità di lire 25.

Possono aver corso colla tassa di raccomandazione, oltre quella di francatura, osservando le norme speciali determinate dall'Amministrazione, oggetti ordinari consegnati periodicamente da identici mittenti a determinati uffizi, per essere distribuiti in quelli di destinazione in precedenza alle altre corrispondenze.

Art. 111.

Gli oggetti da raccomandare sono sottoposti, riguardo alla loro forma esterna, alle norme ordinarie. Nel caso però di spedizioni di monete, medaglie o simili, queste debbono essere chiuse in buste e disposte in modo che rimangano ferme.

Gli oggetti stessi debbono essere consegnati agli uffizi di partenza, che ne rilasciano ricevuta.

La ricevuta deve indicare la data d'impostazione, il numero di registrazione e la natura di ciascun oggetto, il mittente, il destinatario e la destinazione del medesimo; non che la tassa pagata.

La raccomandazione delle corrispondenze ha però soltanto per iscopo di guarentirne l'arrivo a destinazione, non il contenuto e l'Amministrazione non assume riguardo a questo veruna responsabilità, nè accorda indennità nel caso di manomessione.

Art. 112.

La facoltà di accettare oggetti da essere spediti in raccomandazione compete alle Direzioni, agli uffizi, compresi quelli fuori del Regno, ed alle collettorie di 1ª classe; più a quelle di 2ª all'uopo designate.

Art. 113.

Sono raccomandati d'uffizio, ai sensi dell'articolo 42 della legge postale (testo unico), assoggettandoli al doppio della rispettiva tassa di raccomandazione, indipendentemente da quella ordinaria di spedizione, gli oggetti di corrispondenza trovati nelle buche o cassette postali, supposti contenere valori e così pure i campioni, che non possano, stante il loro pregio, circolare in via ordinaria, giusta il precedente articolo 110, quand'anche gli oggetti medesimi non sieno nell'indirizzo completamente conformi al disposto del precedente articolo 22.

Quando si tratti però di oggetti immessi per errore nelle buche o cassette, sui quali si trovino già apposti francobolli per una somma corrispondente alla tassa di francatura ed a quella di raccomandazione, i medesimi sono raccomandati d'uffizio senza veruna sopratassa.

Art. 114.

La doppia tassa di raccomandazione, di cui sono gravati gli oggetti raccomandati d'uffizio, ai sensi dell'articolo precedente, non è fatta pagare dai destinatari, quando questi provino la non esistenza dei valori supposti contenutivi, o, trattandosi di campioni, il minimo pregio di questi.

Art. 115.

I destinatari di oggetti raccomandati o chi sia ammesso ad agire in loro nome, ai sensi dei precedenti articoli 42 e 44, non possono ritirarli od aprirli, senza averne data preventivamente ricevuta all'uffizio di Posta od al portalettere incaricato del recapito.

Alle ricevute di persone che non sappiano o non possano scrivere è applicabile il disposto del primo capoverso dell'articolo 44 della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato (testo unico) in data del 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª).

Art. 116.

Nel caso di supposto smarrimento di oggetti raccomandati i rispettivi mittenti o destinatari debbono presentare analoghi reclami, anche verbali, agli uffizi di partenza o di destinazione degli oggetti stessi.

I detti uffizi ne informano il Ministero, che promuove le opportune indagini e ne partecipa il resultato, provvedendo successivamente per la corresponsione dell'indennità che sia dovuta, nei sensi dell'articolo 39 della legge stessa, se il fatto dello smarrimento resulta accertato in via amministrativa; indipendentemente dall'esito dei relativi procedimenti giudiziari.

All'indennità si aggiunge il rimborso ai mittenti delle tasse di spedizione.

Per gli oggetti raccomandati d'uffizio, ai sensi del precedente articolo 113, non compete veruna indennità.

Così pure non ne compete per gli oggetti cambiati con paesi stranieri, non tenuti a corrisponderne.

Capo XV.

Della assicurazione delle corrispondenze.

Art. 117.

Le corrispondenze che si vogliono *assicurare* con dichiarazione di valore debbono essere presentate agli uffizi di posta, chiuse in buste solide e di un solo colore, suggellate con almeno cinque suggelli in ceralacca, di uguale impronta, aventi contrassegni particolari e disposti in modo da chiudere esattamente tutti i lembi delle buste medesime.

Gli oggetti non cartacei debbono essere spediti mediante scatolette od astucci, involtati per intiero in tela o in carta-tela, coll'indirizzo sugli involti e suggellati in modo, che i suggelli ne cuoprono tutta la cucitura.

Art. 118.

La dichiarazione del valore deve essere scritta al di sopra dell'indirizzo, in disteso, senza cancellature nè correzioni, colle parole: « *Valore dichiarato lire* . . . . . » o con altre equivalenti.

Art. 119.

Pei titoli nominativi non può essere assicurato un valore eccedente l'importo degli interessi o dividendi che sieno pagabili ai portatori dei titoli medesimi; più la spesa che occorrerebbe per ottenere dei duplicati di questi.

Art. 120.

Il servizio delle assicurazioni è limitato alle Direzioni, agli uffizi, compresi tutti quelli fuori del Regno, ed alle collettorie di 1ª classe.

Art. 121.

La somma massima che può essere assicurata è:

a) di lire 10,000 per ciascun piego nei rapporti fra Direzioni;

b) di lire 5,000, pure per ciascun piego, nei rapporti fra Direzioni ed uffizi e fra questi;

c) di lire 100 nei rapporti fra Direzioni od uffizi e collettorie e fra queste.

Art. 122.

Gli uffizi di posta debbono dare ricevuta degli oggetti da assicurare, come di quelli da raccomandare.

La ricevuta deve contenere, oltre le indicazioni di cui nel secondo capoverso del precedente articolo 111, anche quelle del peso preciso in grammi degli oggetti stessi e del valore dichiarato.

Art. 123.

La responsabilità dell'Amministrazione cessa colla consegna dei singoli oggetti ai rispettivi destinatari o colla restituzione degli oggetti stessi ai mittenti, in perfetto stato di integrità esterna.

Il difetto di integrità deve essere protestato in presenza degli uffiziali di Posta, nell'atto del ritiro dei detti oggetti; procedendo in tale

caso all'apertura delle lettere o dei pieghi ed alla compilazione di appositi verbali.

Valgano per la distribuzione di lettere o di oggetti assicurati le disposizioni del precedente articolo 115.

Art. 124.

Nel caso di smarrimento o di manomessioni di oggetti assicurati l'Amministrazione corrisponde un'indennità pari all'intiero valore dichiarato od alla parte deficiente, e mediante tale pagamento subentra nel diritto di proprietà dei detti oggetti, ai sensi dell'articolo 41 della legge postale (testo unico).

Nell'atto del reclamo o del pagamento dell'indennità, o successivamente, a qualunque richiesta dell'Amministrazione, i destinatari od i mittenti debbono fornirle tutte le notizie ed, ove ne sia il caso, i documenti necessari per l'esercizio del predetto diritto.

Trattandosi di titoli a corso variabile, il valore di questi è determinato, per la liquidazione dell'indennità di cui sopra, dalla quotazione di Borsa nel giorno della loro spedizione.

E' applicabile a siffatti rimborsi il disposto del precedente art. 116; tranne che non si restituiscono le tasse di spedizione, se si tratta di semplice manomessione.

CAPO XVI.

Delle corrispondenze cambiate coi dominii italiani in Africa e coll'estero.

Art. 125.

Le norme e le tariffe risultanti dalla legge postale (testo unico) e dal presente Regolamento per le corrispondenze dell'interno del Regno sono applicabili eziandio a quelle cambiate coi dominii italiani in Africa e fra questi. Così pure lo sono a quelle cambiate con località straniere, ove esistono uffizi postali nazionali e fra le località stesse, colla mediazione dei detti uffizi, in quanto cotali tariffe non resultino più gravose di quelle di cui nel primo paragrafo del successivo art. 126.

Art. 126.

Le norme e le tariffe generali pel cambio delle corrispondenze coi paesi esteri, compresi nell'*Unione universale delle Poste*, sono regolate dalle Convenzioni in vigore.

Per le corrispondenze passibili della sopratassa, di cui nell'art. 5 della Convenzione del 1° giugno 1878, approvata con legge del 27 marzo 1879, n° 4789 (serie 2ª), la tariffa è la seguente:

Francatura delle lettere in partenza (libera) — cent. 40 ogni 15 grammi di peso o frazione di 15 grammi;

Tassa delle lettere non francate in arrivo — cent. 65 ogni 15 grammi di peso o frazione di 15 grammi;

Prezzo delle cartoline semplici — cent. 15;
Id. con risposta — cent. 30;

Francatura delle carte manoscritte (obbligatoria) — cent. 10 ogni 50 grammi di peso o frazione, con un minimo di cent. 30;

Francatura dei campioni (obbligatoria) — cent. 10 ogni 50 grammi di peso o frazione;

Francatura delle stampe (obbligatoria) — cent. 10 ogni 50 grammi di peso o frazione;

Diritto di raccomandazione — cent. 25 per ciascun oggetto.

Le corrispondenze francate insufficientemente sono tassate il doppio della deficienza.

Art. 127.

Le norme pel cambio delle corrispondenze coi rimanenti paesi, non compresi nell'*Unione universale delle Poste*, variano paese per paese, a seconda di accordi colle rispettive Amministrazioni o con quelle che servono da intermediarie.

La tariffa è la seguente:

Francatura delle lettere in partenza, tanto se è libera, in virtù delle predette norme, quanto se è obbligatoria a destinazione, o fino ad un punto intermedio — cent. 60 ogni 15 grammi di peso o frazione di 15 grammi;

Tassa delle lettere non francate in arrivo — lire 1.20 ogni 15 grammi di peso o frazione di 15 grammi;

Francatura delle carte manoscritte — (obbligatoria, quando queste sono ammesse) — cent. 10 ogni 50 grammi di peso o frazione, con un minimo di 60 cent.;

Francatura dei campioni (obbligatoria) — cent. 10 ogni 50 grammi di peso o frazione;

Francatura delle stampe (obbligatoria) — cent. 10 ogni 50 grammi di peso o frazione;

Diritto di raccomandazione, quando è ammessa — cent. 25 per ciascun oggetto.

Le corrispondenze in arrivo francate insufficientemente o fino ad un punto intermedio sono considerate come non francate e sono tassate come tali, salvo accordi in contrario colle Amministrazioni interessate.

Alle carte manoscritte, ai campioni ed alle stampe è applicabile in tali casi una tassa doppia di quelle di francatura, qui sopra indicate.

Sono escluse le cartoline nel cambio coi detti paesi.

Art. 128.

Le corrispondenze in partenza, spedite per via di mare, con navi non postali, sono sottoposte alle tariffe ordinarie; ma con obbligo di francatura, se dirette in paesi indicati nel precedente art. 127.

Quelle in arrivo non francate sono sottoposte del pari alle tariffe ordinarie delle corrispondenze estere, se ne è precisata la provenienza; mentre, se questa non è precisata, sono sottoposte alle tariffe interne, coll'aggiunta di un diritto fisso di cent. 10 per le lettere e per i pieghi e di un diritto di cent. 5 per gli altri oggetti, progressivo in ragione del rispettivo peso.

Art. 129.

Gli oggetti in partenza, che non possano aver corso per mancanza od insufficienza di francatura, sono trattati a seconda del disposto degli articoli 10, 11 e 12 della legge postale (testo unico).

Art. 130.

Il cambio di corrispondenze raccomandate è ammesso con tutti i paesi stranieri, salvo accordi in contrario colle Amministrazioni interessate.

Il cambio di lettere assicurate è ammesso invece coi soli uffizi italiani fuori del Regno e coi paesi esteri coi quali esistono apposite Convenzioni.

CAPO XVII.

Della fabbricazione e dell'uso dei francobolli, delle cartoline, dei biglietti postali e dei segnatasse e dello smercio dei primi, delle seconde e dei terzi.

Art. 131.

La fabbricazione dei *francobolli*, delle *cartoline*, dei *biglietti postali* e dei *segnatasse* è affidata all'Officina delle Carte-valori, giusta la legge dell'11 maggio 1865, n° 2285.

Art. 132.

I *francobolli* per la corrispondenza sono foglietttini rettangolari alti millimetri 23 e larghi millimetri 19. Hanno la leggenda — *Poste italiane* — e la indicazione del rispettivo valore.

Su quelli da cinque centesimi è impresso inoltre lo stemma reale e su quelli da dieci centesimi o più è impressa l'effigie sovrana.

Essi sono di dieci specie, cioè:

Da centesimi 1, di colore *verde-oliva-chiaro*;
Id. 2, id. *bruno-rosso*;
Id. 5, id. *verde-annas*;
Id. 10, id. *rosa-geranio*;
Id. 20, id. *giallo-cupo di cromo*;
Id. 25, id. *turchino-chiaro*;
Id. 40, id. *bruno d'Italia*;
Id. 45, id. *verde-oliva-cupo*;
Id. 60, id. *porpora d'anilina*.
Da lire . . 1,00, col fondo di colore *giallo arancio* e l'effigie sovrana di colore *bruno d'Italia*;
Id. 5,00, col fondo di colore *verde-annas* e l'effigie sovrana di colore *rosa-geranio*.

Gli stessi francobolli valgono per le corrispondenze interne, per quelle da e per gli uffizi italiani fuori del Regno e per le internazionali.

Possono essere adoperati anche per fare depositi di risparmio, nei sensi dei Regi Decreti del 18 febbraio e del 25 novembre 1883, nn. 1216 e 1698 (serie 3ª) e per francare telegrammi in partenza, nei sensi dei Reali Decreti del 17 dicembre 1882 e del 25 aprile 1889, numeri 1146 e 6059 (stessa serie).

Art. 133.

Le cartoline per corrispondenza, la cui forma e le cui dimensioni sono determinate dal precedente articolo 55, sono di sette specie, cioè:

a) Per l'interno (Distretto) da . . . . Cent. 5
di colore *rossiccio*;
b) Per l'interno (Fuori distretto), semplice da . . . . . » 10
di colore *bianco*;
c) Per l'interno (Fuori distretto), doppia . . . . » 15
di colore *rosa*;
d) Per l'estero semplice . . . . » 10
di colore *verde*;
e) Per l'estero semplice . . . . » 15
di colore *celeste-chiaro*;
f) Per l'estero doppia . . . . » 20
di colore *verde*;
g) Per l'estero doppia . . . . » 30
di colore *celeste-chiaro*.

Pel servizio dei pacchi esistono altre cartoline apposite, delle specie indicate nel successivo articolo 207.

Art. 134.

Le cartoline pel distretto valgono anche per altre località; le cartoline in genere destinate alla corrispondenza per l'interno valgono pure per l'estero e quelle di minore prezzo destinate alla corrispondenza coll'estero valgono eziandio pei paesi per i quali è in vigore

una tassa più elevata; sempre però a condizione che ne sia completata la francatura, mediante francobolli.

Trattandosi di cartoline doppie dirette all'estero la francatura ne deve essere completata separatamente parte per parte, aggiungendo, a seconda dei casi, su ciascuna parte di quelle per l'interno francobolli per tre o per otto centesimi, e su ciascuna parte di quelle da venti centesimi per l'estero francobolli per cinque centesimi.

Le cartoline per l'estero sono valide anche nell'interno; le due parti di quelle doppie possono essere spedite anche separatamente, in eccezione al disposto del precedente articolo 58.

Le cartoline emesse da Amministrazioni straniere non valgono nel Regno, fatta eccezione per la seconda parte di quelle doppie, che può avere libero corso, purchè indirizzata nello stesso paese di origine.

La seconda parte delle cartoline italiane doppie può essere adoperata ugualmente nei paesi di destinazione per la corrispondenza coll'Italia.

Art. 135.

I biglietti postali sono di due specie:

a) Pel distretto, da centesimi 5, di colore *grigio*;

b) Fuori distretto, da centesimi 20, di colore *canarino*.

I biglietti da 5 centesimi valgono per le altre località del Regno e tanto essi quanto quelli da 20 centesimi valgono eziandio nei rapporti coll'estero, purchè ne sia completata la francatura mediante francobolli.

Art. 136.

I *segnatasse* sono di quattordici specie; cioè da centesimi 1, 2, 5, 10, 30, 40, 50, 60, da lire 1, 2, 5, 10, 50 e 100.

I segnatasse da uno a 60 centesimi sono di dimensioni uguali a quelle dei francobolli e di colore *giallo-cupo di cromo*, con un ovale *bianco* in mezzo, nel quale è impresso in cifre il rispettivo valore in colore *marrone-rosso*.

Quelli da lira una a lire 10 sono identici agli altri, tranne nel colore del contorno, che è *turchino-chiaro*.

Quelli da lire 50 e da lire 100 sono alti millimetri 29 e larghi millimetri 23, i primi di colore *verde-annas* ed i secondi di colore *rosa-geranio* ed hanno la seguente leggenda nel seno della larghezza: *Segnatasse da lire (cinquanta o cento)*.

Art. 137.

Con Decreti Reali può essere autorizzata l'istituzione di nuovi francobolli, o di nuovi segnatasse; ne possono essere soppresse talune specie o tutte possono essere modificate nella forma o nel colore.

Nel caso di soppressione o di modificazione di francobolli, sarà fissato un termine, dopo il quale ne dovrà cessare l'uso; con obbligo però per l'Amministrazione di operarne il cambio durante un altro periodo di tempo, non inferiore ad un anno.

Le dette disposizioni sono applicabili anche alle cartoline ed ai biglietti postali.

Art. 138.

La rivendita al pubblico di francobolli, di cartoline o di biglietti postali è fatta dagli uffizi, dalle collettorie e dagli agenti rurali delle Poste. È fatta pure, ai sensi del Regio Decreto del 30 settembre 1863, n. 1492, dagli spacciatori dei generi di privativa.

Può essere affidata inoltre ad altri, mediante autorizzazione dell'Amministrazione postale.

L'Amministrazione stessa ha facoltà di far visitare le rivendite da propri agenti, per accertare che sieno provvedute a sufficienza di francobolli, di cartoline e di biglietti postali.

Le autorizzazioni possono essere revocate.

È vietato ai rivenditori di vendere francobolli, cartoline e biglietti postali a prezzi superiori od inferiori a quelli normali.

I rivenditori estranei all'Amministrazione delle Poste ricevono uno sconto dell'uno per cento.

Lo sconto può essere accordato anche a talune categorie di agenti postali.

Gli uni e gli altri debbono pagare anticipatamente l'importo dei francobolli, delle cartoline e dei biglietti postali che ritirano.

I privati ricevono essi pure lo sconto di cui sopra, quando acquistino in una sola volta francobolli, cartoline o biglietti postali per lire cento almeno.

CAPO XVIII.

Della franchigia e delle esenzioni dalle tasse postali.

Art. 139.

I privilegi della *franchigia* e dell'*esenzione* dalle tasse postali riguardano anche le corrispondenze da o per località fuori del Regno, ove esistono uffizi postali nazionali.

Art. 140.

La franchigia che compete al carteggio del Re ed a quello del Sommo Pontefice si estende a qualsiasi oggetto di corrispondenza, che sia impostato sotto qualunque forma in loro nome in qualunque località del Regno ove Eglino si trovino o che sia Loro diretto.

Il carteggio delle Presidenze del Senato o della Camera dei Deputati, ammesso a circolare in esenzione dalle tasse postali, è quello che esse dirigono rispettivamente ai Senatori ed ai Deputati, ad uffizi governativi, a Comuni, ad altri corpi morali, a società o ad istituti, cui sono affidati pubblici servizi.

Il carteggio degli uffizi governativi, ammesso egualmente a circolare in esenzione dalle tasse postali, è quello che spediscono alle dette Presidenze, che cambiano fra loro, o che indirizzano ai Comuni, ad altri corpi morali, a società e ad istituti, di cui nel precedente capoverso.

L'esenzione, mantenuta col capoverso dell'art. 46 della legge postale (testo unico), per le società, istituti ed uffizi non a carico del bilancio dello Stato, ai quali fu accordata per contratto, s'intende ristretta nei limiti stabiliti dai contratti medesimi.

Nulla è innovato nelle disposizioni del Regolamento, approvato con Regio Decreto del 1° settembre 1884, n. 2684 (serie 3ª), in quanto riguarda l'esenzione accordata alla Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro.

Art. 141.

L'esenzione accordata alle autorità ed agli uffizi governativi è di tre gradi:

a) *massima*, cioè estesa tanto alle lettere, quanto ai pacchi, qualunque sia la forma dei pacchi medesimi, di carte manoscritte, stampe e campioni;

b) *media*, cioè limitata alle lettere chiuse ed ai pacchi sotto fascia;

c) *minima*, cioè sottoposta alla condizione che tanto le lettere, quanto i pacchi sieno sotto fascia.

Per lettera s'intende, nei rapporti della franchigia postale, qualunque comunicazione chiusa, che non superi il peso di 30 grammi.

Sono considerati come corrispondenze sotto fascia i cartoncini di qualunque dimensione, che sieno adoperati come cartoline.

Il peso dei pacchi può salire fino a cinque chilogrammi; salvo il disposto del quarto capoverso del successivo articolo 146.

Le fasce di quelli non ammessi a circolare chiusi debbono essere mobili: ma, se trattasi di pieghi voluminosi, questi debbono essere assicurati con una legatura esterna, facile ad essere sciolta.

Art. 142.

Tutto il carteggio ammesso a circolare in esenzione, salvo il disposto del successivo articolo 151, deve avere il contrasegno del mittente.

Il contrassegno consiste nell'apposizione sopra i singoli oggetti, per parte dei rispettivi mittenti, di appositi bolli o dell'indicazione manoscritta della loro qualità, seguita dalla firma, fatta in precedenza conoscere al locale uffizio di Posta.

I bolli pel contrassegno debbono essere della forma prescritta dall'Amministrazione delle Poste ed essere affidati alla custodia di impiegati responsabili del loro uso.

Art. 143.

Apposite tabelle, approvate per Decreti Reali, su proposta del Ministro delle Poste e dei Telegrafi, di concerto cogli altri Ministri, e che possono essere colle stesse norme modificate, designano gli uffizi cui compete l'esenzione, determinano quale grado di essa loro spetti e se in tutta l'estensione del Regno o solamente in un determinato perimetro.

Le dette tabelle determinano inoltre quali autorità e quali uffizi sieno ammessi a fare uso del contrassegno mediante bollo e quali altri debbano farlo a mano.

Art. 144.

I Presidenti delle Camere legislative, quando trovansi fuori della capitale ed i capi degli uffizi centrali e degli uffizi direttivi provinciali e circondariali, quando trovansi fuori di residenza, possono corrispondere rispettivamente in esenzione, nel grado massimo loro assegnato, colle Presidenze delle Camere stesse e cogli uffizi da essi diretti.

Art. 145.

Le corrispondenze ammesse a circolare in esenzione debbono essere indirizzate alle autorità od agli uffizi destinatari, rimanendo esclusi gli indirizzi nominativi; tranne:

a) pel carteggio delle Presidenze delle due Camere legislative diretto rispettivamente ai Senatori od ai Deputati;

b) per quello diretto ad autorità o ad uffiziali pubblici, in missione, ma coll'aggiunta della indicazione della rispettiva qualità;

c) per quello dell'uffizio centrale delle Casse di risparmio postali e della Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, delle sue sedi e degli istituti locali che la rappresentano, anche diretto a privati, purchè il carteggio nell'interesse della Cassa stessa, oltre all'avere l'indicazione che si riferisca al suo servizio, sia presentato aperto agli uffizi postali di partenza;

d) per quello che i capi degli uffizi centrali e degli uffizi direttivi provinciali e circondariali ricevano dagli uffizi stessi, quando trovinsi fuori di residenza;

e) per le comunicazioni di servizio in genere date al pubblico dagli uffizi di Posta;

f) pei telegrammi e per le altre comunicazioni all'indirizzo di privati, relative al servizio telegrafico.

Tranne nei casi sopra indicati, le corrispondenze con indirizzi no-

minativi spedite da autorità e da ufiziali pubblici ad altre autorità o ad altri ufiziali pubblici sono sottoposte a tassa.

Art. 146.

La franchigia e le esenzioni riguardano soltanto il carteggio, qualunque ne sia la natura, cioè lettere e pieghi, cartoncini adoperati come cartoline, carte manoscritte, stampe e campioni.

Non sono ammessi altri oggetti, nè sono ammesse provviste di libri o di stampati in bianco, di carta bollata o comune o simili.

È fatta eccezione:

a) per rotoli o tubi di latta contenenti disegni, tipi, carte geografiche, topografiche od altre;

b) per corpi di delitto, dei quali sia urgente l'invio per Posta nell'interesse della giustizia;

c) Per chiavi di casse contenenti il denaro pubblico, per bolli d'ufizio, per punzoni e per martelli forestali;

d) per decorazioni o medaglie;

e) per piccoli gruppi o pacchi spediti dal Ministero di Grazia e Giustizia o da quello degli Affari esteri, contenenti somme od oggetti provenienti da successioni;

f) pei registri dello stato civile e quegli altri stampati che possano richiedere sicurezza di recapito e celerità d'invio;

g) pei bullettini o per gli annuari pubblicati dalle Amministrazioni centrali, per gli atti del Governo e pei fogli periodici delle Prefetture, di cui nella legge del 30 giugno 1876, n. 3195 (serie 2ª);

h) pei libri che le Regie Procure spediscono alle Biblioteche governative e che le Biblioteche stesse cambiano fra loro o con istituti di istruzione superiore o secondaria.

Oltre il caso previsto nel precedente § *e*, è ammessa la spedizione di monete per un peso complessivo non superiore a 200 grammi.

I rotoli, tubi o pacchi, compresi nelle eccezioni di cui sopra, debbono avere sull'indirizzo l'indicazione del contenuto ed essere formati in modo da non potere recare guasto alle altre corrispondenze; con limiti di peso e di volume proporzionati ai mezzi di trasporto dell'Amministrazione delle Poste.

I campioni di liquidi o di materie grasse debbono essere formati nei modi prescritti dal precedente articolo 104.

I pacchi contenenti oggetti non ammessi non hanno corso, se gli ufizi postali d'impostazione si avvedono della contravvenzione, e sono restituiti ai mittenti. Se hanno avuto corso, sono consegnati ai destinatari, compilando appositi verbali, ai sensi del successivo art. 157.

Art. 147.

Le corrispondenze spedite in nome del Re e del Sommo Pontefice possono essere raccomandate con esenzione di tassa.

Le altre corrispondenze, qualunque ne sia la forma, ammesse a circolare in franchigia od in esenzione dalle tasse, possono, a richiesta dei mittenti, essere spedite del pari in raccomandazione, quando contengano carte di molta importanza.

L'Amministrazione delle Poste può esigere che le richieste sieno fatte in iscritto ed in due esemplari; uno dei quali è restituito ai richiedenti, con dichiarazione di ricevuta.

Sono raccomandati infine senza tassa i telegrammi in arrivo, anche diretti a privati, rimessi pel recapito dagli ufizi telegrafici a quelli postali ed i telegrammi in partenza rimessi aperti dai rispettivi mittenti ad ufizi postali di località ove non esistano ufizi telegrafici, affinchè sieno spediti ad uno di questi, per l'inoltro a destinazione.

Art. 148.

Indipendentemente dal disposto dell'articolo 48 della legge (testo unico), per la trasmissione dei fondi dello Stato, le corrispondenze menzionate nell'articolo precedente, che contengano valori, possono essere spedite senza tassa, con analoga dichiarazione, e sono sottoposte alle norme ed alle cautele delle corrispondenze assicurate.

Art. 149.

Nel caso di smarrimento o manomessione delle corrispondenze di cui nei precedenti articoli 147 e 148, spedite senza tassa, l'Amministrazione postale non corrisponde veruna indennità.

Art. 150.

Le corrispondenze indirizzate da corpi morali, cui non competa esenzione, o da privati alle Presidenze delle Camere legislative, ad autorità o ad ufizi governativi non hanno corso, se non sono francate per intiero, salvo il disposto dei successivi articoli 153, 155 e 156.

Quelle non francate o con francatura incompleta sono restituite possibilmente ai rispettivi mittenti, per cura degli ufizi nei quali sono impostate.

Se non possono essere restituite, sono sottoposte al trattamento di cui negli articoli 10, 11 e 12 della legge postale (testo unico).

Qualora taluna di esse abbia avuto corso per errore od, essendo stata indirizzata in origine nel distretto dell'ufizio d'impostazione, debba essere poi rivoltata altrove, è assoggettata alle tasse normali.

Quelle con indirizzi nominativi hanno sempre corso, come corrispondenze ordinarie.

Art. 151.

È fatta eccezione al disposto dell'articolo precedente, oltrechè pei telegrammi in partenza, di cui nell'articolo 117 (ultimo capoverso):

a) per la corrispondenza relativa al servizio delle Casse postali di risparmio, indirizzata all'ufizio centrale delle medesime, che circola senza tassa, chiunque ne sia il mittente;

b) per quella relativa al servizio della Cassa nazionale di assicurazione contro gl'infortuni degli operai sul lavoro, indirizzata alla Cassa stessa, alle sue sedi o agli istituti locali che la rappresentano, la quale circola pure senza tassa, chiunque ne sia il mittente, purchè abbia l'indicazione che si riferisca a cotale servizio e sia presentata aperta agli ufizi postali di partenza, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento del 1° settembre 1884, n. 2684 (serie 3ª);

c) per le schede relative alle tasse sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, inviate dai contribuenti ai Sindaci dei Comuni od agli Agenti delle imposte, che circolano ugualmente senza tassa, purchè sieno spedite aperte o sotto fascia, senza lettere di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento 24 agosto 1877, n. 4025 (serie 2ª) e dell'articolo 58 del regolamento della stessa data, n. 4022;

d) pei reclami all'indirizzo o dal Ministero, delle Direzioni compartimentali dei Telegrafi, delle Direzioni provinciali delle Poste e degli Ispettori delle Poste e dei Telegrafi.

Art. 152.

Le corrispondenze indirizzate da autorità o da ufizi governativi ad altre autorità o ad altri ufizi governativi, coi quali non abbiano diritto di corrispondere in esenzione o lo abbiano soltanto in grado minore, non hanno corso e sono restituite ai rispettivi mittenti.

Se qualcuna avesse avuto corso per errore, deve essere recapitata senza tassa, compilando apposito verbale.

Le corrispondenze invece all'indirizzo di ufizi non governativi, di corpi morali, coi quali gli stessi mittenti non abbiano diritto di corrispondere in esenzione di tassa, o di privati hanno corso come corrispondenze ordinarie.

Art. 153.

Per profittare della riduzione di tassa, di cui nell'articolo 51 della legge postale (testo unico), il carteggio dei Sindaci dei Comuni, qualunque ne sia la forma, deve essere francato e regolarmente contrassegnato.

Quello relativo ad affari di stato civile, di leva o di statistica deve avere inoltre sull'indirizzo analoghe indicazioni ed essere posto sotto fascia.

Per *agenti delle imposte erariali*, nei sensi del detto articolo, si intendono, non solo gli Agenti delle imposte, ma anche tutti gli altri funzionari che sieno incaricati dell'accertamento, della liquidazione o della riscossione di tasse in genere per conto dello Stato (Ricevitori del Registro, del Demanio, degli Atti civili, degli Atti giudiziali, del Bollo straordinario, delle Successioni, delle Dogane, Conservatori delle Ipoteche, Magazzinieri della Privative, Ricevitori provinciali, Esattori comunali e consorziali, Avvocature erariali, Ufizi tecnici di finanza, Verificatori dei pesi e delle misure, Direzioni ed Ufizi delle Poste e dei Telegrafi).

Sono considerati come *Comandanti di Corpi* tutti i capi di servizi, stabilimenti, istituti, riparti o distaccamenti dell'esercito o dell'armata, compresi i comandanti di navi e, per gli affari relativi alla leva marittima, anche i capi degli ufizi di Porto.

Art. 154.

La riduzione di tassa pel carteggio dei Sindaci non si estende a quella di raccomandazione.

Le frazioni di centesimo, che resultino dalla riduzione di altre tasse sono abbandonate.

I manifesti e gli avvisi in genere rimandati dopo l'affissione, anche con analoghe dichiarazioni manoscritte, dai Sindaci stessi ad ufizi governativi o ad altri Sindaci e così pure i modelli di servizio riempiuti a mano, spediti dai Sindaci predetti ad ufizi governativi o cambiati fra loro, sono considerati come stampe non periodiche, purchè sieno aperti o sotto fasce mobili.

Alle corrispondenze non francate o francate insufficientemente si applica il disposto del precedente articolo 152.

Art. 155.

Oltre la riduzione di tassa pel carteggio di cui negli articoli precedenti, compete la esenzione completa in tutta l'estensione del Regno:

a) al carteggio dei Sindaci colle Agenzie delle imposte e colle Commissioni incaricate di giudicare dei reclami in materia di tasse sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, che si riferisca alle dette imposte, abbia analoghe annotazioni sull'indirizzo e sia posto sotto fascia, rispettivamente ai sensi degli articoli 73 e 122 dei Regolamenti succitati del 24 agosto 1877 nn. 4022 e 4025 (serie 2ª);

b) ai fogli aperti o piegati in modo da potere essere aperti e senza allegati ed ai cartoncini adoperati come cartoline, che i Sindaci stessi spediscano alle Amministrazioni centrali, o ad altri ufizi governativi, coi quali sono ammessi a corrispondere con tassa ridotta

I cartoncini indirizzati all'Istituto vaccinogeno dello Stato possono essere accompagnati da campioni.

L'esenzione di tassa non si estende, neanche per queste corrispondenze, al diritto di raccomandazione e ad esse pure è esteso il disposto dall'articolo 152, quando non sieno spedite nei modi prescritti.

Art. 156.

La corrispondenza che i delegati per la costruzione delle strade comunali obbligatorie spediscono nell'interesse dei Comuni, cui deve far carico la spesa, è pareggiata a quella dei Sindaci, se indirizzata alla Prefettura, della Intendenza di finanza od all'ufizio del Genio civile della rispettiva provincia, ovvero alla Sotto prefettura od alle Agenzie delle imposte del rispettivo circondario.

Art. 157.

Qualora gli ufizi di Posta abbiano ragione di sospettare che qualche lettera o qualche pacco spediti con contrassegno officiale, per profittare dell'esenzione o della riduzione delle tasse postali, siano totalmente od in parte di interesse privato, debbono invitare i rispettivi destinatari ad aprirli od a farli aprire negli ufizi medesimi.

Per l'apertura di ciascuna lettera o di ciascun pacco si compilano appositi verbali, che debbono indicarne la provenienza, la data, i mittenti ed i destinatari.

Se questi vi trovano corrispondenza od oggetti di spedizione abusiva, richiudono le lettere od i pacchi, vi imprimono il proprio suggello e restituiscono le une o gli altri agli ufizi predetti, per lo invio al Ministero delle Poste e dei Telegrafi, che li riapre, li verifica e promuove l'applicazione ai mittenti delle penalità di cui nell'articolo 52 della legge postale (testo unico), quando ne sia il caso.

Se invece non vi trovano corrispondenza od oggetti di spedizione abusiva, ritengono ogni cosa, dandone comunicazione agli ufizi postali, per l'invio al Ministero dei soli verbali.

La tassa frodata si computa sul peso degli oggetti spediti in contravvenzione.

Le stesse norme valgono anche pei pacchi contenenti oggetti non ammessi, ai sensi del precedente articolo 146; ma tali pacchi sono consegnati, qualunque sia l'esito delle verificazioni di essi, inviando al Ministero i soli verbali.

Art. 158.

Qualora il destinatario di qualche oggetto non si presti ad aprirlo, nel caso previsto dall'articolo precedente, l'ufizio di Posta ritiene l'oggetto medesimo e lo rimette al Ministero, che ne riferisce a quello da cui dipende l'ufizio mittente, affinchè l'apra esso, riconosca se nella spedizione esista abuso e nel caso dia o provochi gli opportuni provvedimenti.

Art. 159.

Le corrispondenze non francate provenienti dall'estero, all'indirizzo del Re o del Sommo Pontefice, sono distribuite senza tassa.

L'esenzione spettante al carteggio degli ufizi governativi è applicabile alle corrispondenze officiali provenienti dalle Regie Legazioni o dai Regi Consolati all'indirizzo dei Ministero degli affari esteri e della marina, che sieno fatte impostare nel Regno o a bordo di piroscafi nazionali diretti nel Regno.

Le tasse di tutte le altre corrispondenze non francate in arrivo dall'estero debbono essere pagate dagli ufizi destinatari.

CAPO XIX.

Dei vaglia postali.

Art. 160.

I vaglia postali sono di tre specie: *interni*, *internazionali* e *consolari*.

I primi sono ripartiti in altre tre: *ordinari*, *militari* e *telegrafici*.

I secondi sono ripartiti alla loro volta in altre due: *ordinari* e *telegrafici*.

Ciascun vaglia è pagabile ad un destinatario determinato.

Non ne possono essere emessi a favore di più persone o di persone designate con iniziali o con nomi supposti.

Art. 161.

I vaglia *ordinari* e *telegrafici* interni possono essere adoperati per commettere pagamenti a favore di qualsiasi persona, di enti morali, di società e simili, residenti nel Regno o nei dominii italiani in Africa.

I primi sono avviati per posta; i secondi per telegrafo.

I vaglia *militari* sono riservati pei pagamenti a sott'ufiziali, caporali e soldati dell'esercito o dell'armata, in servizio attivo ed ai loro assimilati.

I vaglia *internazionali ordinari* e *telegrafici* servono per commettere pagamenti nei paesi esteri, coi cui governi esistono apposite convenzioni, e per far venire somme di denaro dai paesi stessi.

I vaglia *consolari* infine valgono per la trasmissione di fondi dall'estero nell'interno, colla mediazione dei Regi Consolati.

Art. 162.

I vaglia *ordinari interni* ed i vaglia *militari* possono essere emessi e pagati tanto dalle Direzioni, quanto dagli ufizi del Regno, da quelli dei dominii italiani in Africa e dalle collettorie di 1ª classe.

I vaglia *telegrafici interni* possono essere emessi e pagati soltanto dalle Direzioni e dagli ufizi predetti

Potranno però essere fatti emettere e pagare eziandio dalle collettorie di 1ª classe

I vaglia *internazionali ordinari* possono essere emessi e pagati ugualmente dalle dette Direzioni e dai detti ufizi.

I vaglia *internazionali telegrafici* possono essere emessi e pagati soltanto dalle Direzioni e dagli ufizi del Regno; ma potranno essere autorizzati a tale servizio anche quelli dei dominii italiani in Africa.

Gli ufizi italiani stabiliti in paesi stranieri adoperano nei rapporti tra loro e cogli altri ufizi italiani vaglia *ordinari interni* od *internazionali*, a seconda che il Ministero delle Poste e dei Telegrafi sia per disporre.

Gli ufizi stessi emettono inoltre e pagano vaglia *militari* e possono essere autorizzati al cambio di vaglia *internazionali ordinari* con ufizi dipendenti da Amministrazioni straniere.

I vaglia *consolari* infine sono predisposti dal Ministero predetto all'ordine dei Regi Consolati all'estero autorizzati a questo servizio, ed i Consoli stessi li girano poi a favore delle persone cui debbono essere sodisfatti.

Possono essere pagati dalle Direzioni e da tutti gli ufizi.

Potranno essere fatti pagare eziandio dalle collettorie di 1ª classe.

Art 163.

I singoli vaglia non possono superare determinate somme; cioè:

a) I vaglia *ordinari* interni lire 1000, se cambiati fra Direzioni, fra Direzioni ed ufizi o fra questi, fatta eccezione per quelli da o per l'ufizio di Massaua, che possono ascendere fino a lire 3000; lire 100 se cambiate fra Direzioni od ufizi e collettorie e fra queste;

b) I vaglia *militari* lire 25, senza eccezioni;

c) I vaglia *telegrafici* interni lire 1000, ugualmente senza eccezioni;

d) I vaglia *internazionali*, tanto *ordinari*, quanto *telegrafici*, le somme fissate dalle convenzioni in vigore colle singole Amministrazioni straniere, e lire 1000 nei rapporti cogli ufizi italiani all'estero e fra questi.

I vaglia *consolari* sono di tagli fissi, non inferiori ad una lira, nè superiori a lire 500 e non possono comprendere frazioni di lira.

Art. 164.

È vietato di ripartire in un medesimo giorno in più vaglia a favore dello stesso destinatario una somma, che possa essere rappresentata da un vaglia solo.

È permesso invece di emettere, anche contemporaneamente, a richiesta dello stesso mittente ed a favore dello stesso destinatario, salvo disposizioni contrarie del Ministero delle Poste e dei Telegrafi in casi speciali, quel maggior numero di vaglia che occorra, quando trattisi dell'invio di somme eccedenti i limiti fissati pei singoli vaglia.

È fatta però eccezione per le collettorie, le quali non possono emettere più vaglia *ordinari* per giorno a richiesta dello stesso mittente od in nome dello stesso destinatario, quando superino in complesso lire 100, e così pure pei Consolati, che non possono alienarne per oltre lire 500 in ciascun periodo quindicinale, a richiesta ugualmente dello stesso mittente ed in nome dello stesso destinatario; salvo per le une e per gli altri disposizioni speciali contrarie del Ministero predetto.

È fatta del pari eccezione pei vaglia *militari*, nel senso che non ne possono essere emessi nello stesso giorno a favore dello stesso destinatario per oltre lire 25.

Art. 165.

Le tasse in vigore per la emissione o l'alienazione dei vaglia, a seconda della legge postale (testo unico), del Regio Decreto del 10 febbraio 1876, n. 2958 (Serie 2ª) e delle Convenzioni internazionali, debbono essere pagate dalle persone a cui richiesta i vaglia medesimi sono rispettivamente emessi od alienati.

Le tasse stabilite pei vaglia cambiati nell'interno del Regno valgono anche per quelli cambiati cogli ufizi italiani fuori di esso e fra questi.

La riduzione, di cui nel capoverso dell'articolo 54 della legge postale (testo unico), è limitata ai vaglia *militari*.

Non possono essere emessi vaglia con esenzione di tassa, tranne per giri di fondi nell'interesse del servizio postale e del servizio telegrafico.

Qualunque altra eccezione deve essere autorizzata dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

Art. 166.

I vaglia ordinari *interni* ed i *consolari* sono consegnati ai rispettivi mittenti, cui spetta d'inviarli a proprie spese ai destinatari.

Spetta invece agli uffizi traenti la spedizione per mezzo postale dei vaglia *militari* o degli *internazionali ordinari*, e così pure il recapito agli uffizi del telegrafo di quelli da essere avviati telegraficamente. Gli uffizi telegrafici di destinazione di questi ne emettono dei nuovi e li fanno pervenire ai rispettivi destinatari.

Art. 167.

Ai mittenti di vaglia di ogni specie è consegnata una ricevuta delle somme rispettivamente depositate e delle tasse relative.

Nel caso di discordanza fra vaglia e ricevute o di mancanza dei primi fanno fede le seconde; salvo prova contraria.

Nel caso infine di mancanza di amendue i titoli fanno fede i libri dell'Amministrazione.

Art. 168.

I mittenti di vaglia *ordinari interni* hanno diritto di scrivervi a tergo qualsiasi comunicazione all'indirizzo dei destinatari; ma la spedizione di cotali vaglia è sottoposta alla tassa delle lettere, salvo il disposto dell'ultimo capoverso del precedente articolo 66.

L'aggiunta per parte dei mittenti di comunicazioni private è ammessa anche sui vaglia *ordinari internazionali*, cambiati con determinato Amministrazioni straniere e cotali vaglia circolano senza tassa.

I mittenti infine di vaglia *telegrafici*, sì *interni* che *internazionali*, hanno a loro volta facoltà di aggiungere nel testo dei telegrammi-vaglia comunicazioni particolari all'indirizzo dei destinatari; pagando all'uopo le tasse prescritte dalle tariffe telegrafiche.

Art. 169.

I vaglia *ordinari interni*, i *telegrafici*, sì *interni* che *internazionali* ed i *consolari* sono tratti sopra uffizi determinati e sono pagati *a vista* negli uffizi stessi, salvo il disposto del successivo articolo 171; gli *ordinari* previo avviso degli uffici traenti, i *telegrafici* degli uffizi del telegrafo cui sono indirizzati, i *consolari* dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

I vaglia *ordinari internazionali* non sono tratti sopra uffizi determinati e sono pagabili pure *a vista* negli uffizi, del cui distretto fanno parte le località di destinazione.

Così pure i vaglia *militari* non sono tratti su verun uffizio determinato e sono pagabili per regola dai Comandi dei Corpi, stabilimenti od istituti, cui appartengono i destinatari, o dalle navi sulle quali questi sono imbarcati e per eccezione da qualsiasi uffizio di posta, quando i destinatari trovinsi isolati, in viaggio od in licenza.

È sospeso il pagamento dei vaglia, nel caso di irregolarità ed in quello di mancanza di fondi, pel tempo necessario a far mettere in regola i vaglia stessi od a procurarsi i fondi occorrenti.

Art. 170.

I vaglia *ordinari* e *telegrafici interni* non possono essere pagati da uffizi diversi da quelli sui quali sono tratti, se non previa *commutazione* in nuovi vaglia dello stesso o di altre specie, pagabili nelle località designate, o previa una speciale *autorizzazione*; l'una o l'altra sottoposte ad un diritto fisso di 10 centesimi.

I vaglia *internazionali* invece possono essere fatti proseguire gratuitamente da una località ad un'altra.

Pei *consolari* occorre apposita autorizzazione, che è del pari gratuita, del Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

Art. 171.

Salvo le disposizioni precedenti, i vaglia *ordinari* e *telegrafici interni* ed i vaglia *militari* sono pagabili per due mesi, oltre quello durante il quale sono stati emessi; i *consolari* per sei mesi, oltre quello durante il quale sono stati alienati.

Pei vaglia *internazionali* cotale periodo è determinato dalle Convenzioni in vigore.

Trascorsi i detti termini di validità, i vaglia stessi sono considerati come scaduti e possono essere pagati soltanto previa l'osservanza delle norme di cui nel successivo articolo 176, e purchè non sieno peranco incorsi in *prescrizione*.

Art. 172.

I vaglia sono pagati ai destinatari od a loro rappresentanti, mandatari od aventi causa, mediante quietanza e mediante giustificazione pei primi della rispettiva identità personale e per gli altri anche della rispettiva qualità colle norme determinate dall'Amministrazione.

Ne può essere ceduta la proprietà da una persona ad un'altra, mediante dichiarazioni debitamente autenticate.

I rappresentanti di destinatari minorenni non emancipati o di interdetti hanno diritto di imbire il pagamento dei vaglia diretti a questi o di riscuoterli in loro vece.

Pei falliti si osservano le prescrizioni del Codice di commercio.

Per le quietanze di persone che non possano o non sappiano scrivere valgono le disposizioni del primo capoverso dell'articolo 44 della legge (testo unico) in data del 17 febbraio 1881, n. 2016 (serie 3ª), sull'Amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

Art. 173

Cessa qualunque responsabilità dell'Amministrazione:

a) pei pagamenti fatti con quietanze autenticate da notai o da autorità pubbliche, governative o municipali;

b) pei pagamenti fatti a persone, che abbiano giustificato la propria identità mediante libretti di ricognizione, ai sensi dell'articolo 76 della legge postale (testo unico), o mediante passaporti, licenze di porto d'armi, permessi di caccia, mediante tessere, trattandosi di studenti, mediante libretti ferroviari, trattandosi d'impiegati civili e militari o di ufficiali dell'esercito o dell'armata, ovvero con altri documenti congeneri, validi nei giorni in cui i pagamenti stessi siano stati eseguiti e corredati delle firme autentiche dei rispettivi intestatari.

Art. 174.

Nel caso di smarrimento dichiarato di vaglia *ordinari* o *telegrafici interni* o di vaglia *consolari*, tuttora *validi*, ai sensi del precedente articolo 171, i vaglia medesimi possono essere *duplicati* per opera del Ministero, a richiesta dei rispettivi mittenti, sostituendoli con altri, in nome degli stessi destinatari.

La facoltà di chiedere la duplicazione di vaglia smarriti è estesa anche ai rispettivi destinatari, purchè giustifichino la propria identità e guarentiscono l'Amministrazione, in modo benviso ad essa, della sua responsabilità nei rapporti coi mittenti.

I vaglia duplicati hanno identica validità, ai sensi del succitato articolo 171, dei vaglia originali che sostituiscono ed il loro pagamento annulla gli originali medesimi.

È ammessa la duplicazione dei vaglia *internazionali*, in quanto sia consentito dalle Convenzioni in vigore.

Art. 175.

I mittenti di vaglia in genere hanno diritto di far mutare la designazione dei rispettivi destinatari o la destinazione dei vaglia medesimi, che non siano stati ancora spediti, e così pure di inibire il pagamento di quelli già spediti.

Hanno diritto inoltre di ricuperarne l'importo, presentando i vaglia originali che siano tuttora validi, ai sensi dell'articolo 171, o non sieno stati pagati previa duplicazione.

Qualora ne occorra il pagamento in una località diversa da quella della primitiva loro destinazione è applicabile il disposto dell'articolo 170.

Nel caso che i titoli stessi siano scaduti, è applicabile invece il disposto dell'articolo seguente.

Art. 176.

Affinchè l'importo dei vaglia *ordinari* e *telegrafici* interni, non soddisfatti entro il periodo di cui nel precedente articolo 171 e perciò scaduti, possa essere pagato ai destinatari, oppure rimborsato ai mittenti, ne occorre la *rinnovazione* per opera del Ministero, a richiesta degli uni o degli altri, quand'anche siano presentati i titoli originali; osservando il disposto del terzo capoverso del detto articolo 56 della legge stessa.

L'importo invece dei vaglia *militari* è fatto rimborsare d'ufficio ai rispettivi mittenti, previa rinnovazione per opera dello stesso Ministero, senza che occorra veruna loro domanda e senza spese.

L'importo dei vaglia *internazionali* può essere pagato ai destinatari o rimborsato ai mittenti, ugualmente senza spese, su richieste degli uni o degli altri, previa autorizzazione dell'Amministrazione traente.

L'importo infine dei vaglia *consolari* può essere pagato ai destinatari o rimborsato ai mittenti, pure senza spese, a richiesta del pari degli uni o degli altri, previa rinnovazione per opera del Ministero.

Ogniqualvolta esistano i vaglia originali e questi non sieno stati duplicati, ne sono ammesse la rinnovazione o l'autorizzazione immediate.

Se non esistono o se sono stati duplicati, occorre il tempo necessario per accertare che gli originali od i duplicati non sieno stati pagati.

Il periodo di validità dei vaglia *interni* e dei *consolari* rinnovati, e quello della nuova validità che acquistano gli *internazionali* muniti di autorizzazione sono pari alle primitive. All'occorrenza sono ammesse ulteriori rinnovazioni od autorizzazioni dei vaglia stessi. Sono ammessi pure cambiamenti di destinazione, per opera del Ministero, di vaglia rinnovati.

Tanto la rinnovazione, quanto l'autorizzazione dei vaglia ne interrompono la *prescrizione*.

Art. 177.

Per l'ordinamento del servizio dei vaglia *consolari* rimane fermo il Regio Decreto del 10 febbraio 1875, n. 2958 (serie 2ª); salvo quanto è altrimenti disposto nel presente Regolamento e salvo la riduzione del periodo di prescrizione dei vaglia stessi a tre anni dal giorno della rispettiva alienazione per parte dei Consolati.

CAPO XX.

Dei titoli postali di credito.

Art. 178.

I *titoli postali di credito* sono intestati alle persone a cui richiesta sono emessi, le quali debbono firmarli nell'atto dell'emissione ed hanno

poi facoltà di prelevarne l'importo in una od in più volte, nell'interno del Regno o nelle località fuori di questo ove esistono uffizi postali nazionali.

Non ne possono essere emessi in nome di una persona a richiesta di un'altra od in nome di analfabeti.

Art. 179.

Le facoltà di emettere titoli di credito è riservata alle Direzioni ed agli uffizi postali di 1ª classe del Regno, nel limite da lire 200 a lire 5000 per ciascun titolo e potrà essere estesa agli uffizi di 2ª classe.

I pagamenti sui titoli stessi possono essere fatti da tutti gli uffizi, escluse le collettorie, nel limite da lire 50 a lire 1000 per ciascuna operazione.

Art. 180.

Il primo pagamento su ciascun titolo può essere fatto soltanto dall'uffizio sul medesimo designato, salvo autorizzazione in contrario della Direzione postale della provincia, ove il pagamento stesso sia domandato o del Ministero.

I pagamenti successivi possono essere fatti da qualunque altro uffizio.

È applicabile ai titoli di credito il disposto dell'ultimo capoverso del precedente articolo 169.

Art. 181.

Nell'atto di ciascun pagamento si stacca dai titoli la prima disponibile fra le cedole ai medesimi aderenti, che i rispettivi intestatari debbono quietanzare.

L'identità degli intestatari si ha per accertata, se la rispettiva firma concorda con quella che eglino debbono avere apposta sul frontispizio dei titoli medesimi, nell'atto dell'emissione di questi.

L'uffizio che paga il saldo dell'importare di un titolo deve ritirarlo.

Art. 182

Salvo le disposizioni precedenti, ciascun titolo è pagabile pei quattro mesi, oltre quello della sua emissione.

Trascorso questo termine e fino alla scadenza dei cinque anni di cui nell'articolo 59 della legge postale (testo unico), l'importo totale dei titoli non riscossi ed il residuo dovuto su quelli riscossi soltanto in parte non può più essere pagato, senza autorizzazione del Ministero.

Art. 183.

Qualora qualche titolo vada smarrito, durante il periodo di quattro mesi, indicato nell'articolo precedente, prima che sia stato fatto sul titolo medesimo qualsiasi pagamento, il Ministero può emetterne un duplicato.

Se è smarrito dopo fatto qualche pagamento in conto, ne può essere rimborsato l'importo residuale soltanto dopo sei mesi dal giorno dell'emissione e purchè non sia decorso il periodo di *prescrizione*.

Gli intestatari dei titoli stessi debbono denunziare il più prontamente possibile lo smarrimento al Ministero, sopportando, nel caso di omissione o di ritardo, le conseguenze dei pagamenti che fossero fatti ad altre persone.

CAPO XXI.

Delle riscossioni per conto di terzi.

Art. 184.

Sono ammessi per la *riscossione* titoli di qualunque genere, nominativi od al portatore (quietanze ordinarie, fatture, cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari, cedole d'interessi o di dividendi e simili), pagabili in qualunque località del Regno nelle località fuori di questo ove sono stabiliti uffizi postali nazionali e nei paesi esteri, coi cui Governi esistono opposite convenzioni.

Sono esclusi i certificati di rendita nominativa del debito pubblico pei quali provvedono già i Regi Decreti del 28 agosto 1878, del 27 maggio 1880, nn. 4497, 5461 (serie 2), e del 22 marzo 1888, n. 5337 (serie 3ª).

I singoli titoli debbono essere in regola per le tasse di bollo e di registro ed essere stati debitamente quietanzati in precedenza dai mittenti, se la natura dei titoli lo comporta.

Non è consentita la girata all'ordine degli uffizi postali di destinazione.

Art. 185.

Il servizio delle riscossioni è affidato tanto alle Direzioni, quanto agli uffizi del Regno, escluse le collettorie, e ad uguali condizioni anche a quelli fuori del Regno.

Art. 186.

I titoli da riscuotersi debbono essere consegnati agli uffizi postali di partenza in buste aperte, descritti su appositi elenchi; senza che occorra l'accertamento dell'identità personale degli esibitori, i quali, agli effetti della responsabilità dell'Amministrazione, sono considerati come proprietari dei titoli stessi.

La provvista delle buste e degli stampati per gli elenchi può essere fatta dall'Amministrazione.

È vietato di accludere nei pieghi lettere od altri scritti all'indirizzo dei debitori o di altre persone.

Qualora i mittenti desiderino che i titoli stessi sieno consegnati per opera degli uffizi di destinazione a qualche persona di loro fiducia, dato che non sieno pagati o lo sieno soltanto in parte, hanno facoltà di dichiararlo sugli elenchi di cui sopra.

Così pure, qualora non intendano che sieno accettati pagamenti in conto, debbono dichiararlo sugli elenchi medesimi.

Art. 187.

L'importo netto dei titoli compresi in ciascun invio non può superare lire 1000.

In uno stesso piego non possono essere inclusi titoli di spettanza di più mittenti.

Art. 188.

Gli uffizi cui sono consegnati titoli da spedire li esaminano e, riconosciutili regolari, ne danno ricevuta.

Le buste con entro i titoli e gli elenchi sono poi chiuse in presenza degli esibitori e messe in corso con *raccomandazione*.

Art. 189.

I pieghi contenenti titoli da riscuotere, che fossero trovati nelle buche o cassette postali, sono sottoposti al trattamento di cui nel precedente articolo 113 e l'importo della tassa onde debbano essere gravati fa carico ai rispettivi mittenti.

Art. 190.

Trattandosi di titoli al portatore i mittenti debbono farli spedire con *assicurazione* pagando la relativa tassa, oltre quelle di francatura e di raccomandazione, per avere diritto nel caso di smarrimento ad un'indennità pari al valore dichiarato.

Le buste che li contengono debbono essere suggellate in ceralacca, con due suggelli; di cui uno dell'uffizio di Posta e l'altro dell'esibitore.

L'Amministrazione provvede gratuitamente la ceralacca.

Art. 191.

I pieghi in arrivo debbono essere aperti negli uffizi di destinazione, alla presenza di non meno di due agenti dell'Amministrazione.

Nel caso di discordanza fra il contenuto di un piego e le indicazioni dell'elenco acchiusovi è compilato apposito verbale, che deve essere fatto comunicare al mittente, nel più breve termine possibile.

Art. 192.

Gli uffizi stessi curano poi la riscossione dei titoli che hanno ricevuto, purchè sieno regolari. In caso diverso li respingono ai mittenti.

I titoli debbono essere presentati alla riscossione non più tardi di 18 ore dall'arrivo: salvo quelli a scadenza fissa, che debbono essere presentati il giorno della scadenza, applicando, quando questo sia festivo, le disposizioni dell'articolo 288 del vigente Codice di commercio.

Gli uffizi che, a motivo delle distanze o per altre gravi ragioni, non potessero presentarli o farli presentare ai debitori, invitano questi per iscritto ed in tempo utile a recarsi a pagarli.

È fatta eccezione pei titoli al portatore, che debbono essere sempre presentati o fatti presentare all'incasso.

Art. 193.

I titoli pagati sono rimessi ai debitori.

Nel caso di pagamenti parziali, che sono accettati quando i mittenti dei titoli non abbiano espresso sugli elenchi di accompagnamento dei titoli stessi un'intenzione contraria, ne sono rilasciate ricevute separate apponendo analoghe dichiarazioni sui titoli originali, che sono ritenuti.

Art. 194.

Gli uffizi di Posta non procedono al protesto dei titoli commerciali non pagati; nè compiono altri atti conservativi.

I titoli non pagati entro 48 ore dall'esibizione o dalla consegna degli avvisi, oppure pagati soltanto in parte, sono fatti restituire senz'altro ai mittenti, con cautele identiche a quelle cui trovavansi sottoposti in arrivo.

Qualora però sugli elenchi di accompagnamento dei titoli stessi sia stato dichiarato, che nel caso di non pagamento o di pagamento parziale questi debbano essere consegnati a persone di fiducia dei mittenti, gli uffizi di Posta li consegnano in giornata a quelle date persone ritirandone ricevuta e ne fanno avvisare i mittenti predetti, ai quali li fanno poi pervenire, se dalle persone medesime sono restituiti ad essi uffizi nel periodo di otto giorni.

Art. 195.

I vaglia *ordinari*, interni od internazionali, da essere emessi pel

rimborso delle somme riscosse, sotto deduzione delle relative tasse, debbono essere spediti a destinazione il giorno stesso delle riscossioni.

Cotali vaglia sono assoggettati a tutte le norme e prescrizioni di cui negli articoli 53 e seguenti della legge postale (testo unico) e 160 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 196.

I titoli in arrivo dall'estero sono sottoposti per cura degli uffizi postali di destinazione alle tasse di bollo, quando ne sia il caso, prima di essere presentati alla riscossione, e l'importo di cotali tasse è detratto dalle somme riscosse; tranne che sia sodisfatto dai debitori.

CAPO XXII.

Delle associazioni ai giornali e ad altre pubblicazioni.

Art. 197.

Il diritto dovuto dai richiedenti di associazioni in genere, compreso quelle di cui nel precedente art. 80, a giornali e ad altre pubblicazioni è regolato come segue:

a) centesimi 20 per ciascuna associazione, qualunque ne sia la durata e qualunque sia il numero degli esemplari chiesti, se trattasi di giornali o di altre pubblicazioni dell'interno per l'interno del Regno o per la località fuori di questo, ove esistono uffici postali italiani e viceversa;

b) il tre per cento, con un minimo di 25 centesimi, sul prezzo dovuto all'editore per ciascuna associazione, se trattasi di giornali o di altre pubblicazioni dell'estero per l'interno o viceversa; salvo disposizioni contrarie delle Convenzioni in vigore.

Nell'applicazione del diritto di cui alla lettera *b* le frazioni di lira nel prezzo dei giornali o delle altre pubblicazioni sono considerate come lire intiere.

Nei diritti di cui sopra è compresa la spesa pel pagamento agli editori delle somme loro dovute.

Cotale pagamento è eseguito mediante vaglia *ordinari*, di forma speciale, sottoposti a tutte le norme che regolano i vaglia stessi.

Art. 188.

Le associazioni a giornali o ad opere periodiche debbono decorrere dal 1° o dal 16 di ciascun mese ed essere commesse per mesi intieri.

Le relative domande debbono essere fatte quanto meno quattro giorni prima che debbano avere effetto.

Art. 198.

Le Direzioni e gli uffizi, compresi quelli fuori del Regno, accettano associazioni a giornali e ad altre pubblicazioni, tanto dell'interno quanto dell'estero, a favore di persone residenti nelle stesse località.

Le collettorie di 1ª classe ne accettano soltanto a giornali e ad altre pubblicazioni dell'interno.

Art. 200.

L'Amministrazione non assume responsabilità pel mantenimento degli impegni degli editori di giornali o di altre pubblicazioni verso gli associati.

È tenuta soltanto a dare corso ai reclami di questi, per irregolarità nelle spedizioni.

CAPO XXIII.

Dei pacchi postali.

Art. 201.

Sono ammessi al trasporto per mezzo della posta pacchi, che non superino il peso ed il volume indicati nell'articolo 65 della legge postale (testo unico), diretti in qualunque località del Regno e nelle località fuori di questo ove esistono uffizi postali nazionali.

Sono considerati come *ordinari* i pacchi, che non eccedano in veruno dei loro lati la dimensione di sessanta centimetri.

Quelli che eccedano la dimensione di cui sopra sono considerati invece come *ingombranti* e sono ammessi come tali, purchè non superino a loro volta in verun lato un metro e cinquanta centimetri.

Sono compresi fra gli *ingombranti* anche i pacchi di minore dimensione, che richiedano nel trasporto precauzioni speciali, quali le piante, gli arbusti, le ruote, le gabbie, le piccole sedie e simili.

Sono qualificati pacchi *di valore* quelli, ordinari od ingombranti, i cui mittenti ne abbiano fatto assicurare per la somma da essi dichiarata.

Sono qualificati infine pacchi *con assegno* quelli, pure ordinari od ingombranti, con o senza dichiarazione di valore, i cui mittenti ne abbiano subordinata la consegna al pagamento per parte dei destinatari di una somma determinata.

È ammesso anche il cambio dei pacchi con Stati stranieri, alle condizioni indicate nei primi due paragrafi del presente articolo ed a quelle stabilite dalle Convenzioni in vigore e dai relativi Regolamenti di esecuzione; applicando le norme interne in quanto ivi non sia altrimenti disposto.

Art. 202.

Le dichiarazioni di valore o di assegno non possono rispettivamente superare;

a) Lire 1000 per pacco nei rapporti fra Direzioni, fra Direzioni ed uffizi e fra questi;

b) Lire 100 pure per pacco nei rapporti fra Direzioni o collettorie di 1ª classe, fra uffizi e collettorie e fra queste.

Uguali limiti valgono pei pacchi con dichiarazione di valore cambiati con Stati stranieri, coi quali sia ammesso siffatto servizio o non sia fissato un limite minore.

L'importo dell'assegno, nei rapporti con paesi stessi, non può superare lire 500.

Art. 203.

Il *recapito a domicilio* è facoltativo pei pacchi ordinari e per gli ingombranti, indirizzati in qualunque località del Regno: fatta eccezione per quelli contenenti commestibili o liquidi, pei quali è invece obbligatorio il pagamento della relativa tassa.

Pei pacchi con dichiarazione di valore fino a lire 50, e con assegno pure fino a lire 50, il recapito è del pari facoltativo per qualunque località; salvo l'eccezione di cui sopra per quelli contenenti commestibili o liquidi.

Pei pacchi invece con dichiarazione di valore o con assegno per somme superiori a lire 50, il recapito è ammesso soltanto per le località, e nei limiti per ciascuna di queste, che l'Amministazione sarà per designare.

Pei pacchi diretti fuori del Regno, la facoltà di chiederlo è subordinata alle disposizioni vigenti nei paesi di destinazione.

I pacchi infine che provengono dall'estero sono recapitati tutti a domicilio, fatta eccezione per quelli indirizzati *fermi in posta* e per quelli con dichiarazione di valore, i quali sono distribuiti esclusivamente in uffizio; applicando le limitazioni di cui sopra pei pacchi con assegno.

Art. 204

Fermo il disposto dell'articolo 65 della legge postale (testo unico), non sono accettati pacchi che contengano:

a) oggetti della natura di quelli indicati nel § *b* del precedente articolo 28;

b) oggetti o merci per l'estero, di cui sia vietata l'introduzione nei paesi di transito o di destinazione;

c) sostanze che presentino indizi di putrefazione o che non possano, stante la durata del viaggio, giungere a destinazione senza putrefarsi;

d) animali vivi, ad eccezione delle mignatte e delle api regine.

I commestibili, i liquidi, il seme di bachi, ed in genere gli oggetti o le merci, che possano facilmente spezzarsi, guastarsi, disperdersi o corrompersi, si accettano *a rischio dei mittenti*, anche senza che ciò resulti da esplicita dichiarazione; nel senso che l'Amministrazione non risponde della rottura, della dispersione o del naturale deperimento di cotali oggetti o merci, sebbene sieno state osservate le prescrizioni del successivo articolo 209.

L'accettazione dei prodotti di privativa erariale e degli altri oggetti, la cui circolazione nel Regno, o la cui esportazione sono vincolate a determinate cautele, subordinata all'adempimento per parte dei mittenti delle prescrizioni delle leggi, dei Regolamenti e delle altre disposizioni in vigore.

L'Amministrazione non assume responsabilità per le conseguenze dell'eventuale accettazione per parte degli uffizi di Posta di pacchi contenenti oggetti non ammessibili o di pacchi i cui mittenti non abbiano osservato tutte le formalità prescritte da disposizioni interne o da disposizioni straniere, a seconda che i pacchi stessi sieno diretti nel Regno o fuori di questo. Essa sarà tenuta soltanto a rimborsare le quote delle tasse di spedizione dovute alle Amministrazioni estere sui pacchi respinti dalla frontiera italiana; sempre che l'accettazione non abbia avuto luogo per falsa dichiarazione.

Art. 205.

Nessun pacco può contenere nell'interno od avere sull'involucro scritti di sorta; tranne fatture, listini o prezzi correnti relativi agli oggetti acchiusivi, istruzioni generiche, stampate, litografiche od autografiche, intorno al modo di adoperarli, indirizzi dei mittenti e dei destinatari e, trattandosi di campioni, indicazioni ammesse col § *f* del precedente articolo 104 per quelli spediti quali corrispondenze.

Art. 206.

I pacchi, esclusi quelli di cui nell'ultimo capoverso del presente articolo, debbono essere presentati agli uffizi di Posta, accompagnati con *cartoline* speciali, che servono per bullettini di spedizione e debbono rappresentare le tasse dovute.

La tariffa interna è applicabile anche ai pacchi cambiati cogli uffizi italiani fuori del Regno e fra questi.

Quelli però cambiati cogli uffizi italiani stabiliti in paesi stranieri e fra essi possono essere sottoposti alla sopratassa marittima, di cui nell'articolo 3 della Convenzione del 3 novembre 1880, modificata coll'atto di Lisbona del 21 marzo 1885, approvati rispettivamente con

leggi del 14 luglio 1881 e del 25 marzo 1886, numeri 305 e 3737 (serie 3ª).

Ai pacchi da distribuirsi nel comune di impostazione, limitatamente però, alla linea daziaria riguardo ai comuni dichiarati chiusi per la riscossione del dazio di consumo, è applicabile la sola tassa di recapito, di cui nell'articolo 66 della legge postale, coll'aggiunta delle tasse di assicurazione o di assegno, quando ne sia il caso, e coll'aggiunta pure della sopratassa prescritta dall'art. 75 della legge stessa per gl'ingombranti.

Art. 207.

Le cartoline, di cui nell'articolo precedente, sono di sei specie e sono vendute dagli ufizi di Posta e dai rivenditori di francobolli; cioè:

a) da centesimi 25, di colore *rossiccio*, pel rinvio di recipienti vuoti, ai sensi del successivo articolo 227;

b) da centesimi 50 e 75, rispettivamente di colore *bianco* e *rosa*, pei pacchi diretti nel Regno e cambiati cogli ufizi italiani fuori di questo;

c) da lire 1.25, 1.75, e 2.70, rispettivamente di colore *verde*, *giallo* e *celeste-chiaro*, pei pacchi diretti ad ufizi dipendenti da Amministrazioni straniere.

Ogni qualvolta non esistono cartoline del valore corrispondente alle tasse dovute, la differenza deve essere rappresentata da francobolli, applicati sulle cartoline che si adoperano.

È esteso a cotali cartoline il disposto dell'ultimo capoverso del precedente articolo 55; mediante però il pagamento, per parte degli esibitori, di cinque centesimi per cartolina, in rimborso della spesa di fabbricazione.

Art. 208.

Le cartoline debbono essere riempite esattamente dai mittenti dei pacchi.

Su quelle adoperate per pacchi con valore dichiarato e su quelle adoperate per pacchi con assegno debbono essere aggiunte le relative indicazioni, scritte in lettere, senza cancellature nè correzioni, e sulle prime deve essere riprodotta a suo luogo l'impronta dei suggelli, coi quali i pacchi stessi sono stati chiusi.

L'Amministrazione ha in oltre diritto di esigere che i pacchi di valore o con assegno sieno accompagnati con analoghe dichiarazioni, fatte su appositi stampati, provveduti gratuitamente.

I pacchi infine di qualsiasi specie diretti fuori del Regno debbono essere accompagnati colle occorrenti *dichiarazioni doganali*.

Art. 209.

I pacchi in genere debbono essere consegnati agli ufizi di Posta con chiaro e preciso indirizzo, involtati, imballati o chiusi e sempre suggellati per cura dei mittenti, in modo che il contenuto ne sia ben guarentito e che non possano essere manomessi, senza lasciare tracce apparenti di violazione.

L'imballaggio deve essere tale da preservarne il contenuto dai danni dell'attrito, dell'umidità e della pressione, avuto riguardo alla qualità degli oggetti ed alla distanza dei luoghi di destinazione.

I pacchi di piccolo volume debbono essere formati in modo, che sia possibile l'applicazione sui medesimi nella parte dell'indirizzo dei cartellini e dei bolli occorrenti.

Quelli con dichiarazione di valore debbono essere involtati in tela di un solo pezzo, e chiusi con tanti suggelli in ceralacca di uguale impronta, aventi contrassegni particolari, che ne cuoprano la intera cucitura.

Non sono ammessi pacchi con indirizzi formati di sole iniziali, oppure sconci ed ingiuriosi o contrari all'ordine pubblico; nè pacchi i cui destinatari sieno designati con nomi supposti.

Art. 210.

Gli indirizzi debbono essere fatti sugli involucri dei pacchi stessi o su foglietti da esservi ingommati sopra o su pezzetti di legno, di tela, di cuoio o di pelle da esservi attaccati, colla indicazione esatta della qualità e della quantità degli oggetti acchiusivi.

Trattandosi di pacchi diretti in Comuni chiamati *chiusi*, per la riscossione del dazio di consumo, e contenenti oggetti passibili di diritti daziarii, deve essere indicato il peso netto di ciascuna specie degli oggetti stessi.

L'indicazione del contenuto nei pacchi deve essere sempre ripetuta sulle corrispondenti cartoline di spedizione.

Su quelli con valore dichiarato le indicazioni del valore e del contenuto debbono essere scritte sulla tela, che ne costituisce l'involucro esterno. Gli indirizzi debbono essere fatti sulla stessa tela.

Art. 211.

I pacchi in partenza sono pesati dagli uffizi postali di impostazione, in presenza dei mittenti.

Il peso deve essere indicato sull'indirizzo ed essere ripetuto sulle cartoline di spedizione; scrivendolo in lettere per quelli con dichiarazione di valore.

Di ciascun pacco è rilasciata ricevuta al mittente; da essere prodotta nei casi di reclami, per facilitare le ricerche.

Pei certificati che fossero chiesti successivamente dai mittenti stessi o dai destinatari è applicabile il disposto del capoverso del precedente articolo 27.

Art. 212.

I mittenti di pacchi già affidati alla posta hanno diritto di ritirarli prima della partenza. Se già partiti, ma non ancora rimessi ai destinatari e non colpiti da opposizioni, sequestri o pignoramenti, ai sensi e nei modi di cui nei precedenti articoli 17, 18, 19, 20, 21, hanno ugualmente diritto di richiamarli o di farne cambiare la destinazione o l'indirizzo, o di farvi aggiungere, annullare, accrescere o diminuire la dichiarazione di assegno.

I pacchi si intendono rimessi ai destinatari, quando questi, anche senza il ritiro materiale dei medesimi, abbiano fatto uso della facoltà che loro compete di ordinarne la consegna a terze persone o la spedizione al proprio indirizzo in altre località

Sono applicabili i detti casi le disposizioni degli articoli 38, 39 e 48, in quanto sieno compatibili con quelle del paragrafi precedenti.

Nel caso di restituzione ai mittenti di pacchi diretti all'estero e non ancora partiti è ammesso il rimborso ai mittenti stessi della quota di tassa dovuta alle Amministrazioni straniere.

Art. 213.

I pacchi hanno corso coi mezzi ordinari, di cui l'Amministrazione delle Poste può disporre.

Art. 214.

I pacchi in arrivo dall'estero, compresi quelli provenienti dagli ufizi italiani fuori del Regno, sono aperti negli ufizi doganali competenti, in presenza degli ufiziali di Posta, che rappresentano all'uopo i destinatari, per l'applicazione dei diritti dovuti.

I pacchi diretti all'estero sono aperti ugualmente dalle Dogane di frontiera per l'applicazione dei diritti di uscita, che sieno dovuti sulle merci contenutevi e delle penalità di cui sopra.

A richiesta degli agenti finanziari possono essere aperti in qualunque uffizio postale pacchi interni, per sospetto di contravvenzione alle leggi sulle Dogane o sulle Privative.

Art. 215.

L'applicazione di diritti di dazio di consumo sulle merci contenute nei pacchi in genere e delle penalità relative è di competenza degli uffizi postali di destinazione, che operano come delegati daziari ed è eseguita in base alle dichiarazioni del contenuto nei pacchi medesimi, fatte dai rispettivi mittenti.

Gli uffiziali di posta hanno però facoltà di aprire qualsiasi pacco, per accertare l'esattezza delle dichiarazioni di essi mittenti.

Così pure hanno diritto di aprirli, nel caso di sospetto di contravvenzioni al disposto dell'articolo 65 della legge postale (testo unico), per l'applicazione delle penalità comminate dal successivo articolo 74 o da leggi generali.

L'apertura ne deve essere sempre fatta negli ufizi postali, in presenza dei destinatari, che sono invitati e sono tenuti ad assistervi od a farvisi rappresentare quand'anche si tratti di pacchi da essere recapitati a domicilio; salvo il disposto, quando non intervengano, dei successivi articoli 221 e 222.

Se sono accertate contravvenzioni, debbono essere compilati appositi verbali.

L'applicazione delle multe daziarie e delle sopratasse per indebita inclusione nei pacchi di lettere o di altri scritti non ammessi è fatta dagli ufizi di Posta; salvo ricorso in via amministrtiva.

L'applicazione delle altre penalità è devoluta alle autorità giudiziarie competenti.

Art. 216.

I pacchi in arrivo sono consegnati, contro ricevuta, ai rispettivi destinatari od a mandatari o delegati di essi, previa giustificazione pei primi della loro identità e per gli altri anche della rispettiva qualità; salvo pei falliti le disposizioni del Codice di commercio e pei minorenni quelle del § *g* del precedente articolo 15.

I pacchi pei quali sia stato pagato il diritto di recapito a domicilio sono fatti portare gratuitamente, per cura degli ufizi di destinazione, ai recapiti indicativi.

Pei pacchi da essere distribuiti in ufizio i destinatari ricevono invece un avviso, che è dato gratuitamente, e debbono recarsi a ritirarli.

Eglino possono chiederne però il trasporto alla propria abitazione, mediante il pagamento del diritto di 25 centesimi, di cui nell'articolo 66 della legge postale (testo unico).

Per la consegna di tutti i pacchi in genere valgono le disposizioni dei precedenti articoli 42, 44, e 115; considerando tutti quelli senza dichiarazione di valore come corrispondenze raccomandate e quelli con dichiarazione di valore come corrispondenze assicurate.

Art. 217.

Nell'atto del ritiro dei pacchi debbono essere pagate dai destinatari agli agenti delle Poste le tasse, sopratasse, ammende e multe di qua-

lunque specie, applicate in via amministrativa, di cui i pacchi stessi sieno gravati.

I detti agenti consegnano a ciascun destinatario una nota delle somme che egli deve pagare, con annesse le bullette doganali e daziarie, e copie dei verbali di contravvenzione.

Gli eventuali reclami, fatti anche su carta semplice, debbono essere corredati delle quietanze delle somme, di cui nel precedente capoverso.

Nel caso di reclami per l'applicazione dei diritti doganali si osservano le prescrizioni delle leggi e dei Regolamenti in vigore sulla materia, procedendo, quando occorra, alla riapertura dei pacchi, per estrarne campioni degli oggetti acchiusivi o ritenendo i pacchi stessi, quando per la natura delle merci non sia possibile estrarne siffatti campioni; gli uni e gli altri da essere trasmessi alle autorità competenti, per una nuova verificazione, assieme ai verbali, compilati dagli uffizi postali.

Nel caso di rifiuto di pacchi per parte dei destinatari, l'Amministrazione ha facoltà di procedere per le sopratasse, le ammende, o le multe contro i mittenti.

Art. 218.

I destinatari di pacchi gravati di assegni debbono pagare l'importo degli assegni stessi, oltre i diritti di cui all'articolo precedente.

Gli uffizi postali convertono i totali importi in vaglia *ordinari*.

Vale anche per essi vaglia il disposto del precedente articolo 195.

Nel caso di rifiuto dei pacchi di cui trattasi, si applica il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 70 della legge postale (testo unico).

Art. 219.

Qualora dopo la consegna di qualche pacco si riconosca che sia occorso errore nella riscossione delle tasse o degli assegni, i destinatari od i mittenti sono indennizzati di quanto possano avere pagato in più e sono tenuti a loro volonta a sborsare quanto avessero pagato in meno.

Art. 220.

Quando i destinatari di pacchi rilevino o sospettino deficienze od avarie nei pacchi stessi, hanno diritto, prima di ritirarli, che sieno pesati ed aperti in loro presenza negli uffizi postali, per verificarne il contenuto.

Pei pacchi in genere provenienti dall'estero fa fede l'indicazione delle merci contenutevi, risultante dalle bullette doganali di entrata.

Essendo constatate deficienze o avarie, si compilano appositi verbali.

I destinatari dei pacchi stati aperti restano poi liberi di rifiutarli o di ritirarli, contro pagamento nel secondo caso dell'importo degli assegni o delle tasse, sopratasse ammende o multe, di cui sieno gravati; salvo a far valere i propri diritti ai compensi, che possano loro competere.

Nel caso di rifiuto, i verbali compilati in presenza dei destinatari e da essi sottoscritti determinano la responsabilità dell'Amministrazione, quanto alla qualità, alla quantità ed allo stato delle merci contenute nei pacchi medesimi.

Art. 221.

Trascorso il periodo di sette giorni dall'arrivo dei pacchi, senza che questi sieno stati ritirati dai destinatari e salvo il disposto dell'articolo 73 della legge postale (testo unico), ne è dato avviso ai mittenti, affinchè ne dispongano, alle condizioni di cui negli articoli 212 e 223 del presente Regolamento.

Nel caso di rifiuto di pacchi per parte dei destinatari, l'avviso ai mittenti è dato immediatamente.

I pacchi che, malgrado tali avvisi, rimangano giacenti sono conservati negli uffizi di destinazione per un mese, oltre quello dell'arrivo; dopo di che sono trattati in conformità del succitato articolo 73 della legge postale, salvo per quelli provenienti dall'estero le disposizioni delle Convenzioni in vigore.

È applicabile agli avvisi dati ai mittenti ed alle risposte di questi il disposto del penultimo capoverso del precedente articolo 47.

Art. 222.

I pacchi, tanto di provenienza interna, quanto di provenienza straniera, che non sieno stati ritirati entro cinque giorni dalla data della consegna dei relativi avvisi ai destinatari, se è conosciuto il recapito di questi o della spedizione degli avvisi medesimi, se il recapito non è conosciuto, sono sottoposti, a carico dei destinatari stessi o dei mittenti, alla tassa di custodia di 5 o di 10 centesimi per ogni giorno successivo, secondo che sieno ordinari o con valore dichiarato.

Art. 223.

Salvo il disposto del primo capoverso dell'articolo 70 del testo unico delle leggi stesse, i pacchi da essere rispediti da una ad altra località sono sottoposti, a seconda dei casi, a nuove tasse di spedizione, di recapito e di assicurazione.

Le dette tasse, insieme ai diritti di dogana o di dazio, alle sopratasse, alle ammende ed alle multe di cui i pacchi stessi sieno gravati, possono essere soddisfatti o prima della spedizione o nell'atto della consegna.

Art. 224.

I pacchi che debbano essere venduti, ai sensi dell'articolo 73 della legge postale (testo unico), sono aperti colle norme e cautele prescritte dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

Gli oggetti rinvenutivi sono venduti al migliore offerente, ed il relativo prezzo, sotto deduzione delle somme dovute per tasse, sopratasse, alle ammende e multe, è tenuto a disposizione degli aventi diritto per tutto il tempo indicato nell'articolo sopracitato.

Se la vendita ne è fatta, perchè non sieno stati ritirati in tempo utile, senza che i rispettivi mittenti abbiano esercitato i propri diritti, di cui nel precedente articolo 212, il prezzo netto è corrisposto ai destinatari od a loro richiesta ai mittenti stessi.

Se è fatta invece perchè i destinatari li abbiano rifiutati, il prezzo è corrisposto ai mittenti od a loro richiesta ai predetti destinatari.

I pacchi che non potessero essere venduti a verun prezzo sono distrutti.

Tanto per la vendita quanto per la distruzione di pacchi deve essere compilato verbale; firmato nel primo caso anche dagli acquirenti.

Art. 225.

Le indennità dovute per smarrimento di pacchi sono corrisposte ai mittenti od a richiesta di questi ai destinatari; quelle per avaria o deficienza nel contenuto sono corrisposte ai destinatari, tranne che eglino abbiano rifiutati i pacchi stessi, o che i mittenti abbiano esercitato i propri diritti, di cui nel precedente articolo 212.

L'indennità, di cui nei paragrafi *a* e *b* del terzo capoverso dell'articolo 71 della legge postale (testo unico), è determinata dividendo pel peso del pacco la somma massima che sarebbe dovuta nel caso di smarrimento ed accordando l'aliquota corrispondente alla parte deficiente od avariata.

Sono applicabili alle indennità per smarrimento le disposizioni del precedente articolo 116.

Nessuna indennità è dovuta:

a) per avarie o deficienze in pacchi spediti senza l'osservanza delle prescrizioni del precedente articolo 203 o contenenti merci accettate a rischio dei mittenti, a norma del primo capoverso dell'articolo 204;

b) per calo naturale delle merci o per avarie imputabili a cause indipendenti dall'Amministrazione;

c) per conseguenze derivanti da inesatta indicazione delle località di destinazione dei pacchi o delle designazioni dei mittenti o destinatari con nomi supposti.

Così pure nessun compenso è dovuto per eventuali avarie di campioni estratti dai pacchi o di pacchi intieri ritenuti, ai sensi del precedente articolo 217.

Pei pacchi provenienti dall'estero l'Amministrazione è responsabile soltanto degli oggetti che sieno stati trovati inclusi nei pacchi stessi nell'atto della apertura di questi per la visita doganale, e che sieno stati inscritti sulle bullette di entrata.

Le indennità, tanto per smarrimento dei pacchi predetti, quanto per avarie o deficienze, sono determinate dalle Convenzioni internazionali.

Col pagamento delle indennità l'Amministrazione stessa subentra nei diritti dei mittenti o dei destinatari verso le persone responsabili degli smarrimenti, delle deficienze o delle avarie.

È applicabile al caso il primo capoverso dell'articolo 121.

Art. 226.

Qualora, dopo il pagamento di indennità, sieno rinvenuti pacchi supposti smarriti o sieno rinvenuti oggetti supposti mancanti, gli interessati debbono esserne avvertiti e sono liberi di ritirarli, restituendo le indennità stesse, o di abbandonarli all'Amministrazione, che li vende per proprio conto.

Art. 227.

È ammesso, alle condizioni indicate nell'articolo 75 della legge postale (testo unico), il rinvio ai mittenti nell'interno del Regno, come pure da e per le località fuori di questo ove esistano uffizi postali italiani, di recipienti vuoti, che abbiano servito per la spedizione di pacchi, purchè sieno presentati agli uffizi postali di destinazione dei pacchi medesimi nel periodo di quindici giorni dalla data del ritiro di questi, portino sugli indirizzi la qualificazione – *recipiente vuoto* – e possano essere facilmente aperti.

Le tasse di rinvio sono le seguenti, salvo il disposto del secondo capoverso del precedente articolo 206, e si applicano anche nel caso di successive rispedizioni:

a) se trattasi di recipienti di pacchi non ingombranti, centesimi

25 o centesimi 50, secondo che debbono essere ritirati in uffizio o recapitati a domicilio;

b) se trattasi di recipienti di pacchi ingombranti, centesimi 40 o centesimi 65, colla distinzione di cui sopra.

Non sono ammessi recipienti vuoti, con dichiarazione di valore o con assegno.

L'inclusione di qualsiasi oggetto in cotali recipienti è sottoposta alle penalità di cui nell'articolo 74 della detta legge.

Salvo il caso di forza maggiore, è dovuta per lo smarrimento di recipienti vuoti una indennità pari al loro valore; ma non eccedente lire due.

Nessuna indennità compete per avarie.

In quanto non è diversamente disposto nel presente articolo, i recipienti vuoti sono pareggiati ai pacchi *ordinari*.

Art. 228.

L'Amministrazione è autorizzata a percepire nel cambio dei pacchi con paesi esteri la sovratassa di centesimi 25, ammessa dall'articolo 5, della Convenzione del 3 novembre 1880, approvata con legge del 14 luglio 1881, n. 305 (serie 3ª).

La tassa di assegno per l'estero è di centesimi 10 ogni lire 5, con un minimo di centesimi 20.

Per la ricomposizione dopo la visita doganale dei pacchi provenienti pure dall'estero è dovuta una tassa di 25 centesimi, che fa carico ai destinatari; nella quale è compresa quella del recapito a domicilio.

CAPO XXIV.

Delle ricevute di ritorno e dei reclami per oggetti raccomandati od assicurati, per pacchi o per vaglia.

Art. 229.

Le ricevute di ritorno, di cui negli articoli 43 e 68 della legge postale (testo unico), sono ammesse per gli oggetti raccomandati ed assicurati, pei pacchi postali e pei vaglia ordinari

Esse sono staccate da libretti a matrice, per opera degli uffizi di spedizione delle corrispondenze o dei pacchi o di emissione dei vaglia cui si riferiscono e sono avviate a destinazione, assieme agli oggetti stessi od ai relativi avvisi.

La tassa cui sono sottoposte è rappresentata da francobolli, da essere applicati sulle dette ricevute.

Nei rapporti coll'estero, quando le ricevute sono ammesse, cotale tassa è di centesimi 25.

Art. 230.

Gli uffizi, che ricevono oggetti o pagano vaglia accompagnati da ricevute di ritorno, fanno firmare queste ultime dai rispettivi destinatari e le rimandano subito in raccomandazione agli uffizi d'origine, per essere rimesse ai mittenti.

Se i destinatari ricusano di firmarle, basta la dichiarazione sulle ricevute stesse degli agenti postali, che quei dati oggetti o quei dati vaglia siano stati rispettivamente consegnati o pagati.

L'eventuale smarrimento di ricevute di ritorno non dà diritto ad indennità; ma l'Amministrazione è tenuta a rilasciarne alla occorrenza dei duplicati ed a farli avere agli interessati nel più breve termine possibile, debitamente sottoscritti.

Art. 231.

I richiedenti di ricevute di ritorno, i quali preferiscano ottenere un avviso telegrafico della consegna degli oggetti o del pagamento dei vaglia da essi spediti, invece del rinvio delle ricevute stesse per Posta, debbono anticipare la spesa dei relativi telegrammi.

Art. 232.

I mittenti di oggetti raccomandati od assicurati, di pacchi o di vaglia già partiti, che vogliano conoscerne l'esito, possono esigere che sia dato corso ad appositi reclami, per opera degli uffizi d'impostazione, mediante il pagamento di un diritto di 10 centesimi.

I reclami debbono essere restituiti sfogati entro dieci giorni, se le corrispondenze, i pacchi od i vaglia cui riferisconsi sono diretti nell'interno del Regno e dopo il tempo necessario, se sono diretti fuori del Regno.

Sono esonerati dal pagamento del diritto di cui sopra i mittenti di oggetti, che da dichiarazione dei destinatari non resultino pervenuti a questi ultimi o che fossero accompagnati da ricevute di ritorno e così pure i mittenti di vaglia militari.

I reclami stessi, come pure le relative risposte, possono avere corso per telegrafo, purchè i reclamanti anticipino la spesa dei telegrammi occorrenti.

CAPO XXV.

Dei libretti di ricognizione.

Art. 233.

I libretti di ricognizione per l'interno e pei paesi esteri coi quali sono ammessi hanno per oggetto di facilitare le operazioni, per le quali occorre l'accertamento della identità delle persone che le compiono.

Art. 234.

Ciascun libretto deve avere unito il ritratto fotografico del suo titolare, da lui provveduto, con la sua firma autenticata dal funzionario che emette il libretto medesimo e comprende dieci cedolette a matrice, numerate progressivamente.

Non ne possono essere quindi emessi per conto di analfabeti.

Le fotografie debbono essere chiare e con margini bianchi sufficienti per l'apposizione delle firme dei rispettivi titolari.

Sui singoli libretti è applicato nell'atto della loro emissione un segnatasse da centesimi cinquanta o da una lira, secondo che sono destinati per l'interno del Regno, comprese le località fuori di questo ove esistono uffizi nazionali, o per l'estero.

Art. 235.

Le sole Direzioni e gli uffizi postali di 1ª classe hanno facoltà di emettere libretti; compilando per l'emissione di ciascuno di essi apposito verbale

La facoltà stessa potrà essere estesa agli uffizi di 2ª classe.

Art. 236.

Gli oggetti di corrispondenza ordinaria *fermi in posta* possono essere ritirati, mediante la semplice esibizione di libretti intestati ai destinatari dei detti oggetti.

Per il ritiro invece di oggetti raccomandati od assicurati o di pacchi postali, dato che i rispettivi destinatari preferiscano valersi di questo mezzo per giustificare la propria identità e così pure per il pagamento di vaglia e per rimborsi su titoli di credito occorre lo stacco dai libretti medesimi, per ordine numerico progressivo, e la consegna agli uffizi di Posta di altrettante cedolette regolarmente riempiute e sottoscritte, con firme identiche a quelle esistenti nel frontespizio di essi libretti e sui ritratti, di cui nel precedente articolo 234.

La consegna delle cedolette per parte dei titolari dei libretti o di loro delegati non li esonera dall'obbligo di dare ricevuta degli oggetti che ritirano o quietanza delle somme che riscuotono.

È considerato come delegato del titolare di un libretto chiunque presenti il libretto medesimo, già riempiuto e firmato dal detto titolare nella cedoletta, da essere staccata per quella data operazione.

Art. 237.

I libretti di ricognizione sono validi per un anno dal giorno della loro emissione.

Trascorso questo termine, cessano di avere valore; ma possono essere sostituiti con altri libretti, utilizzando per questi le fotografie dei precedenti, che sono ritirati.

Deve all'uopo essere pagata una parte del prezzo dei nuovi libretti, proporzionale al numero delle cedolette già adoperate dei libretti precedenti.

I libretti esauriti debbono essere del pari ritirati dall'uffizio di Posta, che stacca l'ultima cedoletta da ciascuno di essi; restituendo ai rispettivi titolari la loro fotografia, qualora la chieggano.

Art. 238.

Nel caso di smarrimento di qualche libretto il titolare di questo, che voglia premunirsi contro le conseguenze che ne potessero derivare, deve darne partecipazione ad un uffizio di Posta, il quale provvede, a spese di lui, per far cessare l'efficacia del libretto medesimo.

CAPO XXVI.

Disposizioni transitorie.

Art. 239.

I francobolli e le cartoline per corrispondenza coll'effigie del compianto Re Vittorio Emanuele, i francobolli speciali colla leggenda — *estero*, istituiti col Regio Decreto del 18 dicembre 1873, n. 1748 (serie 2ª), e quelli da centesimi 30 e 50 e da lire 2, di cui nel Regio Decreto del 27 luglio 1879, n. 5016 (serie 3ª), cesseranno di essere validi a datare dal 1 gennaio 1890.

Ne sarà però ammesso il cambio a tutto l'anno stesso.

Ad identico trattamento saranno sottoposti gli attuali francobolli da 5 centesimi, la cui forma è mutata, sostituendo lo stemma reale all'effigie sovrana.

Art. 240.

I francobolli speciali pel servizio dei pacchi, istituiti coi Reali Decreti del 4 maggio 1884 e del 15 marzo 1886, nn. 2284 e 3751 (serie 3ª), continueranno ad essere adoperati, promiscuamente con quelli ordinari, fino al giorno in cui, mediante disposizione del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, sarà fatta cessare la loro validità; ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1895.

Trascorso un anno dal giorno in cui sia cessata la detta validità, non saranno neanche più ammessi al cambio.

Art. 241.

I nuovi francobolli per corrispondenza da centesimi 5, 40, 45, 60, da lire 1 e da lire 5, le nuove cartoline pure per corrispondenza da centesimi 5 o quelle per pacchi da centesimi 25 e da lire 2.70, di cui negli articoli 132, 133 e 207 del presente Regolamento, andranno in uso di mano in mano che saranno in pronto.

Art. 242.

È soppresso il segnatasse speciale pei libretti di ricognizione, istituito coll'articolo 19 del R. Decreto in data del 9 settembre 1873, n. 1572 (serie 2ª).

Art. 243.

È data facoltà all'Amministrazione delle Poste di vendere per collezioni i francobolli, le cartoline ed i segnatasse, di cui nei precedenti articoli 239, 240 e 242, dopo che ne sia cessato l'uso e sia decorso il termine pel cambio.

Art. 244.

Ai vaglia postali emessi od alienati prima dell'attuazione della legge postale (testo unico) è applicabile la prescrizione di cinque anni determinata dalla legge del 5 maggio 1862 n. 891, salvo che il tempo ancora a decorrere di tale prescrizione ecceda il nuovo termine di tre anni stabilito dall'articolo 56 della detta legge postale (testo unico); nel quale caso si intenderà applicabile anche per essi questo nuovo termine, con decorrenza dal giorno in cui la legge medesima sia entrata in vigore.

Art. 245.

Le disposizioni dell'articolo 237 del presente Regolamento sono estese ai libretti di ricognizione che si troveranno in corso nel giorno della sua attuazione e da questo giorno decorrerà per essi il termine stabilito nella prima parte dell'articolo medesimo.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi
LACAVA.

Il Numero **MMMCCCXCIX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda del municipio di Venezia, di cui nella deliberazione 28 dicembre 1888, per essere autorizzato ad accettare la donazione di una cartella di lire cinquanta di rendita del Debito pubblico fatta dall'ingegnere cav. Ernesto Volpi e figli con atto 7 settembre 1888 allo scopo di instituire un'Opera pia da denominarsi *Emilia De Mitri Volpi*, pel conferimento di un annuo sussidio a favore di una povera vedova onesta o figlia di cameriere di alloggio, di trattoria, cuoco o mestiere affine, con preferenza a quelle il cui defunto marito o padre rispettivo appartenesse ad una Società di mutuo soccorso e sempre nativo di Venezia;

Vista la domanda per la costituzione in Ente morale di detta Opera pia e per l'approvazione del relativo statuto organico;

Visto il voto dell'autorità tutoria in data 29 gennaio corrente anno;

Vista la legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889 e quella sulle Opere pie 3 agosto 1862;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il municipio di Venezia è autorizzato ad accettare la donazione come sopra fatta dal cav. ing. Ernesto Volpi e figli per l'istituzione di un'Opera pia sotto il titolo di *Emilia De Mitri Volpi.*

Art. 2.

La predetta Opera pia è costituita in Ente morale ed è approvato il relativo statuto organico deliberato dal suddetto municipio in seduta del 28 dicembre 1888, composto di dodici articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCCC** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda della Giunta municipale di Sommariva Perno per ottenere l'erezione in Corpo morale dell'Asilo infantile ivi fondato a cura della contessa Rosa di Mirafiore, e l'approvazione del suo statuto organico;

Visto detto statuto organico;

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Cuneo, in data 29 aprile 1889, e ritenuto che l'Asilo provvede al suo scopo con la rendita di lire 500 sul Debito pubblico, coi sussidi del comune e della Congregazione di Carità ed inoltre col prodotto delle rette mensili a carico dei fanciulli non poveri;

Vista la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Asilo infantile di Sommariva Perno è eretto in Corpo morale.

Art. 2.

È approvato il suo statuto organico in data 29 marzo 1889 composto di diciassette articoli, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCCCI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto;*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto 14 gennaio 1832 con cui veniva ordinata la fondazione di tre ospedali circondariali nel Molise, uno dei quali in Isernia;

Vista la deliberazione 26 febbraio 1886 con la quale il Consiglio comunale di Isernia stabilì l'impianto di quello ospedale, che non aveva prima avuto attuazione, proponendo l'inversione a suo favore del patrimonio del Monte frumentario Malizia esistente in Boiano ed istituito a vantaggio dei poveri di tutto il circondario;

Visto che tanto il Consiglio provinciale di Campobasso, che 55 comuni del circondario di Isernia hanno deliberato favorevolmente per la detta inversione;

Considerato che per essere riconosciuto che la generalità dei poveri del circondario non ritrarrebbe più alcun vantaggio dal detto Monte è a ritenersi venuto meno il suo scopo, e che nessun ostacolo può quindi opporsi alla inversione proposta a favore di una forma di beneficenza tanto utile quale è quella del nuovo ospedale;

Ritenuto che sebbene l'ospedale di Isernia tragga la sua origine dal decreto 14 gennaio 1832, non può finora considerarsi come persona giuridica perchè non è mai esistito di fatto e non ne aveva i mezzi;

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Campobasso in data 8 marzo 1888;

Vista la domanda fatta per ottenere la Nostra autorizzazione alla detta inversione, non che per l'erezione in Corpo morale di detto ospedale, e per l'approvazione del relativo statuto organico;

Viste le leggi 5 giugno 1850, e 3 agosto 1862;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ospedale circondariale di Isernia è eretto in Ente morale ed è autorizzata l'inversione a suo favore del patrimonio del Monte frumentario Malizia in Boiano.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico del Pio Istituto in data 27 maggio 1889 e composto di 34 articoli che sarà visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCCCII** *(Serie 3ª, parte supplementare della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli atti relativi al Monte frumentario di Villa Santo Stefano (Roma) dai quali risulta che la sua Amministrazione, a fronte dei ripetuti eccitamenti, non ha curato di presentare, per la prescritta approvazione, lo statuto organico ed il regolamento di servizio interno del Pio Istituto, per cui l'Opera pia è amministrata in modo irregolare;

Visto il voto dell'Autorità tutoria in data 1° aprile corrente anno, per lo scioglimento della suddetta Amministrazione;

Visto l'art. 21 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del Monte frumentario di Villa Santo Stefano è disciolta e la sua temporanea gestione è affidata ad un delegato straordinario, da nominarsi dal prefetto della provincia, con l'incarico di compiere tutti gli atti necessari pel riordinamento del Pio Istituto entro il termine più breve.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 10 febbraio 1889, N. 5921 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fiumefreddo, in provincia di Catania, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dottor Angelo Carosio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1889.

UMBERTO

CRISPI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto dell'11 luglio 1889:

Lombardi cav. Natale, colonnello comandante dist. Foggia, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° agosto 1889.

Sghira cav. Giovanni, tenente colonnello 93 fanteria, nominato comandante il distretto di Foggia, dal 1° agosto 1889.

Casale cav. Vittorio, capitano addetto al comando superiore dei distretti del I Corpo d'armata, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° agosto 1889.

Subiano Alfredo, id. applicato di stato maggiore presso il Ministero della guerra (Segretariato generale), id. id. id.

Cadenazzi Alfonso, id. distretto Padova, collocato a riposo, a sua domanda, per infermità non provenienti da causa di servizio, dal 16 luglio 1889, ed inscritto nella riserva.

Zannoni Giacomo, tenente 5 fanteria, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo, inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Roma), ed assegnato al 5° fanteria.

Santagiustina Giovanni, id. in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio a Sampierdarena (Genova), trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Marchettini Filiberto, id. id. id. a Bologna, id. id. id.

De Bonis Attilio, sottotenente 39 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Spicacci Federico, id. 72 id. (nato nel 1867), accettata la dimissione dal grado.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 7 luglio 1889:

Valfrè Di Bonzo conte Giovanni, tenente colonnello comandante la scuola di cavalleria, accordatigli gli assegni di colonnello dell'arma di cavalleria.

Pirandello Felice, sottotenente reggimento Roma, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto dell'11 luglio 1889:

Tognoli Rodolfo, tenente in aspettativa per riduzione di corpo a Milano, richiamato in servizio al regg. Monferrato.

Arma di artiglieria.

Con Regio decreto del 30 giugno 1889:

Quaratesi cav. Alessandro, maggiore 1° artiglieria a disposizione del Ministero degli affari esteri, cessa di essere a disposizione del sunnominato Ministero dal 1° luglio 1889, e destinato alla fonderia di Torino.

Con R. decreto del 4 luglio 1889:

Ruiz cav. Ignazio, colonnello direttore territoriale artiglieria Napoli, collocato in disponibilità.

Con R. decreto del 7 luglio 1889:

Afan De Rivera cav. Achille, colonnello ufficio dell'ispettore generale d'artiglieria, nominato direttore territoriale d'artiglieria di Napoli.

Pensa cav. Gilardo, tenente colonnello 10 artiglieria, trasferito nello stato maggiore dell'arma ed incaricato delle funzioni di direttore territoriale d'artiglieria di Ancona colle relative competenze dal 16 luglio 1889.

Con R. decreto dell'11 luglio 1889:

Mancini Giuseppe, capitano direzione artiglieria Venezia, trasferito nell'arma di fanteria (personale delle fortezze), e destinato addetto comando fortezza Gaeta.

Arma del genio.

Con R. decreto del 7 luglio 1889:

De Benedetti Isaia, capitano in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, a Torino, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo dal 16 luglio 1889.

Con R. decreto dell'11 luglio 1889:

Durelli cav. Gustavo, maggiore 2 genio, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 7 luglio 1889.

Decaroli Emilio, capitano medico 1° artiglieria, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 16 luglio 1889 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'11 luglio 1889:

Maglio Giuseppe, sottotenente medico 25 fanteria, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo, ed inscritto con anzianità 10 luglio 1887 fra gli ufficiali medici di complemento dell'esercito permanente (distr. Savona).

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 4 luglio 1889:

Calliano cav. Basilio, tenente colonnello commissario direz. commissariato I corpo di armata, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 luglio 1889.

Con R. decreto dell'11 luglio 1889:

Andreis di Mondrone cav. Carlo Alberto, colonnello direttore di commissariato X corpo d'armata, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 16 luglio 1889 ed inscritto nella riserva.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto dell'11 luglio 1889:

Civalieri Inviziati di Masio conte Annibale, maggiore generale in posizione ausiliaria, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 16 luglio 1889, inscritto nella riserva.

Caneo Luigi, capitano carabinieri Reali, id. collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 16 luglio 1889, iscritto nella riserva.

Albergante Felice, tenente di fanteria, id., id. id. id.

Astegiano cav. Luigi, id. id. id., collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 16 luglio 1889 ed iscritto nella riserva col grado di capitano.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto del 30 giugno 1889:

I seguenti ufficiali medici di complemento dell'esercito permanente sono ascritti in tale qualità alla milizia mobile (art 6, legge 29 giugno 1882, N. 830)

Roncella Cesare, tenente medico distretto Lecce.
Barzi Ezio, id. id. Livorno.
Bruzzo Pietro, id. id. Venezia.
Campatelli Antonio, id. id. Siena.
Marotta Filandro, id. id. Siena.
Soli Giovanni, id. id. Modena.
Resi Giuseppe, id. id. Foggia.
Scialpi Giuseppe, id. id. Potenza.
Marino Tommaso, id. id. Trapani.
Tonello Gio. Battista, id. id. Cuneo.
Del Galzo Emanuele, id. id Napoli.
Ricciardi Raffaele, id. id. Caserta.
Capone Ovidio, id id. Campobasso.
Voghera Leone, id. id. Venezia.
Fagiuoli Faustino, id. id. Genova.
Racchi Gio. Battista, id. id. Napoli.
D'Ippolito Salvatore, sottotenente medico id. Taranto.
Turazza Guido, id. id Venezia.
Chiappori Gio. Battista, id. id. Genova
Rosini Ernesto, id id. Treviso.
Mercandino Francesco, id. id Torino.
Zitti Francesco, id. id. Brescia.
Masi Emilio, id. id. Firenze.
Melchior Giuseppe, id. id. Vercelli.
Ardizzone Salvatore, sergente in licenza illimitata, distretto di Catania, nominato sottotenente contabile di complemento dell'esercito permanente (art. 1°, lettera *d*, legge 29 giugno 1882, N. 830), con riserva di anzianità, ed assegnato effettivo al distretto di Catania alla sede del quale dovrà presentarsi il 1° agosto 1889 per prestarvi il prescritto servizio.
Angeletti Annibale, sottotenente medico, distretto Massa.
Boldoni Antonio, id. id. Venezia.
Michelotti Francesco, id. id. Torino.
Molinaro Salvatore, id. id. Avellino.
Dal Pozzo Domenico, id. id. Ravenna.
Brini Tommaso, id. id. Roma.
Debarbieri Gerolamo, id. id. Genova.
Quarella Gio. Battista, id id Brescia.
Capelli Giuseppe, id. id. Cuneo.
Giornetti Nicola, id. id. Foggia.
Viscardi Giovanni, id. id. Lecco.
Rosini Pietro, id. id. Arezzo.
Amidei Alfredo, id id. Arezzo.
Grasso Biondi Luigi, id. id. Udine.
Garello Giuseppe, id. id Savona.
Bertolazzi Paolo, id. id. Macerata.
Pegoraro Francesco, id. id. Verona.
Forti Pirro, id. id. Livorno.
Chiriaco Pietro, id. id. Catanzaro.
Vacatello Pasquale, id. id. Catanzaro.
Bossi Luigi, id. id. Milano.
Brigatti Giuseppe, id. id. Novara.
Petrelli Rigoberto, id. id. Ancona.
Di Silvio Gaetano, id. id. Napoli.

Con R. decreto del 4 luglio 1889:

Bonerandi Giacomo, sottotenente complemento fanteria, distretto Livorno, nato nel 1863, accettata la dimissione dal grado.
D'Aloe Alfonso, id. id. id. Catanzaro, nato nel 1865, id. id.
Metelli Giovanni, già sottufficiale domiciliato ad Alessandria, nominato sottotenente di complemento dell'esercito permanente (art. 1, lettera *c*, legge 29 giugno 1882) del distretto d. Alessandria ed assegnato al 1° genio, rimanendo in congedo illimitato.

I seguenti sottufficiali in congedo illimitato sono nominati sottotenenti contabili di complemento (art. 1, lettera *a*, legge 29 giugno 1882, N. 830) ed assegnati effettivi al distretto di residenza per ciascuno indicato, rimanendo in congedo illimitato.

Fati Enrico, furiere distretto Pesaro, distretto Pesaro.
Sartorio Italo, id. id. Milano, id. Milano.
Proietti Stefano, id. id. Roma, id. Pavia.

Con R. decreto del 7 luglio 1889:

Silvestris Francesco, sottotenente complemento fanteria, distretto Barletta, nato nel 1865, accettata la dimissione dal grado.
Bianchi Francesco, id. cavalleria, id. Roma, nato nel 1869, id. id.

I seguenti ufficiali di complemento dell'esercito permanente sono ascritti in tale qualità alla milizia mobile (art. 6, legge 29 giugno 1882, N. 830).

Arma di fanteria.

Tenenti.

Favara Giuseppe, distretto Trapani.
De Luca Giulio, id. Barletta.
Mazzitelli Antonio, id. Reggio Calabria.
Labrano Augusto, id. Caserta.
Fulci Nicolò, id. Messina.
Levi Ettore, id. Milano.
Mistrorigo Cesare, 6 alpini.
Sullam Luigi, distretto Venezia.
Benzoni Ambrogio, id. Milano.
Nicasi Giov. Battista, id. Perugia.
Mascherin Giovanni, id. Venezia.
Campari Antonio, id. Milano.
Nitti Luigi, id. Taranto.
Proli Venanzio, id. Alessandria.
Maffizzoli Andrea, 5 alpini.
Grilloni Mario, distretto Como.
Auteri Gaetano, id. Catania.
Gallo Giuliano, id. Genova.
Gonnelli Ferdinando, id. Firenze.
Faggion Giuseppe, 6 alpini.
Ravizza Giuseppe, distretto Milano.
Oliva Giuseppe, id. Varese.
De Paoli Enrico, id. Ferrara.
Grandi Antonio, id. Milano.
Pavone Antonio, distretto Catania.
Casaretto Giacomo, id. Ancona.
Regondi Ferdinando, id. Milano.
Francesetti Di Mezzenile Giulio, 3 alpini.
Sardagna Silvio, distretto Venezia.
Zamparo Luigi, id. Udine.
Salvatori Adolfo, id. Roma.
Marrè Eugenio, id. Genova.
Ageno Luigi, 2 alpini.
Vigna Costantino, distretto Torino.
Fusinato Gino, id. Roma.
Buissonin Cesare, 4 alpini.
Martinez Nicola, distretto Aquila.
Alberini Giovanni, 5 alpini.
Dragotto Ernesto, distretto Palermo.
Simonetti Alessandro, id. Roma.
Barzellotti Luigi, id. Siena.
Borghese Giulio, id. Milano.
Scuderi Ignazio, id. Napoli.
Ferrari Corbelli Leone, id. Firenze.
Fronte Giuseppe, id. Messina.
Romagnoli Paolo, id. Caserta.

Sottotenenti.

Fornasini Riccardo, 5 alpini.
Musolino Giuseppe, distretto Messina.
Galli Antonio, id. Roma.
Piacentini Cesare, id. Roma.

Zino Domenico, distretto Savona.
Berzetti Di Buronzo Eugenio, id. Cuneo.
Pirrò Giuseppe, distretto Orvieto.
Campora Gio. Battista, 1° alpini.
Lambardi Augusto, distretto Massa.
Strigari Vincenzo, id. Napoli.
Sidoli Antonio, id. Reggio Emilia.
Iermini Guglielmo, id. Roma.
Vottiero Filippo, id Napoli.
Ponzoni Carlo, id. Catanzaro.
Falco Giuseppe, id. Napoli.
Passarelli Francesco, id. Campobasso.
Baracchi Silvio, id Modena.
Alvisi Augusto, id. Ravenna.
Tucci Ernesto, id. Gaeta.
Finelli Giovanni, id. Cuneo.
Zamboni Enrico, id. Brescia.
Berceri-Roffi Ferruccio, id. Parma.
Cipriani Emilio, id. Napoli.
Traversa Paolo, id. Roma.
D'Orazio Francesco, id. Chieti.
Mavaro Calcedonio, id. Palermo.
Mancini Camillo, id. Frosinone.
Massi Benedetto Bernardino, id. Spoleto.
Fini Angelo, id. Napoli.
Ferrero Giacinto, id. Torino.
Allegri Giovanni, id. Orvieto.
Fongi Enrico, id. Roma.
Ventura Enrico, id. Padova.
Benucci Francesco, id. Roma.
Peverelli Cesare, id. Torino.
Gaudinieri Luigi, id. Napoli.
Rispoli Silvio, id. Napoli.
Azzali Ferdinando, id. Milano.
Paolella Luigi, id. Salerno.
Ferrarese Pasquale, id. Barletta.
Cavallini Gio. Battista, id. Cuneo.
Gullini Ugolino, id. Macerata.
Vaccaresi Giuseppe, id. Siracusa.
Basile Pasquale, id. Bari.
Buffa Clemente, id. Torino.
Natali Giuseppe, id. Lecce.
Sorce Giuseppe, id. Roma.
Capocci Ernesto, id. Napoli.
D'Angelo Angelo, id. Palermo.
Spadafora Giuseppe, id. Palermo.
Moncada Ruggiero, id. Siracusa.
Stasi Domenico, id. Lecce.
Mensi Vincenzo, id. Piacenza.
Berna Enrico, id. Siena.
Aponte Gaetano, id. Nola.
Ronchi Guido, id. Udine.
Santoro Nicola, id Taranto.
Salvi Giuseppe, id. Rovigo.
De Paola Gustavo, id. Napoli.
Giamboni Carlo, id. Firenze.
Marsili Tito, id. Roma.
D'Urgolo Angelo, id. Gaeta.
Brialdi Antonio, id. Ravenna.
Aliosia Michele, id. Alessandria.
Corso Edoardo, id Torino.
Quinto Cataldo, id. Barletta.
Gentile Giustino, id. Ancona.
Palmieri Enrico, id. Benevento.
Francini Luigi, id. Firenze.
Ranelli Alessandro, id. Bergamo.
Caccialupi Oreste, distretto Ascoli Piceno.
Meschia Edoardo, id. Milano.
Borgia Mauro, id. Genova.
De Cesare Francesco, id. Foggia.
Amadei Astorre, id. Roma.
Marchesi Callisto, id. Livorno.
Smitti Cesare, id. Padova.
Vandelli Enrico, id. Milano.
Saitto Vincenzo, id. Roma.
Ferreri Angelo, id. Cuneo.
De Martino Giovanni, id. Taranto.
Branchini Enrico, id. Salerno.
Pitteri Domenico, id. Rovigo.
Biondi Biondo, id. Livorno.
Molinari Antonio, id. Messina.
Cavalletti Gaetano, id. Firenze.
Paolizzi Vincenzo, id. Modena.

Arma di cavalleria.

Tenenti.

Cattani Daniele, distretto Massa.
Ghislieri Alfonso, id. Torino.
Zucchini Antonio, id. Bologna.
Pallavicini Umberto, id. Roma.
Ferrero Di Palazzo Carlo, id. Torino.
Astori Angelo, id. Torino.
Guastalla Angelo, id. Torino.
Bettini cav. Leonello, corpo speciale d'Africa.
Gregori Giuseppe, distretto Modena.
Mellilupi Di Soragna Guido, id. Parma.
Norsa Giuseppe, id. Roma.
Spallucci Francesco, id. Barletta.
Pica Alfieri Adriano, id. Aquila.
Figarolo Di Groppello Tarino Giovanni, id. Torino.
Biozzi Filippo, id. Arezzo.
Pantaleo Francesco, id. Alessandria.
Avitabile Alessandro, id. Brescia.

Sottotenenti.

Cavallini Emilio, distretto Novara.
Orsetti Lelio, id. Lucca.
Osboli Francesco, id. Vicenza.
Piacente Emanuele, id. Bari.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione degli Archivi notarili:*

Con RR. decreti del 7 luglio 1889:

Roviglio Giuseppe, conservatore dell'Archivio notarile provinciale di Bergamo, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per ragioni di salute, per mesi sei, dal 16 luglio 1889, coll'assegno di metà dello stipendio.

Olivetti Natale, notaro di Sant'Arcangelo di Romagna, distretto di Forlì, con l'annuo stipendio di lire 480, da corrispondergli dai comuni interessati a' sensi degli articoli 104 della legge del notariato e 94 del relativo regolamento, a condizione che nei modi e termini fissati dall'art. 88 della legge stessa presti cauzione rappresentante la rendita annua di lire 20.

Trovanelli Nazzareno, notaro in Mercato Saraceno, in forza del Regio decreto 20 gennaio 1889, registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile mandamentale di Mercato Saraceno, distretto di Forlì, con l'annuo stipendio di lire 480, da corrispondergli dai comuni interessati ai sensi degli articoli 104 della legge del notariato e 94 del relativo regolamento a condizioni che nei modi e termini fissati dall'art. 88 della legge stessa presti cauzione rappresentante la rendita annua di lire 20.

BOLLETTINO N. 26

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA dal dì 24 al 30 giugno 1889

Regione I. — Piemonte.

Cuneo — Forme tifose dei bovini: 8, con 4 morti, a Neive; 1, letale, a Revello.
Torino — Carbonchio essenziale: 2, letali, a Settimo.

Regione II. — Lombardia.

Sondrio — Scabbie degli ovini: 5, a Teglio.
Brescia — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Gavardo.
Cremona — Affezione morvofarcinosa: 1, letale, a Scandolara.

Regione III. — Veneto.

Verona — Carbonchio sintomatico: 1, letale, a Castelletto di Brenzone.
Belluno — Carbonchio: 2 bovini, morti, a Belluno e Feltre.
Udine — Tifo petecchiale dei suini: 8, con 6 morti, a Paluzza
Treviso — Carbonchio essenziale: 1, a Mareno di Piave (abbattuto).
Rovigo — Id.: 2, letali, a Canaro.

Regione V. — Emilia.

Piacenza — Affezione morvofarcinosa: 1, letale, a S. Antonio.
Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Mortizza.
Parma — Tifo petecchiale dei suini: 12, con 8 morti, a Mezzani e Cortile S. Martino.
Modena — Carbonchio essenziale: 2 bovini, morti, a Concordia e Maranello.
Ferrara — Id: 1 bovino, morto, a Ferrara.
Ravenna — Affezione morvofarcinosa: 1, ad Alfonsine (abbattuto).

Regione VI. — Marche ed Umbria.

Perugia — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, ad Orvinio.
Tifo petecchiale dei suini: qualche caso a Massa Martana.
Agalassia contagiosa degli ovini: 15, a Roccantica.

Regione IX. — Meridionale Adriatica.

Aquila — Seguita la scabbie degli ovini a Bagno, Campotosto, Castel di Jeri, Gagliano Aterno, Avezzano, Celano, Cocullo, Ortona, Amatrice, Castel S. Angelo.
Affezione morvofarcinosa: 1, letale, ad Introdacqua.
Teramo — Carbonchio nei suini: 7, con 5 morti, a Penna S. Andrea.
Campobasso — Tifo petecchiale dei suini: 35, con 5 morti, a Sepino e Riccia.
Foggia — Carbonchio: 20 suini, con 3 morti, a S. Giovanni Rotondo, 2 ovini a Cerignola.

Regione X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Agalassia degli ovini: a 4, Picinisco.
Carbonchio: 2 bovini, morti, a S. Gregorio.
Salerno — L'epizoozia di Cicerale è in diminuzione. — Vari casi di carbonchio negli ovini a Ceraso.
Potenza — Scabbie degli ovini: 80, a Grassano.
Carbonchio essenziale: 3 ovini e 2 bovini, morti, a Trivigno e Brindisi.
Caipa gangrenosa dei bovini: 4, con 1 morto, a Miglionico.
Tifo petecchiale dei suini: 4, a Noepoli.
Reggio — Carbonchio: 7, letali, a S. Eufemia.

Regione XI. — Sicilia.

Girgenti — Carbonchio: 4 equini a Canicattì; 1 suino, morto, a Raffadali.

Roma, addì 12 luglio 1889.

Dal Ministero dell'Interno,

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. Pagliani.

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella *dei candidati agli impieghi di 2ª categoria nelle Dogane dichiarati vincitori del concorso, classificati per ordine di merito, in ragione dei punti ottenuti negli esami scritti ed orali in ragione di navantesimi; ed a parità di voti per titolo o per età.*

1. Corradini Saturno, residente in Brescia, punti 73.
2. Nani Pietro, residente in Novara, punti 68.
3. Pietranera Francesco, residente in Parma, punti 63 (nato il 7 novembre 1867).
4. Ciocia Nicolò, residente a Molfetta, punti 63 (nato il 21 agosto 1870).
5. Vignali Umberto, residente in Roma, punti 62.
6. Fazio Gaetano, residente in Savona, punti 61.
7. Velardi Michele, residente in Palermo, punti 60 (nato il 29 settembre 1869).
8. Tonietti Alessandro, residente in Portoferraio, punti 60 (nato il 5 dicembre 1866).
9. Barenghi Giuseppe residente in Genova, punti 60 (nato il 2 febbraio 1869).
10. Visentini Antonio, residente in Udine, punti 60 (nato il 2 settembre 1869).
11. Abate Andrea, residente in Trapani, punti 59 (nato il 24 maggio 1865).
12. Ratto Lorenzo, residente in Roma, punti 59 (nato il 4 aprile 1867).
13. Scaglione Michele, residente in Palermo, punti 59 (nato il 7 ottobre 1869).
14. Nicora Riccardo, residente in Treviso, punti 59 (nato il 19 luglio 1870).
15. Ferrari dott. Giuseppe, residente in Isola Dovarese, punti 58 (dottore in legge).
16. D'Alanno Alberto, residente in Chieti, punti 58.
17. Ingras Luciano, residente in Roma, punti 57 (servì nel militare per anni quattro).
18. Piovano Giov. Battista, residente in S. Michele di Mondovì, punti 57 (servì nel militare per un anno).
19. Pietti Giov. Battista, residente in Udine, punti 57 (straordinario nelle Agenzie delle imposte dirette).
20. Gola Francesco, residente in Novara, punti 57 (nato il 21 giugno 1863).
21. Defferrari Giovanni, residente in Diano Marina, punti 57 (nato il 6 ottobre 1866).
22. Banchetti Ubaldo, residente a Genova, punti 57 (nato il 30 gennaio 1867).
23. Accinni Filippo, residente in Lucera, punti 57 (nato il 10 febbraio 1867).
24. Leoni Carlo, residente in Genova, punti 57 (nato il 26 gennaio 1868).
25. Voltan Giovanni, residente in Roma, punti 57 (nato il 18 febbraio 1869).
26. Gatto Giuseppe, residente in Messina, punti 57 (nato il 9 maggio 1869).
27. Remoli Remo, residente in Roma, punti 57 (nato il 16 novembre 1868).
28. Gregorio Matteo, residente in Mondovì, punti 57 (nato l'8 settembre 1870).
29. Bolis Romano, residente in Brescia, punti 56 (impiegato provinciale.
30. Percope Ernesto, residente in Napoli, punti 56 (nato il 5 maggio 1862).
31. Conto Gennaro, residente in Avellino, punti 56 (nato il 16 aprile 1866).
32. Garibaldi Giov. Battista, residente in Cosio d'Arroscia, punti 56 (nato il 20 agosto 1867).

33. Gotelli Enrico Filippo, residente in Napoli, punti 56 (nato il 12 novembre 1868).
34. Cardinali Cesare, residente in Pesaro, punti 56 (nato il 24 marzo 1869).
35. Menozzi Italo, residente in Parma, punti 55.
36. Bruschetti Ciro, residente in Venezia, punti 54 (nato il 15 dicembre 1866).
37. Pecorini Pio, residente in Firenze, punti 54 (nato il 21 luglio 1868).

Dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle Gabelle, Roma li 13 luglio 1889.

Il Direttore generale: CASTORINA.

CONCORSI

REGIA UNIVERSITÀ DI PARMA

Avviso.

È aperto il concorso al posto di levatrice maestra del R. istituto ostetrico annesso all'ospizio di maternità.

Lo stipendio è di L. 600 annue.

Il tempo utile a presentare le domande ed i relativi documenti scade col giorno 15 ottobre prossimo.

I documenti indispensabili sono i seguenti:

1. Attestato di nascita.
2. Attestato di buona moralità, spedito dall'autorità municipale del luogo di domicilio.
3. Diploma di levatrice, ottenuto in una delle scuole d'ostetricia del Regno, da due anni compiuti.

Nel concorso si osserveranno le norme stabilite dal regolamento per le scuole d'ostetricia, approvato con decreto Reale 10 febbraio 1876, e quelle fissate dai regolamenti organico e interno del R. istituto ostetrico, approvati con Reale decreto 22 febbraio 1877, e con decreto ministeriale 16 giugno 1877.

Parma, 15 luglio 1889.

Il direttore dell' istituto ostetrico-ginecologico
G. Calderini.

Il rettore: P. Pigorini.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 17 luglio 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì		= 760, 9
Umidità relativa a mezzodì		= 36
Vento a mezzodì		SW. debole.
Cielo a mezzodì		sereno.
Termometro centigrado	massimo	= 30°, 9,
	minimo	= 18°, 5,

17 luglio 1889.

Europa, barometro depresso Nod; Pietroburgo 750; Parigi, Amburgo 756; Corogna 765.

Italia 24 ore: barometro alquanto diminuito; venti generalmente freschi vari. Stamane cielo sereno, eccetto qualche stazione Nord; venti vari deboli freschi. Barometro 760 Nord; 762 Sud. Mare agitato stretto Messina.

Probabilità: Venti deboli specialmente meridionali; cielo sereno, qualche temporale Italia superiore.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 16. — Il corrispondente dello *Standard* da Belgrado riconosce che le voci sullo estendersi del brigantaggio sono una manovra elettorale contro il Governo.

Il corrispondente del *Times* da Vienna pretende che la Grecia abbia inviato armi e denaro nell'isola di Candia e che questa sia minacciata da un blocco anglo-austriaco-tedesco.

PARIGI, 17. — I giornali pubblicano l'atto di accusa dell'Alta Corte di giustizia contro il generale Boulanger e coimputati.

L'atto è conforme all'indicazione che il *Temps* ne diede ieri. Esso enumera a lungo le manovre dell'imputato Boulanger dal 1882 in Tunisia, a Parigi ed a Clermont-Ferrand, accennando specialmente alla subornazione dell'esercito e alla corruzione di funzionarii, di cui parecchi gli inviarono la loro adesione.

LONDRA, 17. — Un'altra donna fu trovata sventrata stanotte a Whitechapel. L'assassino è sconosciuto.

CAIRO, 17. — Il generale Grenfell spedì ieri a Wadelnjumi ed ai principali capi dei dervisci un proclama col quale li invita ad arrendersi promettendo che la loro vita sarà salva.

Wadelnjumi ricevendo il proclama fece bastonare il messaggere e poscia riunite le truppe lesse loro il proclama stesso. I disertori dicono che Wadelnjumi non si arrenderà mai, ma alcuni capi malcontenti passeranno forse al campo inglese. Le forze del colonnello Woodhouse sono disposte in modo da poter far fronte ad ogni movimento del nemico.

PIETROBURGO, 18. — L'*Invalido russo* pubblica: « Il barone Rosen addetto militare all'ambasciata russa a Roma, cessa dalle sue funzioni attuali ed è messo a disposizione del capo di Stato maggiore ».

LONDRA, 17. — Lord Salisbury, in una riunione dei conservatori, dichiarò che il miglior mezzo di mantenere la pace è di avere buone relazioni con tutto il mondo e di armarsi in modo così completo che nessuno possa temere una sorpresa. Egli volse in ridicolo diversi esempi europei di *Home rule* citati da Gladstone e specialmente relativi alla Svezia, alla Norvegia ed a Candia. Soggiunse che le aspirazioni dell'isola di Candia verso la sua separazione dalla Turchia finiranno probabilmente per ottenere soddisfazione.

Il corrispondente dello *Standard* da Vienna dice che la visita dell'Imperatore d'Austria-Ungheria alla Corte di Berlino sarà contrassegnata da una dimostrazione importante che obbligherà ad una sosta gl'intrighi del partito militare russo.

Il *Times* ha da Vienna che il Sultano si ravvicinò alla triplice alleanza e le fece quasi completa adesione. Da certe offerte fatte alla Germania dalla Turchia il *Times* crede che questa abbia così inaugurato una nuova èra politica.

NAPOLI, 17. — Da Massaua è arrivato lo *Scrivia*, con 300 militari, 51 borghesi, e molto materiale inservibile.

BERLINO, 16. — Il conte Herbert di Bismarck è ritornato dal congedo ed ha ripreso la direzione degli affari esteri.

BODOE, 16. — L'imperatore di Germania partì il 15 corrente, alle ore 11,30 pom., con una luce di pieno giorno, da Dronthein e incontrò una nave, proveniente da Capo Nord. La nave lo salutò con due colpi. L'imperatore ringraziò col grido *urrah!*

La mattina del 16 l'imperatore passò il circolo polare ed arrivò a Bodoe, alle 3 pom, proseguendo il viaggio per Tromsoe.

CARLSRUHE, 16. — Il principe ereditario di Baden sta meglio.

NAPOLI, 17. — Sullo *Scrivia* sono arrivati i fratelli ed uno zio di Debeb che partiranno stasera o domattina per Roma.

PARIGI, 17. — Oggi, nella sezione agricola italiana dell'Esposizione internazionale, u dato un *lunch* in onore dell'on. Maffi e degli operai italiani.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 17 luglio 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1ª grida	1 luglio 89	—	—					94 92 1[2	Ex coup. L. 2,17
RENDITA 5 0[0 2ª »	—	—	—	94 80 94 85	94 82 1[2			— —	
detta 3 0[0 1ª grida	1 aprile 89	—	—		— —			— —	
detta 3 0[0 2ª »	»	—	—		— —			64 —	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860[64	»	—	—		— —			98 40	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			95 —	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			95 90	
» Rothschild	1 giugno 89	—	—		— —			99 70	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 89	500	500		— —			— —1	
» 4 0[0 1ª Emissione	1 aprile 89	500	500		— —			470 —	
» 4 0[0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			469 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500		— —			470 —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			485 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			504 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			717 —2	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			603 —3	
» » » certif. provv.	»	500	150		— —			588 —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			2000 —	
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —			1100 —4	
» » Generale	»	500	250		— —	616		— —5	
» » di Roma	»	500	250		— —			775 —6	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			306 —7	
» » Industriale e Commerciale	»	500	500		— —			520 —	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			505 —	
» » Provinciale	»	—	—		— —			— —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			728 —8	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			500 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —	1340		— —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1190 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —	1670		— —9	
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	350		— —			326 »10	
» » Immobiliare	»	500	500		— —			720 11	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			286 »12	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	100	100		— —			85 —	
» » » » » cert. provv.	»	100	10		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			— —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			237 —	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 aprile 89	250	250		— —			160 —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			410 »13	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			500 »14	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			105 —	
» » Vita	»	250	125		— —			255 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			295 »15	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 89	500	500		— —			494 —	
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			215 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0[0	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 luglio 89	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0[0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 89	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno

16 luglio 1889

Consolidato 5 0[0 . . . . L. 94.763
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 92.593
Consolidato 3 0[0 nominale . . . » 62.312
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . . . » 61.020

V. TROCCHI, *Presidente*.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	99 95
	Parigi	Chèques	»	»	100 75
2 1[2	Londra	90 giorni	»	»	25 17
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . 29 luglio
Prezzi di compensazione . . . . . 29 luglio
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle Anticipazioni.

Per il Sindaco: A. PERSICHETTI.

1 Ex coup. L. 12,50. — 2 Ex int. div. L. 23,50. — 3 Ex divid. L. 12,50. — 4 Ex coup. L. 25. — 5 Id. L. 6,25. — 6 Id. L. 6,25. — 7 Id. L. 14. — 8 Ex coup. L. 12. — 9 Id. L. 12,50. — 10 Id. L. 5. — 11 Id. L. 15. — 12 Idem L. 6,25. — 13 Ex div. L. 15. — 14 Ex coup. L. 25. — 15 Ex coup. L. 6,32.

TUMINO RAFFAELE, gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.